



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

# 100 SEMPLIFICAZIONI

per liberare le energie delle piccole imprese



OSSERVATORIO BUROCRAZIA



**Marzo 2025**



VI EDIZIONE OSSERVATORIO BUROCRAZIA



# 100 SEMPLIFICAZIONI

per liberare le energie delle piccole imprese



CNA  
DIPARTIMENTO RELAZIONI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGISLATIVI



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	9
<b>LA PLATEA DEI POTENZIALI BENEFICIARI DELLE PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE</b>	14
<b>IL “PESO” DELLA BUROCRAZIA PER LE PICCOLE IMPRESE ITALIANE</b>	17
<b>NOTA METODOLOGICA</b>	20
<b>INDICE 100 PROPOSTE</b>	21
<b>LE PROPOSTE</b>	28-264
<b>INFOGRAFICHE</b>	265



### 100 Semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese

Il tema della semplificazione, normativa e amministrativa, continua a rappresentare una delle priorità del Paese. L'Italia, la cui forza economica si è da sempre retta sulla centralità delle piccole imprese, esige di liberare le energie del tessuto produttivo attraverso una poderosa opera di semplificazione per dare vigore allo sviluppo economico.

Ci troviamo di fronte a un fenomeno complesso e resiliente. È innegabile, infatti, che nel corso degli ultimi decenni siano state adottate numerose misure, anche di carattere sistemico, finalizzate a contrastare la cattiva burocrazia. Parimenti, non può essere sottaciuto che in molti ambiti si registrano miglioramenti. Eppure, cittadini e imprese continuano a riscontrare criticità che spesso condizionano il lineare svolgimento del loro agire quotidiano. La sensazione è che abbiamo a disposizione risorse e strumenti, come il PNRR, ma non riusciamo a utilizzarli nel modo migliore per l'atteso cambio di marcia.

Impressione, quest'ultima, ancor più avvertita dai soggetti qualificati della rappresentanza che, grazie alla loro presenza capillare sul territorio, sono quotidianamente al fianco delle imprese, assistendole anche nei rapporti con le amministrazioni. Posizione privilegiata per acquisire informazioni utili ad alimentare un confronto costruttivo con il decisore.

Proprio per rafforzare la capacità della nostra Confederazione di contribuire positivamente al perfezionamento del processo decisionale, è stato istituito un *Osservatorio CNA Burocrazia*, quest'anno giunto alla VI edizione.

L'Osservatorio rappresenta uno strumento unico nel suo genere, consentendo di indagare il fenomeno da ogni punto di vista, da quello più in superficie (l'adempimento) a quello più in profondità (l'assetto politico-istituzionale).

In tal senso, prima di entrare nel merito del Rapporto 2025, è utile provare a identificare per parole chiave alcuni elementi di contesto che risultano condizionanti ai fini dell'efficacia delle politiche di semplificazione.

**Proporzionalità.** È di primaria importanza che le scelte regolatorie siano improntate al rispetto del principio della proporzionalità degli adempimenti e di adeguatezza in relazione alle dimensioni dell'impresa e alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Un Paese il cui tessuto produttivo è largamente costituito da micro e piccole imprese deve necessariamente adottare modelli e standard normativi che tengano conto di tale specificità, proporzionando gli oneri burocratici in ragione della tipologia dei destinatari. Ciononostante, il ricorso a provvedimenti a "taglia unica", solitamente a misura delle realtà



produttive più strutturate, rappresenta un'abitudine ricorrente del legislatore, a cui si collegano inevitabili effetti distorsivi per il sistema. Si pensi, in via esemplificativa, alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a quella ambientale, norme ragionate sulle caratteristiche di poche imprese devono, nella pratica, essere (ri)adattate per la quasi totalità della platea di riferimento. Occorre ribaltare la prospettiva, calibrando con maggiore accuratezza la sfera applicativa delle disposizioni.

**Attuazione.** La costruzione di un quadro regolatorio organico, chiaro e privo di sovrapposizioni richiede, in primis, che l'adozione di ogni provvedimento sia seguita dalla concreta attuazione delle disposizioni. I principi contenuti nelle norme devono tradursi in fatti per i destinatari. Al contrario, è ricorrente l'atteggiamento di svilire il carattere prescrittivo delle leggi, che si manifesta attraverso una sostanziale rinuncia all'attuazione, vista come via di fuga di fronte alle difficoltà connesse all'implementazione. Una sorta di gioco dell'oca in cui, per provare ad aggirare l'ostacolo, si finisce frequentemente per adottare nuovi provvedimenti sulla medesima materia. Tale modalità schizofrenica di affrontare i problemi, crea aspettative (effetto annuncio) il più delle volte disattese nel momento di scaricare a terra gli effetti. Sul punto, l'attuazione dei principi e delle indicazioni previste nello Statuto delle imprese, legge n. 180 del 2011, rappresenta probabilmente l'esempio più emblematico.

**Monitoraggio.** Come sopra richiamato, non basta adottare buoni provvedimenti se non viene misurata l'effettiva capacità degli stessi di fornire le risposte attese da cittadini e imprese. In questo senso, la fase dell'implementazione e il relativo monitoraggio sono di primaria importanza per calibrare al meglio la portata dei provvedimenti. Le norme, alla prova dei fatti, devono essere calate nella realtà e risultare aderenti alle diverse fattispecie. Un processo sartoriale nel quale si procede ai ritocchi e agli aggiustamenti sul capo soltanto dopo che l'abito sia stato indossato dal soggetto per cui è stato realizzato. Nonostante la sequenza logica descritta appaia incontrovertibile, non di rado il legislatore torna ad occuparsi della stessa materia a prescindere dall'analisi delle evidenze scaturite dall'applicazione della norma. Va sottolineato, inoltre, che per disporre compiutamente delle informazioni relative alla fase di monitoraggio, è fondamentale coinvolgere nel processo decisionale i rappresentanti di interessi, a partire da quelli più qualificati come le associazioni di categoria.



**Certezza.** Fare affidamento su un sistema regolatorio stabile, che cambia nel tempo in funzione di una naturale evoluzione del contesto di riferimento, è un importante elemento di fiducia. Si pensi al caos normativo che ha segnato la materia dei bonus edilizi. Le complicazioni nella gestione delle procedure per la fruizione degli incentivi connessi alla riqualificazione degli immobili sono da ricondursi principalmente alla precarietà del quadro normativo, modificato decine di volte. Addirittura, in diversi momenti è risultato lampante il disallineamento tra la successione temporale delle norme e la conoscenza (consapevolezza) del portato applicativo degli interventi precedenti. Un affastellamento disordinato contrassegnato da un equilibrio assai precario dell'edificio regolatorio in costruzione che, di fatto, ne ha limitato l'agibilità e penalizzato l'efficienza.

**Collaborazione.** La complessità dell'apparato legislativo-amministrativo, che vede il coinvolgimento di diversi attori politico-istituzionali, dal livello europeo a quello locale, richiede, quale prerequisito per il buon funzionamento del processo decisionale, la leale collaborazione tra i soggetti coinvolti. Per comprendere la valenza di tale affermazione basta fare riferimento al Titolo V della Costituzione e al riparto di competenze ivi previsto. Materie come l'artigianato, il commercio, il turismo, pur appartenendo alla potestà esclusiva delle Regioni, non è immaginabile che possano essere disciplinate unicamente all'interno di tali confini. È di tutta evidenza, infatti, che vi sono alcuni profili di carattere trasversale, come ad esempio la concorrenza, la cui disciplina va necessariamente ricondotta all'ambito nazionale, in stretto collegamento con i principi comunitari. Insomma, non è sufficiente fermarsi ad una prima lettura degli assetti istituzionali, in quanto l'intelaiatura delle competenze è ben più articolata, presentando vari punti di snodo. Ed è fondamentale che detti snodi, assimilabili a camere di compensazione, funzionino correttamente per superare sovrapposizioni e contrasti. Al riguardo, un esempio è il sistema delle Conferenze, che nel nostro ordinamento costituisce il perno di raccordo dei rapporti tra Stato, Regioni e Enti Locali. Ebbene, va detto senza infingimenti, ad oggi non ha dato prova di buon funzionamento. Si prenda in considerazione il tema della formazione professionale legata allo svolgimento di attività come gli installatori di impianti da fonti di energia rinnovabili. L'installatore, a seconda della Regione in cui si trova, dovrà frequentare corsi di aggiornamento con durate diverse, che variano da 16 a 32 ore.



Sarebbe sufficiente un accordo in sede di Conferenza Unificata per fissare standard formativi omogenei sul territorio nazionale. Per questo, va rafforzata la collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, superando l'attuale modalità a carattere intermittente. Parimenti, va reso più trasparente il processo decisionale in tali sedi, anche attraverso il coinvolgimento strutturato degli stakeholder, come le associazioni datoriali.

**Digitalizzazione.** L'utilizzo di strumenti informatici, in particolare piattaforme, presenta significative opportunità di semplificazione sia sul lato dell'assolvimento degli obblighi sia per quanto concerne il rapporto con gli uffici pubblici. Tuttavia, occorre sgomberare subito il campo dall'equivoco di fondo che la mera trasformazione di un modulo da cartaceo a digitale rappresenti una semplificazione di per sé. Non è così. Il tema è che l'acquisizione di informazioni in modalità digitale deve consentire la gestione delle stesse ottimizzando le potenzialità offerte dalla tecnologia: non devono essere richieste informazioni già in possesso dalle pubbliche amministrazioni (principio del Once only). Diversamente, siamo di fronte a una duplicazione dal cartaceo al telematico. Un ulteriore aspetto sul quale c'è ancora bisogno di affinare l'impostazione è la proliferazione di piattaforme per il caricamento di dati, che spesso non segue lo schema logico-funzionale basato sulla interoperabilità. Le piattaforme devono dialogare tra loro, devono scambiarsi informazioni, consentendo agli operatori di disporre dei dati già caricati ed acquisiti. Si pensi al catasto regionale degli impianti termici, ogni Regione ha la sua piattaforma che, non dialogando con le altre, non consente di utilizzare i dati complessivamente disponibili sui consumi delle abitazioni. Informazioni che risulterebbero particolarmente preziose per orientare le policy sulla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.

**Standardizzazione.** Con riferimento ai diversi aspetti sin qui richiamati, vale la pena evidenziare che non mancano esempi virtuosi, buone pratiche, presenti nei vari livelli del sistema istituzionale e amministrativo. Occorre mettere le best practice a fattor comune, superando l'attuale contesto a macchia di leopardo. I comportamenti e le esperienze virtuose devono diventare gli standard di riferimento dell'intero sistema. In quest'ottica, soggetti come CNA, con una presenza capillare sul territorio, possono svolgere un ruolo molto importante, sia nell'individuazione delle buone pratiche che nella diffusione delle stesse, sensibilizzando a seguire prassi virtuose registrate in altri ambiti, si pensi a due comuni limitrofi, piuttosto che ai comportamenti difforni delle Regioni.



**Competenza.** Ultimo, non certamente per importanza, è il tema delle competenze, che ricomprende e abbraccia tutti gli altri. L'efficiente governo della miriade di rapporti che caratterizzano le società moderne non può esimersi dalla selezione e dalla gestione del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni secondo criteri effettivamente in grado di assolvere l'alto compito a cui è chiamato. Il buon funzionamento della macchina amministrativa incide in modo consistente sulla capacità competitiva del tessuto produttivo e, più in generale, del Paese. Del resto, i competitor delle nostre imprese non sono soltanto realtà imprenditoriali estere bensì "sistemi Paese" che queste hanno alle spalle.

Il VI Rapporto Burocrazia CNA, attraverso un'analisi puntuale di 100 fattispecie connesse ad aspetti del groviglio burocratico, non si limita soltanto a indicare i nodi da sciogliere, ma traccia una trama più articolata sulle leve da attivare per traguardare soluzioni strutturali in grado favorire lo sviluppo economico. Il nostro obiettivo è duplice, da una parte, fornire al legislatore un set di proposte di semplificazione di immediata realizzazione e, dall'altra, indicare aree d'intervento sulle quali concentrare l'attenzione di tutti i soggetti interessati.

La semplificazione, infatti, contrariamente a quanto potrebbe far pensare una lettura superficiale del fenomeno, attiene soltanto marginalmente all'assolvimento di un onere amministrativo, di un adempimento. Sebbene nell'immaginario collettivo la burocrazia evochi pile di carte, labirinti, selve oscure, quest'ultime sono rappresentazioni o, meglio, esemplificazioni di una problematica con radici più profonde, che affondano nel terreno e si intrecciano saldamente con altri ambiti della sfera giuridica, economica e sociale.

Per queste ragioni, il VI Rapporto pur concentrandosi, apparentemente, su aspetti settoriali (orafi, meccatronici, falegnami, impiantisti, tessile, abbigliamento, odontotecnici, edili, trasportatori, ecc.) richiama l'attenzione sul governo di alcune grandi sfide del nostro tempo: la **concorrenza**, la **doppia transizione green e digitale**, **l'innovazione**, il **policentrismo decisionale**. In tal senso, la semplificazione - o contrasto alla cattiva burocrazia - rappresenta uno dei fattori decisivi, soprattutto per le piccole imprese, per essere soggetti attivi delle grandi trasformazioni in corso.



## LA PLATEA DEI POTENZIALI BENEFICIARI DELLE PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

La maggior parte delle proposte di semplificazione amministrativa che vengono presentate in questo lavoro sono state individuate a partire da problematiche che caratterizzano specifici ambiti di attività imprenditoriale. Accanto dunque al set di proposte di cui possono beneficiare tutte le imprese a prescindere dal settore di attività, è possibile descrivere puntualmente la platea dei soggetti sui quali le proposte a carattere settoriale generano potenziali benefici in termini di semplificazione.

Nella sottostante tavola 1 si riportano i 29 settori ai quali afferiscono le proposte di semplificazione che sono state elaborate, con i relativi codici Ateco, il numero delle imprese e quello degli addetti coinvolti.

Nel complesso, si può stimare che la platea delle imprese che possono beneficiare di una o più delle misure di semplificazione settoriale che sono state elaborate sia composta di circa 830mila operatori che impiegano complessivamente non meno di 3,6 milioni di addetti. In termini percentuali l'impatto di queste misure interessa poco meno del 18% delle imprese attive nel Paese e del 20% degli addetti.

**Tav.1 – Imprese e addetti dei settori d'impresa interessati dalle proposte di semplificazione** (valori assoluti, 2022) (\*)

SETTORI DI ATTIVITA	CODICI ATECO*	IMPRESE ATTIVE	ADDETTI
Prodotti alimentari	10	49725	416857
Prodotti tessili	13	11495	108515
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	14	28535	192446
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)	15	13242	145032
Costruzioni di navi e imbarcazioni	301	1622	33007
Fabbricazione di mobili per arredo domestico	31091	5381	30779
Oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi	3212	5429	27279

(\*) I codici utilizzati fanno riferimento alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022)  
Fonte: Area Studi e Ricerche CNA, 2025



SETTORI DI ATTIVITÀ	CODICI ATECO *	IMPRESE ATTIVE	ADDETTI
Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)	32502	13613	25239
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	412	114054	367078
Pulizia generale di edifici	8121	31864	362531
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione	432	143868	516271
Riparazioni meccaniche di autoveicoli	45201	34605	99879
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	45203	5154	11384
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	45202	18828	62545
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	45204	6318	18262
Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente	4932	26349	39817
Altri trasporti terrestri di persone	4939	3456	41999
Trasporto di merci su strada	4941	57434	380620
Alberghi e strutture simili	551	22513	214031
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni	552	34582	76197

(\*) I codici utilizzati fanno riferimento alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022)

Fonte: Area Studi e Ricerche CNA, 2025



SETTORI DI ATTIVITÀ	CODICI ATECO *	IMPRESE ATTIVE	ADDETTI
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore	59	9537	32943
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi	71202	5798	21809
Attività di riprese fotografiche	74201	15678	17544
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali	93292	4951	18060
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	9522	3092	6415
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	9601	15190	45096
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	9602	135968	276828
Tatuatori	960902	7605	9728
Restauratori	900302	3574	9000
<b>Totale imprese e addetti nei settori considerati</b>		<b>829.460</b>	<b>3.607.190</b>
<b>Quota di imprese/lavoratori beneficiati dalle misure di semplificazione</b>		<b>17,9</b>	<b>19,8</b>

(\*) I codici utilizzati fanno riferimento alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022)

Fonte: Area Studi e Ricerche CNA, 2025



Determinare il “peso” della burocrazia per le imprese, in termini di tempo-lavoro da dedicare alle pratiche, è operazione assai complessa. Numerosi sono infatti gli elementi che ne determinano la variabilità. Tra questi in primo luogo occorre considerare il settore di attività delle imprese, posto che la normazione, gli obblighi, gli adempimenti possono essere molto diversi. A ciò occorre poi aggiungere il territorio di insediamento, in quanto anche le Regioni e gli stessi enti territoriali provvedono a regolare le scelte e i comportamenti delle imprese innalzando in modo differenziale il carico burocratico.

Infine, è opportuno considerare che il “peso” della burocrazia si esercita in misura diversa sulle imprese anche in base alla loro dimensione.

Per le realtà sufficientemente strutturate gli adempimenti hanno generalmente un peso inferiore rispetto a quello che grava sulle micro e piccole imprese. Ciò dipende essenzialmente dalle economie di scala: le imprese più grandi dispongono infatti di personale che pur svolgendo altre e diverse mansioni può destinare alle pratiche burocratiche una quota del proprio tempo-lavoro.

Inoltre, non solo le micro e piccole imprese soffrono maggiormente la burocrazia non potendo disporre di risorse umane da destinare al disbrigo delle pratiche, ma risultano più vulnerabili a eventuali ritardi o errori ed alle relative sanzioni amministrative.

Ciononostante, un esercizio di stima complessiva è certamente possibile, soprattutto se non si pretende di accertare i costi vivi della burocrazia (si pensi alle consulenze specialistiche o all’acquisto dei diversi applicativi) ma ci si limita a valutare il tempo-lavoro che mensilmente o annualmente le imprese dedicano alle pratiche richieste per l’esercizio della loro attività.

Tra queste - in un elenco inevitabilmente incompleto - vanno certamente considerati:

- gli adempimenti fiscali (come la dichiarazione IVA, la contabilità, la dichiarazione dei redditi, ecc.), peraltro in continua evoluzione nel nostro Paese, con un aumento significativo dell’impegno per la conformità;
- l’ottenimento dei permessi e le licenze ad operare, procedure spesso complesse anche perché coinvolgono diversi livelli di governo (locale, regionale, nazionale);
- il rispetto delle normative sul lavoro (contratti, retribuzioni, ferie, permessi, sicurezza, previdenza, ammortizzatori, welfare aziendale, ecc.);
- la gestione delle pratiche ambientali (rifiuti, imballaggi, emissioni atmosferiche, idriche e acustiche, ecc.);
- le pratiche connesse agli appalti pubblici, per tutte le aziende che lavorano con la pubblica amministrazione.



A tutto ciò si aggiunga che il contesto in cui operano attualmente le imprese è fortemente caratterizzato da un consistente "ritorno dello Stato nell'economia" – sia pure in forme diverse dal passato - in gran parte determinato dall'esigenza di fornire contemporaneamente stimoli alla crescita e protezione agli operatori di mercato. L'inevitabile accesso delle imprese alla "bonus-economy" (la cui valutazione non è oggetto di questo studio) risulta anch'esso fortemente caratterizzato da un impegno burocratico per i soggetti che intendono beneficiare delle misure incentivanti o di protezione. Si consideri, inoltre, che questo avviene anche quando il beneficiario finale delle misure non è l'impresa ma i clienti che ad essa si riferiscono (si pensi, al riguardo ad alcune categorie di bonus per l'efficientamento energetico degli edifici).

Pur con queste premesse e questi distinguo, l'Area Studi e Ricerche di CNA ha calcolato una stima del carico burocratico medio partendo da una rilevazione diretta presso un campione di oltre 1.000 imprese associate, alle quali è stato chiesto di indicare le ore di tempo che impiegano mensilmente per far fronte al carico amministrativo (adempimenti, permessi, tenuta registri, pratiche, ecc.) necessario al corretto funzionamento dell'azienda. Nella tabella 1 si sintetizzano i principali risultati ottenuti, dai quali si evince che il tempo medio che le imprese devono destinare agli adempimenti burocratici in tutte le loro differenti accezioni è di circa 313 ore/uomo ogni anno. Tradotto in termini di costo/lavoro si tratta di una media di circa 9.210 euro per ogni impresa a prescindere dal settore e della dimensione aziendale.

**Tav. 2 – Il costo della burocrazia per le imprese italiane**

Tempo medio di lavoro dedicato dalle imprese alle pratiche burocratiche (ore/mese)	Tempo medio di lavoro dedicato dalle imprese alle pratiche burocratiche (ore/anno)	Costo aziendale medio di 1 ora di lavoro (Euro) (Istat, 2020)	Costo medio annuo pratiche burocratiche per le imprese (Euro)
26,1	313,3	29,4	9.210,3

Fonte: Area Studi e Ricerche CNA



A partire da questi dati è possibile valutare l'impatto della burocrazia sull'insieme delle imprese italiane (4,6 milioni secondo gli ultimi dati Istat) nella misura di quasi 43 miliardi di euro/anno. Si tratta di una cifra importante, che supera il 2% del Pil nazionale.

Naturalmente la maggior parte dei processi amministrativi a cui le imprese sono chiamate ad attendere trova ragion d'essere nell'esigenza di regolare i loro rapporti con la pubblica amministrazione sul fronte legale e fiscale, di trasparenza, di sicurezza e di responsabilità nei confronti dei consumatori, di tutela della concorrenza, di protezione dell'ambiente, ecc.

Il costo complessivo per il soddisfacimento di queste esigenze potrebbe però essere ridotto eliminando o semplificando quelle procedure che non trovano una reale corrispondenza nella tutela degli interessi collettivi descritti e che gravano non solo sulle imprese ma sulla pubblica amministrazione stessa. E' il caso, ad esempio, di obblighi di adempimento nati in passato ma superati dall'evoluzione normativa o semplicemente non più necessari ad affrontare le problematiche che ne avevano suggerito l'adozione.

Le **100 proposte di semplificazione** contenute in questo studio, si incardinano a pieno titolo in queste fattispecie, e la loro adozione abbatterebbe il carico amministrativo senza danno alcuno per i cittadini, per l'erario e per la pubblica amministrazione in genere, per il contesto economico, sociale e ambientale in cui le imprese operano.

Ipotizzando prudenzialmente che l'adozione di ognuna delle 100 proposte contribuisca a ridurre il tempo/lavoro delle imprese e dei loro dipendenti di sola mezz'ora, il tempo medio che le imprese dovrebbero dedicare alle pratiche burocratiche si ridurrebbe di 50 ore/anno scendendo da 313 a 263. In termini di costi questo significherebbe portare il carico medio per le imprese a 7.751 euro/anno, con un risparmio netto di 1.459 euro per ogni impresa.

Nel complesso si determinerebbe un abbattimento significativo del "costo complessivo della burocrazia" che passerebbe da 43 a circa 36,2 miliardi di euro/anno riducendo l'incidenza sul Pil all'1,7%.



Per agevolare la consultazione delle 100 proposte di semplificazione, è stato realizzato un indice tematico che le ordina sulla base di criteri omogeni, seguito dalle singole schede con gli approfondimenti.

L'indice tematico, già da un primo impatto visivo, restituisce la complessità del lavoro, le cui tessere sono incastonate all'interno di un mosaico che rappresenta una figura pittorica dalle molteplici sfumature cromatiche. Le proposte sono raggruppate in due macroaree: una di **Sistema**, con portata e impatto che interessano larga parte del tessuto economico-amministrativo, e l'altra dedicata ai **settori produttivi**. Entrambe sono, a loro volta, suddivise in specifiche aree d'intervento caratterizzate dalla puntualità delle misure ivi contenute, che individuano accuratamente i nodi da sciogliere.

Successivamente, seguendo lo schema logico-funzionale dell'indice, sono riportate le singole proposte, realizzate secondo un medesimo modello:

- **Problema**
- **Proposta**
- **Modifica normativa**
- **Focus.**

Il primo box, *Problema*, attiene alla descrizione della criticità rilevata, il secondo, *Proposta*, enuncia la soluzione della problematica che, la *Modifica normativa*, declina in intervento emendativo. L'ultima parte della scheda, in taluni casi, si conclude con il *Focus* su: adempimenti richiesti, enti coinvolti, oneri che gravano sulle imprese (costi e tempi), risparmi riferiti alla semplificazione attesa.



# INDICE DELLE PROPOSTE

## PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA

<b>TITOLI ABILITATIVI E AVVIO ATTIVITÀ</b>		27
<b>1</b>	Insegne di esercizio - Semplificazione regime abilitativo	28
<b>2</b>	Abrogazione della dichiarazione di industria insalubre	32
<b>3</b>	Produzione di energia da fonti rinnovabili- Semplificazione titolo abilitativo	34
<b>4</b>	Dehors - Semplificazione titolo abilitativo	36
<b>5</b>	Meccatronici – Semplificazione regime abilitativo	38
<b>6</b>	Tatuaggio e piercing – Introduzione del titolo abilitativo	41
<b>7</b>	Autorizzazione unica per le imprese che lavorano nei porti	42
<b>8</b>	Avvio più facile per impianti fotovoltaici fino a 50 KW	45
<b>MODULI STANDARD</b>		47
<b>9</b>	Autorizzazione Unica Ambientale – Adozione modulistica nazionale	48
<b>10</b>	Attività artigiane - Completamento della modulistica unica	51
<b>11</b>	Installatori fonti energie rinnovabili - Specifiche di interoperabilità per attestato sull'aggiornamento	55
<b>DIGITALIZZAZIONE E PIATTAFORME</b>		57
<b>12</b>	Imprese e PA - Sportello Unico Integrato	58
<b>13</b>	Autorizzazione Unica Ambientale - Portale unico per ogni Regione	62
<b>14</b>	Appalti – Registro unico nazionale fornitori economici	64
<b>15</b>	Istituzione della Banca Dati Nazionale delle opere cinematografiche	67
<b>16</b>	Gestione PFU - Portale Unico Coordinamento Ritiri	70
<b>17</b>	Dichiarazione di conformità: Portale Unico Nazionale	72
<b>18</b>	Istituzione catasto nazionale impianti termici	76



<b>CONTROLLI</b>		77
<b>19</b>	Valutazione del rischio basso micro imprese	78
<b>20</b>	Verifica più veloce delle attrezzature di lavoro	79
<b>21</b>	Ravvedimento operoso per presentazione tardiva del modello unico di dichiarazione ambientale	82
<b>MERCATO, APPALTI E CONCORRENZA</b>		83
<b>22</b>	Semplificazione delle condizioni per l'iscrizione all'albo da parte delle s.r.l. pluripersonali artigiane	84
<b>23</b>	Libero svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana	87
<b>24</b>	Appalti - Suddivisione in lotti a misura di piccola impresa	90
<b>25</b>	Appalti – Maggiore trasparenza della documentazione di gara	92
<b>26</b>	Appalti - Ampliamento ai non aggiudicatari del criterio di rotazione	94
<b>27</b>	Appalti - Ambasciatore delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti	95
<b>28</b>	Appalti- Prezzari regionali anche per il restauro	97
<b>29</b>	Cabina di regia appalti pubblici – Più trasparenza nell'attività di monitoraggio	98
<b>30</b>	Garanzia di partecipazione delle microimprese e promozione delle imprese di prossimità per l'assegnazione delle concessioni balneari	99
<b>31</b>	Semplificazioni ai fini della commisurazione dell'indennizzo a favore del concessionario uscente	102
<b>32</b>	Semplificazioni nei rapporti tra concessionario uscente e subentrante nella titolarità di concessioni demaniali marittime	105
<b>33</b>	Dehors – Ampliamento legge di riordino alle imprese artigiane	107
<b>LAVORO E SALUTE E SICUREZZA</b>		108
<b>34</b>	Rapporto di lavoro- Eliminazione richiesta di documenti e informazioni già in possesso della PA	109
<b>35</b>	Contratti a tempo determinato – Superamento incertezze della definizione del periodo di prova	110



<b>36</b>	SSL - Formazione semplificata per i collaboratori familiari	112
<b>37</b>	SSL – Ampliare soggetti abilitati ad effettuare il corso di formazione sul primo soccorso	115
<b>38</b>	SSL – Esenzione della nomina del preposto nelle micro imprese	116
<b>39</b>	SSL - Esenzione nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale nelle s.n.c. con solo soci lavoratori	118
<b>40</b>	SSL – Ripristino comunicazione per l'utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei	120
<b>FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE</b>		122
<b>41</b>	Installatori FER - Standard formativo corso di aggiornamento	123
<b>42</b>	Estetica e acconciatura - Coordinamento leggi di settore con i percorsi di istruzione e formazione professionale	125
<b>43</b>	Tecnici manutentori presidi antincendio - Semplificazione abilitazione	127
<b>44</b>	Accreditamento F-GAS persone fisiche - Semplificazione rinnovo certificazione	129
<b>45</b>	Responsabile tecnico di tintolavanderia - Semplificazione corsi di qualifica	131
<b>46</b>	Ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli a motore - Semplificazione disciplina formazione	134
<b>PRIVACY E TRASPARENZA</b>		137
<b>47</b>	Eliminazione comunicazione degli obblighi di trasparenza per sovvenzioni pubbliche	138
<b>48</b>	Semplificazione degli obblighi di notifica e comunicazione delle violazioni dei dati per le microimprese	140
<b>49</b>	Estensione del legittimo interesse alle micro imprese per le attività di marketing diretto	143
<b>50</b>	Semplificazione nomina responsabile del trattamento per micro imprese	146
<b>INNOVAZIONE</b>		148
<b>51</b>	Start up innovative - Ampliamento dei settori economici	149



<b>52</b>	Start up innovative - Semplificazione dei titoli di studio dei dipendenti e collaboratori	150
<b>53</b>	Start up innovative - Estensione delle forme giuridiche	151
<b>54</b>	Pmi innovative - Requisiti più flessibili	152

### PARTE II - PROPOSTE DEI SETTORI PRODUTTIVI

<b>INSTALLATORI DI IMPIANTI</b>		154
<b>55</b>	Qualificazione installatori impianti da fonti di energie rinnovabili	155
<b>56</b>	Ascensoristi – Modalità più snelle per il rilascio del patentino	156
<b>57</b>	Meno burocrazia per l'accatastamento degli impianti fotovoltaici fino a 20 KW	158
<b>58</b>	Semplificazioni in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici	160
<b>AUTOTRASPORTO</b>		164
<b>59</b>	Semplificazioni per l'accesso alla professione di trasportatore	165
<b>60</b>	Concomitante adibizione a uso terzi e a uso proprio di un veicolo della medesima impresa	167
<b>61</b>	Valorizzazione dell'esperienza di navigazione di acque interne	169
<b>62</b>	Accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci	171
<b>63</b>	Adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi	173
<b>64</b>	Attuazione dell'archivio nazionale delle strade tramite ricorso all'IA	175
<b>65</b>	Meccanismo di automatico riconoscimento a titolo di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità	177
<b>66</b>	Riconoscimento ad effetto immediato del credito d'imposta sul gasolio per autotrazione	179
<b>67</b>	Superamento della sospensione breve per le violazioni collegate alla durata di guida	182



<b>TRASPORTO PERSONE, BUS, TAXI, NCC</b>		184
<b>68</b>	Il RENT come mezzo di superamento delle anagrafi comunali del trasporto locale non di linea	185
<b>69</b>	Esenzione dei conducenti di taxi ed NCC dal divieto di utilizzo di dispositivi elettronici durante il servizio	187
<b>70</b>	Obbligatorietà delle clausole di non concorrenza nei rapporti tra cooperativa e socio licenziatario o autorizzato	189
<b>71</b>	Possibilità di utilizzo di impianti pubblici per la distribuzione del carburante da parte di imprese private del TPL	191
<b>72</b>	Razionalizzazione dell'accesso degli NCC nei comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale	193
<b>73</b>	Semplificazione del rapporto di lavoro nella sostituzione alla guida e valorizzazione del contratto di gestione	195
<b>74</b>	Semplificazione dell'obbligo di compilazione e tenuta foglio di servizio elettronico NCC	197
<b>75</b>	Sicurezza dei minori e semplificazione delle regole tecniche sul trasporto scolastico	199
<b>76</b>	Superamento dell'obbligo NCC del rientro nella propria rimessa in continuità di servizio	201
<b>CENTRI DI REVISIONE</b>		204
<b>77</b>	Adeguamento automatico della tariffa per le revisioni eseguite dalle officine autorizzate	205
<b>78</b>	Razionalizzazione della periodicità dei controlli sulla capacità finanziaria delle officine autorizzate	207
<b>ACCONCIATORI ED ESTETISTI</b>		209
<b>79</b>	Regole più semplici per l'affitto di cabina e poltrona	210
<b>80</b>	Semplificazione disciplina responsabile temporaneo	212
<b>81</b>	Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti-Esclusione del settore benessere	214
<b>AUDIOVISIVO</b>		215
<b>82</b>	Registro delle opere cinematografiche e audiovisive - Proporzionalità adempimenti alla dimensione d'impresa	216



<b>83</b>	Modello unico di certificazione dei contributi	218
<b>84</b>	Modulo standard nazionale per rendicontazione spese	221
<b>MODA (TESSILE, ABBIGLIAMENTO E CALZATURE)</b>		225
<b>85</b>	Valorizzazione value chain cap per le micro imprese	226
<b>86</b>	Definizione di rifiuto tessile	228
<b>87</b>	Sottoprodotto – Semplificazione requisiti per la dimostrazione	231
<b>88</b>	Sottoprodotto – Chiarimento sul requisito della normale pratica industriale	235
<b>89</b>	Semplificazione del documento di trasporto ai fini della dimostrazione del sottoprodotto	236
<b>ALIMENTARE</b>		240
<b>90</b>	Abrogare il registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta	241
<b>91</b>	Consentire il consumo sul posto per le imprese artigiane alimentari	243
<b>92</b>	Microbirrifici artigianali - Semplificazioni svolgimento attività	245
<b>93</b>	Materiale a contatto con gli alimenti – Proporzionalità delle sanzioni per micro imprese	247
<b>94</b>	Semplificazione autodichiarazione per i controlli sugli alimenti	249
<b>95</b>	Eliminazione del contributo alla Stazione Sperimentale SSICA per le piccole imprese	251
<b>STRUTTURE RICETTIVE</b>		252
<b>96</b>	Semplificazioni per l'assegnazione del CIN locazioni turistiche	253
<b>97</b>	Marina resort – Linee guida per la classificazione	255
<b>ORAFI, FOTOGRAFI E ODONTOTECNICI</b>		259
<b>98</b>	Imprese orafe – Meno adempimenti per chi svolge anche l'attività di compro oro	260
<b>99</b>	Documenti di riconoscimento – Trasmissione digitale delle fototessere	262
<b>100</b>	Chiarimento sulla procedura di reclamo dei dispositivi medici	264



**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**TITOLI ABILITATIVI E AVVIO ATTIVITÀ**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



TITOLI ABILITATIVI E  
AVVIO ATTIVITÀ



# INSEGNE DI ESERCIZIO

Semplificazione regime abilitativo

## PROBLEMA

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23) è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Sono tuttavia consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada.

Il comma 1 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Lo stesso DPR, all'articolo 53, reca una dettagliata disciplina per l'autorizzazione al posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, che coinvolge numerosi enti locali, quali:

- Comune, che verifica la rispondenza ai regolamenti;
- Soprintendenza, se l'area è soggetta a vincolo storico, architettonico o culturale
- Regione, che definisce normative paesaggistiche se l'insegna rientra in piani territoriali specifici
- ANAS, che rilascia nulla osta per installazione su strade statali se l'insegna è visibile da strade statali o rientra in fascia di rispetto
- Provincia, che verifica il rispetto delle norme su viabilità provinciale
- Ente Parco o Riserva Naturale, che rilascia autorizzazione per aree protette
- Società autostradale, se l'insegna è nelle fasce di rispetto autostradali.



## INSEGNE DI ESERCIZIO

Semplificazione regime abilitativo

### PROBLEMA

La complessità della materia discende senza dubbio dalla quantità e dalla qualità degli interessi oggettivi e soggettivi giuridicamente tutelati toccati dalla stessa, che vanno dalla sicurezza stradale al principio di libertà di impresa.

La preminenza attribuita ai vari interessi coinvolti, può condurre i soggetti chiamati ad applicare le norme che regolano la materia a conclusioni diametralmente opposte.

L'interpretazione non univoca di tale normativa, che ha dato luogo in questi anni ad un dibattito giurisprudenziale, e l'eccessiva onerosità del procedimento di rilascio delle autorizzazioni provocano effetti negativi sui soggetti interessati (dagli esercizi di vicinato, alla Media e Grande Distribuzione, passando per i costruttori di insegne e al relativo indotto fino agli Enti Locali).

### PROPOSTA

Consentire l'installazione delle insegne con una semplice SCIA, definendo un quadro chiaro e uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando differenze tra i Comuni.

### MODIFICA NORMATIVA

Al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4, è sostituito con il seguente: "L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.";

b) al comma 5, dopo le parole "mezzi pubblicitari", sono inserite le seguenti "ad eccezione delle insegne di esercizio";



## INSEGNE DI ESERCIZIO

Semplificazione regime abilitativo

MODIFICA  
NORMATIVA

c) al comma 7, dopo le parole “qualsiasi forma di pubblicità”, sono inserite le seguenti “, con esclusione delle insegne di esercizio,” e le parole “ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.” sono soppresse;

d) al comma 13 *ter*, le parole “di insegne di esercizio” sono soppresse;

e) al comma 13 *quater*, le parole “di insegne di esercizio o” sono soppresse.

FOCUS

A seconda della zona in cui viene posizionata l’insegna, il numero degli enti coinvolti varia.

Per installare un’insegna in una zona semicentrale della città può essere richiesta l’autorizzazione così come la SCIA e l’ente di riferimento è il comune o il SUAP. Nel caso della SCIA occorrono solo i diritti di istruttoria e una breve descrizione dell’insegna. Se è richiesta un’autorizzazione, in base alla regolamentazione del comune sono previsti ulteriori allegati (istruttoria e tecnico per elaborati grafici) e il tempo medio di ottenimento è compreso tra 30 e 60 giorni.

Per installare un’insegna in una zona prospiciente l’autostrada o la strada statale, il numero degli enti aumenta perché entrano in gioco diversi beni giuridici, quali la concorrenza e la sicurezza stradale. Se l’insegna è visibile da un’autostrada il concessionario deve dare il nulla osta, se si trova su una strada statale occorre l’autorizzazione ANAS. Gli adempimenti richiesti sono: diritti comunali, nulla osta ANAS, istruttoria e sopralluogo, canone annuale ANAS, tecnico per pratiche e grafici; mentre i tempi medi per il rilascio del titolo variano da 60 a 90 giorni.

Quindi gli enti a cui chiedere l’autorizzazione sono:

- Comune,
- ANAS,
- Società Autostrade,
- Provincia.

Se l’insegna insiste in una zona tutelata da vincoli paesaggistici o storici, la procedura è più complessa, in quanto è necessario attendere anche i pareri vincolanti di Soprintendenza o Regione.



## INSEGNE DI ESERCIZIO

Semplificazione regime abilitativo

### FOCUS

Gli adempimenti richiesti sono:

- diritti comunali
- autorizzazione paesaggistica (se necessaria)
- nulla osta ANAS
- eventuale Soprintendenza
- elaborati grafici
- pratiche tecniche
- 

I tempi di ottenimento del titolo variano tra 90 e 120 giorni e gli enti coinvolti nella procedura sono:

- Comune
- Soprintendenza (se vincolo storico-artistico)
- Regione (se vincolo paesaggistico)
- ANAS (se strada statale)
- Ente Parco/Riserva (se in area protetta)

Se fosse prevista la SCIA in luogo della semplice autorizzazione, l'installazione dell'insegna potrebbe avvenire immediatamente dopo la presentazione della segnalazione, senza attendere i tempi dell'istruttoria.



TITOLI ABILITATIVI E  
AVVIO ATTIVITÀ



# ABROGAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INDUSTRIA INSALUBRE

## PROBLEMA

Prima dell'avvio di una nuova attività è necessario presentare una dichiarazione di industria insalubre, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Più precisamente, il titolare di un'attività produttiva (come falegnameria, lavanderia, autofficina, gommista, elettricista, laccatore, tipografo, ecc.) deve far pervenire al sindaco un preventivo avviso scritto almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'avvio dell'attività.

Tale comunicazione ha unicamente lo scopo di rendere edotto l'organo del nuovo insediamento produttivo, poiché non si tratta né di un atto di natura autorizzativa, né di silenzio assenso. Trascorso il lasso di tempo prescritto, il privato può legittimamente dare inizio all'attività. Al pari della SCIA, si prevede un controllo successivo da parte dell'ente pubblico.

Inoltre, per l'omessa comunicazione dell'avviso si ammette l'applicazione di una sanzione pecuniaria ma non la chiusura dell'attività, poiché per chiudere l'attività va accertato il carattere della pericolosità concreta della insalubrità dei locali.

## PROPOSTA

Eliminare la dichiarazione di industria insalubre, che si sostanzia nella presentazione di un modulo e dei relativi allegati.

L'obiettivo della semplificazione è ridurre i tempi degli adempimenti e per questo sembra assolutamente inutile chiedere agli imprenditori di aspettare ulteriori 15 giorni prima di avviare l'attività, dopo aver già atteso il completamento di tutti gli atti presupposti alla SCIA, tra cui quelli di carattere ambientale.

## MODIFICA NORMATIVA

Al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 216 è abrogato



## ABROGAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INDUSTRIA INSALUBRE

### FOCUS

Per un falegname che produce mobili o manufatti in legno, la dichiarazione di industria insalubre potrebbe essere necessaria se l'attività comprende uso di vernici, colle o solventi che generano emissioni in atmosfera, oppure se si produce una quantità significativa di polveri di legno (che possono essere pericolose per la salute respiratoria).

- Costi amministrativi di istruttoria circa 20-100 euro (varia in base al Comune).
- Parere ASL/ARPA se non è compreso nell'istruttoria varia da a 200-500 euro.
- Planimetria con layout dei macchinari e impianti (150-500 euro, se serve un tecnico).
- Relazione tecnica ambientale 500-2.000 euro, a seconda della complessità.
- Eventuale analisi delle emissioni per verificare il rispetto delle norme ambientali (300-1.500 euro, se richiesta una misurazione strumentale).
- Contratti per lo smaltimento dei rifiuti speciali (segatura, residui di vernici).
- Certificazione impianti (elettrico, aspirazione polveri, ventilazione, ecc.) 300-1.000 euro.
- Costi totali medi oltre 3000 euro, che in caso di eliminazione, considerando le duplicazioni di molti adempimenti si ridurrebbero die oltre la metà.



TITOLI ABILITATIVI E  
AVVIO ATTIVITÀ



# PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

## Semplificazione titolo abilitativo

### PROBLEMA

Il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ha operato il complessivo riordino della disciplina normativa che presiede ai regimi autorizzatori per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il decreto ha individuato tre diversi regimi amministrativi: l'attività libera, la procedura abilitativa semplificata e l'autorizzazione unica. Nella definizione del regime di attività libera (art. 7), il legislatore ha esteso il perimetro degli interventi ammessi attraverso il rimando all'Allegato A al decreto stesso, in cui sono specificamente elencati gli interventi per i quali non è richiesta l'acquisizione di permessi, autorizzazioni o di altri atti amministrativi di assenso. Tale impostazione è positiva, poiché fa ricomprendere in tale regime la maggior parte degli interventi che solitamente le piccole imprese realizzano.

Tuttavia, l'art. 7 dispone anche una importante esclusione, prevedendo il passaggio automatico dal regime di attività libera alla procedura abilitativa semplificata (PAS) qualora gli interventi di realizzazione degli impianti avvengano in zone interessate da uno o più vincoli.

Una disposizione che appesantisce notevolmente l'iter laddove interessa interventi considerati poco impattanti, tali da ricadere nelle casistiche dell'attività libera.

Gli interventi passerebbero infatti da un regime in cui non sono necessari documenti né comunicazioni a supporto ad uno in cui, al contrario, viene richiesto un set corposo di documentazione tecnica (es. elaborati tecnici, asseverazioni dei tecnici abilitati, cronoprogramma di realizzazione, ecc.) e l'attesa della decorrenza dei termini dal regime di PAS.

L'elenco degli interventi dell'Allegato A è finalizzato alla loro ammissione al regime di attività libera. Il passaggio automatico al regime di PAS ne snatura di fatto la logica di semplificazione sottostante, producendo un forte aggravio burocratico a carico dell'impresa.



# PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Semplificazione titolo abilitativo

**PROPOSTA**

Prevedere il passaggio automatico dal regime di attività libera a quello di PAS esclusivamente mediante l'acquisizione degli atti di assenso delle autorità preposte in conferenza di servizi (semplificata), anziché mediante svariati obblighi documentali.

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole “si applica il regime della procedura abilitativa semplificata” sono sostituite dalle seguenti “è richiesto un atto di assenso da parte delle autorità competenti da acquisire mediante apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.



TITOLI ABILITATIVI E  
AVVIO ATTIVITÀ



# DEHORS

## Semplificazione titolo abilitativo

### PROBLEMA

L'occupazione di suolo pubblico delle attività di produzione artigianale mediante dehors, siano esse in aree prospicienti al mare che nelle piazze e vie pregiate dei centri storici ma più in generale sull'intero tessuto urbano, sta sempre più rivestendo interesse per operatori economici, pubbliche amministrazioni, cittadini residenti. Tale forma di attività, oltre a scontare i limiti strutturali imposti all'interno dei locali, incontra numerose criticità e differenze a livello locale in merito alla possibilità di installarli o meno.

Nella risoluzione n.113325 del 4 luglio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico precisava che "l'occupazione di suolo pubblico nel caso di attività artigianali rientra nella potestà dell'ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo." Ed infatti, la situazione è variegata: si alternano puntuali regolamenti comunali sui dehors a nette preclusioni sul loro utilizzo, anche con un titolo abilitativo, poiché di spettanza delle sole attività commerciali di somministrazione.

Sul punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V n. 8474 del 23 ottobre 2024, ha messo in luce che i comuni hanno il potere di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici più snelli per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e, soprattutto, di conformarle nell'ottica della "sicurezza urbana", nell'accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina.

### PROPOSTA

Prevedere un'autorizzazione semplificata per l'occupazione di suolo pubblico delle attività artigianali di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.



**MODIFICA  
NORMATIVA**

Alla legge 16 dicembre 2024 n. 193, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

*“Articolo 26 bis Semplificazioni procedurali*

1. L'occupazione di suolo pubblico per le attività artigianali di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita è consentita previa autorizzazione semplificata da presentare allo Sportello Unico per le attività produttive.

2. L'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza, valuta la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti.

3. L'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

4. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.”



# MECCATRONICI

## Semplificazione regime abilitativo

TITOLI ABILITATIVI E  
AVVIO ATTIVITÀ

### PROBLEMA

Le attività appartenenti alle categorie meccanica-motoristica ed elettrauto sono state accorpate in un'unica nuova categoria denominata “meccatronica” dalla legge 224/2012.

Le imprese che, invece, alla data del 5 gennaio 2013 erano iscritte al Registro Imprese per una sola delle attività (meccanica/motoristica oppure elettrauto), possono continuare l'attività fino a luglio 2025. Entro questa data, peraltro prorogata più volte (al 2018, al 2023, al 2024 e infine al 2025), i responsabili tecnici delle imprese erano tenuti a conseguire l'abilitazione alla categoria mancante (meccanica - motoristica o elettrauto) tramite la frequenza con esito positivo di appositi corsi di formazione regionali della durata di 40 ore limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.

Il superamento del corso di 40 ore consente l'immediata qualificazione del responsabile tecnico all'abilitazione non posseduta, senza dover dimostrare esperienza lavorativa di almeno un anno per tale abilitazione.

La comunicazione dell'acquisizione della nuova qualifica non avviene con il medesimo iter nei vari comuni italiani.

Per la maggior parte dei casi è stata richiesta la presentazione di una SCIA al SUAP territoriale di riferimento alla stregua di una apertura ex novo dell'attività, con ulteriori costi, autorizzazioni e tempi per imprese che sono in attività, spesso da molti anni.

Peraltro, nella maggior parte dei casi non si tratta di una semplice SCIA, bensì di una SCIA unica (art. 19-bis comma 2, legge 241/1990), o condizionata (art. 19-bis comma 3, legge 241/1990), qualora per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche ovvero quando l'attività è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio del nulla osta.

Si va da 200 euro dei diritti di istruttoria ai quali vanno aggiunti i costi per gli allegati tecnici e le relazioni dei professionisti.



## MECCATRONICI

Semplificazione regime abilitativo

### PROBLEMA

Principali adempimenti richiesti con la Scia:

- SCIA,
- comunicazioni in CCIAA,
- variazione posizione Agenzia delle Entrate,
- INAIL,
- Attestato di fine corso,
- requisiti di onorabilità,
- requisiti professionali del responsabile tecnico,
- dati catastali,
- AUA emissioni in atmosfera,
- comunicazioni di impatto acustico,
- prevenzione incendi,
- comunicazione di industria insalubre,
- SCIA per insegna,
- planimetria,
- relazione tecnica,
- diritti di segreteria,
- idoneità dei locali,
- autorizzazione agli scarichi,
- certificato di destinazione d'uso dei locali.

### PROPOSTA

Semplificare il regime amministrativo per l'aggiornamento della posizione degli operatori già in attività, consentendo la presentazione di una comunicazione in camera di commercio.

### MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo "Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al periodo precedente, le imprese inviano una comunicazione alla Camera di commercio al fine di regolarizzare la posizione."



## MECCATRONICI

Semplificazione regime abilitativo

FOCUS

La maggior parte dei territori ha optato per la richiesta di una nuova SCIA al SUAP e di una contestuale comunicazione in Camera di commercio.

O meglio, in base alle circolari dettate dalle Camere di Commercio, si configura la nascita di una nuova attività, la meccatronica, e non una variazione dei requisiti professionali dell'attività già in essere.

Discorso a parte riguarda Firenze, in cui la Camera di commercio ha aggiornato d'ufficio e in automatico tutte le posizioni delle imprese iscritte come elettrauto e riparatore meccanico di auto, senza la presentazione di pratiche amministrative.

Il comune di Salerno oltre alla presentazione dei suddetti documenti, ha reso noti alcuni casi relativi ai comuni della provincia (Pontecagnano) nei quali in base ai nuovi piani regolatori, non è più prevista la possibilità di avviare una officina. In tali ipotesi per dirimere la questione e regolarizzare la posizione degli imprenditori è intervenuta la conferenza dei servizi, con un conseguente aumento dei costi di istruttoria e dei tempi di conclusione del procedimento.



TITOLI ABILITATIVI E  
AVVIO ATTIVITÀ



# TATUAGGIO E PIERCING

## Introduzione del titolo abilitativo

### PROBLEMA

Attualmente, l'attività di tatuaggio e piercing è regolata in modo eterogeneo a livello regionale e comunale, con differenze nell'iter autorizzativo che creano incertezze per gli operatori del settore.

Sebbene non esista una legge nazionale specifica per il settore, le attività di tatuaggio e piercing devono rispettare normative sanitarie specifiche, come le linee guida del Ministero della Salute.

Questo comporta una forte disomogeneità nei requisiti tra le diverse Regioni, sia relativamente alle ore di formazione, che con riferimento al regime amministrativo.

Nonostante il necessario rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitaria, alcune Regioni non richiedono la SCIA per l'avvio dell'attività, ma una semplice comunicazione.

### PROPOSTA

Definire il regime giuridico dell'attività di tatuaggio e del piercing. L'introduzione della SCIA semplifica e uniformare il regime amministrativo, garantendo un accesso chiaro e uguale su tutto il territorio nazionale.

### MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente "Articolo 26 *bis*. *Tatuaggio e piercing*.

Al fine di garantire uniformità amministrativa sul territorio nazionale per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, e in attesa di una disciplina normativa di settore, l'avvio di tali attività è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico del comune dove ha sede l'impresa, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

Le Regioni e i Comuni, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), garantiscono l'adozione di criteri uniformi per il controllo di tali attività, evitando disparità territoriali e garantendo standard minimi di sicurezza per gli operatori e i clienti."



TITOLI ABILITATIVI E  
AVVIO ATTIVITÀ



# AUTORIZZAZIONE UNICA PER LE IMPRESE CHE LAVORANO NEI PORTI

## PROBLEMA

L'art.68 del Codice della Navigazione, rubricato "Vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti", stabilisce che coloro che esercitano attività all'interno dei porti sono soggetti alla vigilanza del Comandante del porto. L'art.61 del Regolamento Attuativo del Codice prevede, inoltre, che i medesimi soggetti siano sottoposti all'iscrizione in registri e debbano munirsi di un certificato d'iscrizione conforme a un modello approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Tali prescrizioni autorizzative vengono oggi attuate in autonomia e con regole completamente diverse tra loro dalle singole autorità portuali.

Ciò determina, per un numero rilevante di piccole imprese - che svolgono usualmente, all'interno dei porti e delle aree demaniali in genere, attività di riparazione e/o manutenzione sulle imbarcazioni o altre attività di assistenza e servizio - aggravii burocratici e spesso onerosi.

Per ottenere l'autorizzazione all'accesso, alcune autorità portuali arrivano a richiedere fino a 20 documenti diversi. Un inutile e costoso onere, che nulla ha a che vedere con motivazioni di controllo e sicurezza nei porti.

## PROPOSTA

Al fine di ridurre drasticamente il peso degli oneri burocratici e di semplificare le procedure, è necessario uniformare il titolo abilitativo richiesto dalle autorità portuali per prestare attività all'interno dei porti, al fine di consentire all'impresa di non presentare ex novo la stessa istanza e poter lavorare in porti diversi.

## MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 16, dopo il comma 4 è inserito il seguente "4 bis. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la



## AUTORIZZAZIONE UNICA PER LE IMPRESE CHE LAVORANO NEI PORTI

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.”

La modulistica e le autorizzazioni richieste ex articolo 68 del Codice della Navigazione possono variare sensibilmente a seconda dell’Autorità di Sistema Portuale del territorio di riferimento.

Per quanto riguarda la modulistica, solitamente ogni autorità portuale ha previsto un proprio modulo, che può variare in base:

- alla tipologia di attività se manutenzione ordinaria, straordinaria, servizi tecnici portuali, cantieristica,
- alla durata dell’autorizzazione se temporanea per lavori specifici o permanente per attività continuative,
- alla localizzazione dell’intervento se in area demaniale portuale, a bordo nave, in specchi acquei,
- alla dimensione e al tipo di imbarcazione se si tratta di lavori su piccole imbarcazioni da diporto, navi commerciali o unità speciali.

Ciò detto, ogni autorità portuale ha proprie procedure, tempistiche e requisiti. Nello specifico, possono essere previsti: l’iscrizione preventiva in registri locali, una dichiarazione di compatibilità ambientale, un piano di sicurezza specifico e la documentazione tecnica sui lavori previsti.

Quanto alle tempistiche, alcune autorità portuali rilasciano autorizzazioni entro pochi giorni, altre possono richiedere settimane per valutare la compatibilità con la sicurezza portuale e l’impatto ambientale. Infine, alcune autorità portuali prevedono diritti amministrativi o cauzioni, altre applicano tariffe specifiche per determinati servizi.

Prendiamo l’esempio di un’impresa che si occupa della riparazione delle vele e svolge la propria attività a Genova e Savona, per cui rientra nella competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

L’impresa deve inoltrare domanda per accedere nei porti allo Sportello Unico Amministrativo. Il titolo abilitativo è valido per l’anno solare per il quale è rilasciato.

**FOCUS**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## AUTORIZZAZIONE UNICA PER LE IMPRESE CHE LAVORANO NEI PORTI

### FOCUS

Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento del titolo. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà essere presentata apposita istanza.

La stessa impresa opera anche nell'ambito di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che gestisce i procedimenti amministrativi relativi agli ambiti portuali della Spezia e di Marina di Carrara.

In questo caso, non c'è lo sportello unico, ma il procedimento è gestito esclusivamente tramite mezzo telematico e mediante l'inserimento dei dati e della prevista documentazione sull'apposito form online.

Il titolo abilitativo è valido per l'anno solare per il quale è rilasciato. Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento del titolo. In questo caso, però, l'istanza dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

L'impresa svolge attività anche in alcuni porti della Regione Toscana, principalmente a Viareggio – Marina di Campo – Porto Santo Stefano – Giglio. Risponde pertanto, per le attività svolte, all'Autorità Portuale Regionale.

In questo caso, non essendoci lo sportello unico, le richieste devono essere inviate tramite PEC. Il titolo abilitativo è valido per l'anno solare per il quale è rilasciato. Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti richiesti per l'assentimento del titolo. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno, dovrà essere presentata apposita istanza.

Infine, l'impresa opera su Livorno, che come Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia Isola risponde all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Anche qui bisogna fare apposita richiesta tramite PEC.



TITOLI ABILITATIVI E  
AVVIO ATTIVITÀ

# AVVIO PIU' FACILE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 50 KW

## PROBLEMA

L'art. 53 del Testo Unico sulle Accise (d.lgs. 504/1995), ai fini del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, individua tra i soggetti obbligati, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica che, a tal fine, devono essere muniti dell'apposita licenza fiscale di esercizio o, in alcuni casi particolari, della relativa autorizzazione. Pertanto sono tenuti a denunciare preventivamente la loro attività all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio in modo da ottenere la licenza. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti agli obblighi fiscali solo per potenze disponibili superiori ai 20 kW. Per questi soggetti vale l'obbligo di comunicazione di attività di officina elettrica affinché l'Agenzia delle Dogane attribuisca il codice ditta identificativo ai fini del censimento degli impianti. Per tali soggetti vale solo l'obbligo di comunicazione di attività.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore ai 20 KW, gli adempimenti richiesti ai fini della concessione della licenza fiscale sono numerosi, prevedendo non solo la semplice comunicazione di dati, ma anche la presentazione di documentazione tecnica relativa all'impianto e agli strumenti di misura utilizzati, oltre che il pagamento dei previsti oneri economici (inclusa la cauzione a garanzia del futuro pagamento dell'accisa).

## PROPOSTA

Innalzare a 50KW il limite di potenza per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili esentati dagli obblighi fiscali, anche in linea con alcune semplificazioni già introdotte in passato relative all'estensione del modello unico di comunicazione agli impianti con potenza fino a 50KW.

## MODIFICA NORMATIVA

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 52, comma 2, lettera a), le parole "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti "non superiore a 50 kW"



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## AVVIO PIU' FACILE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 50 KW

### FOCUS

Ai soggetti obbligati è generalmente richiesta anche l'installazione del contatore di produzione (sottoposto a suggellamento fiscale), in quanto autoconsumano tutta o parte dell'energia prodotta.

Ricevuta la documentazione, l'Ufficio competente provvede ad un sopralluogo per la verifica dell'impianto, durante il quale potrà prescrivere e/o adottare ulteriori misure. In caso di esito regolare della verifica, l'Ufficio rilascerà la licenza di esercizio a validità illimitata, salvo cessazione o revoca. Il procedimento deve comunque concludersi entro 60 giorni dal momento in cui viene presentata la richiesta.

Una volta ottenuta la licenza, i soggetti obbligati (impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza disponibile superiore a 20KW) sono tenuti a soddisfare anche una serie di adempimenti periodici:

- versamento del diritto di licenza annuale (23,24 euro per uso proprio);
- versamento dell'accisa e delle addizionali dovute per gli enti locali mediante rate costanti mensili entro il giorno 16 di ogni mese;
- presentazione della dichiarazione annuale di produzione e consumo, da trasmettere entro il 31 marzo dell'anno successivo, esclusivamente in via telematica tramite il servizio telematico doganale E.D.I.;
- comunicazione di eventuali variazioni societarie e del legale rappresentante, impiantistiche o dei consumi e della relativa accisa da versare;
- vidimazione del registro di produzione per le officine elettriche, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario;
- taratura periodica (triennale) dei contatori di produzione, per la taratura e la verifica della corretta inserzione del contatore di energia elettrica installato per contabilizzare l'energia prodotta.

**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**MODULI STANDARD**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



MODULI STANDARD



# AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Adozione modulistica nazionale

## PROBLEMA

Attualmente, la gestione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) presenta una significativa eterogeneità a livello regionale. Ogni Regione adotta moduli e procedure specifiche, creando una frammentazione che complica l'iter autorizzativo per le imprese operanti in più territori. Tali differenze comportano:

- l'aumento degli oneri amministrativi in quanto le imprese devono adattarsi a diverse modulistiche e requisiti documentali, incrementando tempi e costi per la preparazione delle istanze.
- disparità territoriali. Le differenze nelle procedure possono portare a interpretazioni divergenti delle normative ambientali, causando incertezze e possibili contenziosi.

Inoltre, la mancanza di una modulistica standardizzata ostacola l'implementazione di piattaforme telematiche integrate, rallentando il processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa.

## PROPOSTA

Adozione di una modulistica standardizzata per le AUA per una maggiore efficienza, trasparenza e uniformità nelle procedure ambientali, a beneficio sia delle imprese che delle amministrazioni pubbliche.

## MODIFICA NORMATIVA

Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente "5 *bis*. Al fine di garantire l'omogeneità e la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) su tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Conferenza Unificata, adotta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, una modulistica standardizzata obbligatoria per la presentazione delle istanze di AUA e per la gestione delle relative comunicazioni e integrazioni documentali. Le Regioni e gli enti competenti sono tenuti ad adottare esclusivamente la modulistica standardizzata, garantendone la disponibilità tramite le piattaforme telematiche regionali e il portale Impresa in un Giorno, in coerenza con i principi di digitalizzazione



# AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Adozione modulistica nazionale

MODIFICA  
NORMATIVA

FOCUS

e semplificazione amministrativa. Eventuali modifiche o integrazioni alla modulistica potranno essere effettuate esclusivamente con decreto ministeriale, previa consultazione della Conferenza Unificata.”

Di seguito alcune differenze volte ad evidenziare come, pur in presenza di una normativa nazionale comune, le Regioni possano adottare modelli e procedure specifiche per l'AUA, adattandole alle proprie esigenze territoriali e organizzative.

Ad esempio, la Lombardia ha sviluppato un modello unico regionale per la presentazione delle istanze AUA, disponibile in formato PDF. Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma telematica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti), è, inoltre, previsto un allegato tecnico specifico che accompagna la domanda, contenente dettagli tecnici sull'impianto e sulle emissioni.

La Toscana, invece, ha adottato una modulistica unificata per l'AUA, strutturata in diverse sezioni che coprono vari aspetti dell'impianto e delle attività svolte. Le istanze devono essere inviate attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), che integra la modulistica approvata con il decreto dirigenziale n. 17460 del 06/11/2018. La modulistica include schede dettagliate per diverse tipologie di emissioni e impatti ambientali, come Scarichi di acque reflue, Emissioni in atmosfera, Impatto acustico.

Attualmente ogni Regione adotta moduli specifici, con richieste di dati simili ma strutturate in modo diverso. La modulistica può differenziarsi anche a livello comunale, soprattutto per quanto riguarda le procedure amministrative gestite dai SUAP. Anche se esiste una normativa nazionale e spesso linee guida regionali, ogni comune può adottare moduli specifici in base alle proprie esigenze organizzative e ai regolamenti locali.

Questo costringe le imprese con sedi in più Regioni a replicare le informazioni secondo formati diversi. Una modulistica standard, invece, consentirebbe di preparare un unico set di documenti validi per tutto il territorio nazionale. Con un modello unico, le imprese potrebbero creare standard interni per la raccolta delle informazioni ambientali richieste, riducendo il tempo necessario per la preparazione delle istanze.



# AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Adozione modulistica nazionale

## FOCUS

Gli enti preposti (come ARPA e SUAP) si troverebbero a lavorare su moduli sempre uguali velocizzando le verifiche tecniche. Una piattaforma unificata almeno regionale (sul modello dello Sportello Unico Digitale) permetterebbe di centralizzare la presentazione e la gestione delle richieste, evitando le attese legate alla trasmissione tra enti diversi.

Stima dei benefici in termini di tempo:

- Tempo di compilazione: -50%
- Tempo di attesa per l'autorizzazione: -50%
- Tempo per richieste di integrazione o correzioni: -25%



# ATTIVITA' ARTIGIANE

## Completamento della modulistica unica

MODULI STANDARD

### PROBLEMA

Il PNRR e la legge sulla concorrenza nel 2021 (legge 118/2022) hanno previsto una ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private, la loro semplificazione, nonché una mappatura degli atti presupposti in modo che tutte le attività e la modulistica fossero uniformi sul territorio nazionale.

Al momento, permangono molteplici differenze relativamente al regime amministrativo, agli atti presupposti che occorrono in fase di avvio delle attività e alla modulistica che varia da Regioni a Regione, da comune a comune. La mancanza di una modulistica unificata a livello nazionale o regionale crea agli operatori notevoli problemi di accessibilità e interpretazione: la stessa pratica può essere contenuta in documenti differenti a seconda del territorio, può vedere richiesti documenti diversi a seconda dello Sportello di riferimento (SUAP, SUE e altri sportelli) e non essere processata a causa del mancato aggiornamento con le nuove normative da parte di alcuni Comuni.

Nonostante le normative prevedano una base comune per le procedure, i moduli effettivamente richiesti variano da comune a comune e, in alcuni casi, da Regione a Regione.

Può verificarsi il caso che alcune Regioni adottino modelli standardizzati, mentre altre lascino più autonomia ai comuni, ovvero che gli stessi comuni integrino richieste aggiuntive non obbligatorie per legge, creando discrepanze tra territori.

Inoltre, alcuni comuni hanno digitalizzato completamente la modulistica, permettendo l'invio telematico e la firma digitale, altri, invece, richiedono ancora alcuni documenti cartacei, soprattutto allegati alle pratiche edilizie o ambientali (consegna fisica di planimetrie in formato A3 o A2, anche se già caricate in digitale), ovvero la presentazione digitale ma con documenti firmati in originale (modalità ibrida).

Anche se i moduli trattano gli stessi argomenti, possono essere redatti con terminologie diverse, creando confusione tra gli utenti.



## ATTIVITA' ARTIGIANE

Completamento della modulistica unica

### PROBLEMA

L'esempio va alla relazione tecnica descrittiva dell'attività nella SCIA, che in alcuni comuni italiani viene denominata come relazione tecnico-illustrativa dell'attività, con lo scopo di fornire informazioni aggiuntive rispetto alla relazione tecnica (es. Roma). Lo stesso vale per l'impatto acustico per il quale generalmente è prevista la scheda di impatto acustico per attività che presentano caratteristiche di rilevanza ambientale (Roma, Firenze), ma alcuni comuni consentono la presentazione di un'autocertificazione per attività con impatti acustici trascurabili (Milano, Torino, Genova).

Altra questione riguarda le attività artigiane senza una legge di specifica settore, le quali si trovano spesso in una situazione di incertezza burocratica sia con riferimento ai titoli abilitativi che ai moduli richiesti, che possono variare da comune a comune. Questo aspetto dipende sia dalla circostanza che per le attività non regolamentate il titolo abilitativo dipende esclusivamente da interpretazioni locali, sia dal fatto che alcuni enti richiedono moduli semplificati, altri aggiungono documentazione extra ovvero che alcuni comuni utilizzano portali regionali, mentre altri adottano soluzioni diverse con moduli non sempre compatibili. Quindi, in assenza di un criterio unico, un'attività potrebbe essere considerata artigiana con obbligo di comunicazione in un comune e artigiana con necessità di titoli ambientali in un altro, con procedure molto diverse.

Per questo motivo andrebbe ripreso il lavoro congiunto Governo, Regioni e Enti locali e associazioni di categoria per definire ulteriori moduli unificati e standardizzati rispetto a quelli licenziati nel 2016 tramite accordi in Conferenza Unificata.

Unitamente ai moduli, si approverebbero anche le istruzioni operative che indicano tutto quello che non può più essere richiesto ai cittadini.

### PROPOSTA

Riattivare il tavolo sulla modulistica prevista nell'ambito dell'agenda per la semplificazione amministrativa 2020-2026 con la partecipazione di Regioni, Anci e associazioni di categoria e ministeri interessati. Di conseguenza, va riaperto il lavoro relativo agli accordi in Conferenza Unificata, che nel 2016 aveva dato risultati relativamente



## ATTIVITA' ARTIGIANE

Completamento della modulistica unica

### PROPOSTA

alla standardizzazione delle procedure tra le attività da standardizzare al fine di:

- Creare di una modulistica unificata a livello nazionale
- Chiarire i titoli abilitativi necessari
- Semplificare le pratiche SUAP.

Attività che necessitano di modulistica unica: installazione di impianti, cura del verde, imprese alimentari, falegnameria, gelateria, pasticceria, insegne di esercizio, tatuatore, piercer.

Inoltre, per facilitare l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, nella logica della digitalizzazione delle istanze e delle segnalazioni, con ogni Accordo sono approvati anche gli allegati tecnici e gli schemi XML di ciascun modulo.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, articolo 4 bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente "1 bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute negli Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore."



## ATTIVITA' ARTIGIANE

### Completamento della modulistica unica

Attualmente, le imprese devono affrontare spese variabili a seconda del Comune in cui operano.

Costo attuale per singola impresa:

- Consulenze per interpretare la normativa 500-1.500 euro
- Oneri per pratiche aggiuntive richieste da alcuni Comuni 300-800 euro

Tempi di attesa per richieste di chiarimento 2-4 settimane

- Spese per integrazioni documentali 200-600 euro
- Rischio di pratiche respinte o errate (costi indiretti) 1.000-2.000 euro

Stima del risparmio per singola impresa: tra 1.500 e 4.000 euro all'avvio dell'attività (75-100% di risparmio).

I tempi per avviare un'attività non regolamentata variano da 7 giorni a 2 mesi, a seconda del comune. Con un modello standardizzato, il tempo potrebbe ridursi a 5-10 giorni. Un'impresa che deve aspettare 1-2 mesi per operare perde potenzialmente tra 5.000 e 15.000 euro di fatturato, a seconda del settore.

Infine, l'unificazione della modulistica e dei titoli abilitativi per le attività artigiane senza legge di settore comporterebbe i seguenti benefici:

- Risparmio economico tra 1.500 e 5.000 euro per impresa.
- Avvio attività più veloce (5-10 giorni invece di 1-2 mesi)
- Meno costi per la gestione documentale.

**FOCUS**



# INSTALLATORI FONTI ENERGIE RINNOVABILI

Specifiche di interoperabilità per attestato sull'aggiornamento

MODULI STANDARD

## PROBLEMA

Con riferimento agli installatori di impianti FER, in base al decreto legge n. 77/2021 (articolo 32-quater), a decorrere dal 1° gennaio 2022 le annotazioni attestanti l'aggiornamento della qualifica vanno effettuate dal soggetto che rilascia l'attestazione alla banca dati delle imprese tenuta presso le camere di commercio competenti per territorio.

Disposizione, quest'ultima, resa ancor più necessaria a seguito della previsione dei bonus per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica svolti da operatori in possesso dei requisiti professionali.

Tuttavia, la trasmissione dell'adempimento, concepito come automatico dalla norma, non avviene in modo così lineare, ma il più delle volte è l'impresa a depositare a proprie spese l'attestato in Camera di Commercio, al fine di rendere trasparente la sua posizione nei confronti dei clienti e delle imprese concorrenti, con l'onere di dover presidiare e mantenere, a sue spese, il costante aggiornamento delle informazioni.

Inoltre, in assenza di specifiche di interoperabilità che consentano agli enti formatori di inviare il documento con le stesse caratteristiche, si registrano marcate difformità nell'adempimento (da una variazione al registro imprese ad un'annotazione, alla preventiva vidimazione da parte della Regione).

Attualmente, ogni ente utilizza formati diversi, rendendo difficile la gestione automatizzata. Inoltre, i sistemi informatici delle diverse Camere di Commercio non dialogano efficacemente con quelli degli enti formativi.

Tale difetto di coordinamento comporta, anzitutto, rallentamenti nei rapporti contrattuali con il committente e incertezza negli operatori, rispetto ad un requisito professionale richiesto in via obbligatoria ma privo di verifica da parte degli organismi di controllo.

## PROPOSTA

Introdurre un documento uniforme con le specifiche di interoperabilità.

Il modello di interoperabilità permette il coordinamento informatico dei dati tra amministrazioni centrali regionali e locali con i gestori di servizi pubblici e privati.



# INSTALLATORI FONTI ENERGIE RINNOVABILI

Specifiche di interoperabilità per attestato sull'aggiornamento

PROPOSTA

Le specifiche di interoperabilità consentono di inviare il documento con le stesse caratteristiche al fine di evitare:

- rallentamenti nei rapporti contrattuali con il committente,
- incertezza rispetto ad un requisito professionale richiesto in via obbligatoria ma privo della dovuta verifica da parte degli enti di controllo.

MODIFICA  
NORMATIVA

Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti

“7 bis. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di Commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:

- a) Formato standard basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);
- b) Firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;
- c) Integrazione con il Registro delle Imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.

7 ter. Gli enti di formazioni sono tenuti a ad utilizzare la modulistica standard e a trasmettere l'attestato entro 10 giorni dalla conclusione del corso.”

**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**DIGITALIZZAZIONE E PIATTAFORME**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



### PROBLEMA

Gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), per l'Edilizia (SUE) e gli sportelli ambientali sono stati istituiti per semplificare e centralizzare i procedimenti amministrativi.

I decreti legislativi n. 126 e 222 del 2016 sulla SCIA descrivono il SUAP come l'unico referente del procedimento che acquisisce e smista le pratiche degli altri enti secondo il noto principio *once only*.

Una struttura trasversale dell'amministrazione comunale in grado di interagire con tutti gli enti terzi coinvolti nei procedimenti.

Dopo vent'anni dall'introduzione dello sportello e quasi dieci dalla sua modifica radicale, il SUAP non riesce ancora ad essere l'unica interfaccia per l'avvio di impresa, parimenti il SUE non riesce ad essere l'ente di riferimento per le pratiche edilizie. Così come persistono ancora molte criticità legate alle procedure ambientali, nelle quali gli enti coinvolti sono numerosi.

Tale frammentazione di competenze si traduce per le imprese e i cittadini in documentazione tecnica aggiuntiva da allegare, nonché in maggiori costi e tempi di conclusione dei procedimenti.

I principali problemi riscontrati attengono a:

- **Complessità procedurali.** Nonostante l'obiettivo degli sportelli unici sia la semplificazione, i procedimenti risultano ancora frammentati e articolati, a causa della necessità di coordinare molteplici enti e livelli amministrativi. Per un'unica pratica possono essere richiesti pareri e nulla osta da enti diversi (ASL, Vigili del Fuoco, ARPA, Sovrintendenza, ecc.), con tempi di risposta non sempre prevedibili. Inoltre, con il silenzio-assenso, la mancata chiarezza sui tempi di risposta degli enti pubblici genera incertezze sulle tempistiche di conclusione dei procedimenti.
- **Modulistica.** Gli operatori segnalano difficoltà nell'utilizzo della modulistica in quanto non uniforme nelle Regioni. Peraltro, nonostante l'obbligo della digitalizzazione, molte procedure richiedono ancora documentazione cartacea o firme fisiche.



## PROBLEMA

- **Coordinamento.** La comunicazione tra SUAP, SUE, sportelli ambientali e altri uffici competenti causa spesso disallineamenti e ritardi nella conclusione dei procedimenti poiché per la stessa pratica possono essere richiesti documenti diversi. È fondamentale che tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti transitino attraverso uno sportello unico per garantire davvero trasparenza e tracciabilità.
- **Continuo aggiornamento normativo.** Le frequenti modifiche legislative, impattando sui procedimenti gestiti da SUAP e SUE, rendono difficile la standardizzazione delle procedure e richiedono un costante aggiornamento da parte degli operatori degli sportelli unici, oltre ad un adeguamento delle procedure interne.

## PROPOSTA

Prevedere l'accorpamento degli Sportelli unici (SUAP, SUE e sportello cd. ambientale).

È necessario potenziare il valore di un unico punto di accesso tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione non solo dal punto di vista logistico, in modo da avere una sola interfaccia multilevel, ma anche informatico.

In tal modo si otterrebbero:

- la semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative per le imprese;
- la riduzione degli oneri burocratici, eliminando passaggi ridondanti tra diversi sportelli
- maggiore coordinamento tra amministrazioni locali e enti ambientali;
- la digitalizzazione e l'interoperabilità dei procedimenti, garantendo trasparenza e tempi certi.

## MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 19 bis, è inserito il seguente

*“Articolo 19 ter. Sportello Unico Integrato*

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro



### MODIFICA NORMATIVA

dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata Sportello Unico Integrato (SUI).

2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.

3. Il Ministero della Pubblica Amministrazione, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 38 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;
- b) il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP.
- c) Gli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza."

### FOCUS

Per un progetto edilizio che coinvolge aspetti commerciali e ambientali, un'impresa deve presentare:

- SCIA per avvio attività al SUAP
- Permesso di Costruire o SCIA edilizia al SUE
- Autorizzazione alle emissioni o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) allo sportello ambientale.

A questo punto, ciascun sportello potrebbe richiedere moduli con informazioni parzialmente sovrapposte, ma in formati diversi, quali ad esempio una descrizione generale dell'attività, ma non in formato tecnico (SUAP) ovvero



## FOCUS

relazioni tecniche e planimetrie, che spesso contengono le stesse informazioni già fornite al SUAP (SUE) o ancora schede di emissione e impatto ambientale, che potrebbero essere già contenute nei documenti edilizi (sportello ambientale).

Unificare SUAP, SUE e lo Sportello Ambientale in una piattaforma digitale unica sarebbe un passo importante verso una pubblica amministrazione più efficiente, con visibili vantaggi diretti per imprese, cittadini, e pubblica amministrazione.

Potrebbe, infatti, comportare una riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni: se oggi una pratica edilizia o ambientale richiede in media 60-90 giorni, con un sistema integrato potrebbe ridursi a 30-45 giorni.



DIGITALIZZAZIONE E  
PIATTAFORME



# AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Portale unico per ogni Regione

## PROBLEMA

Il DPR n. 59 del 2013 introduce l'autorizzazione unica ambientale in sostituzione di sette diverse autorizzazioni.

A distanza di un decennio, tale strumento di semplificazione ancora non ha conseguito lo scopo prefissato a causa del mancato utilizzo di un unico modulo standard sul territorio nazionale e della frammentazione del procedimento tra i vari enti coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre, il Suap non è l'unica interfaccia per questo procedimento e gli enti continuano ad essere molteplici e variegati per ogni territorio (oltre sei enti coinvolti per ogni pratica).

Il tutto è aggravato dal fatto che i tempi di rilascio dell'autorizzazione variano da comune a comune e sono ancora troppo lunghi (da 45 a 200 giorni).

La procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) coinvolge diversi enti a seconda della tipologia di attività e degli impatti ambientali del progetto. Gli enti generalmente coinvolti sono:

1. Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
2. Provincia o Città Metropolitana
3. ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale).
4. Regione
5. Comune
6. ASL (Azienda Sanitaria Locale)
7. Autorità di Bacino
8. Consorzi di Bonifica
9. Gestore del Servizio Idrico Integrato.
10. Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici.
11. Vigili del Fuoco

## PROPOSTA

Istituzione di un'unica piattaforma di carattere regionale per la gestione del procedimento AUA, con modulistica unica.



# AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Portale unico per ogni Regione

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, articolo 4, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

“8 *bis*. Le Regioni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'istituzione di una piattaforma telematica unica per la gestione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA). La piattaforma deve consentire la presentazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio delle AUA in modalità completamente digitale, garantendo l'interoperabilità con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e gli altri enti competenti.

8 *ter*. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'intesa il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e i criteri operativi per l'attuazione della piattaforma, garantendo l'omogeneità del sistema a livello nazionale e l'integrazione con il portale Impresa in un Giorno. Le imprese e i soggetti obbligati sono tenuti ad operare esclusivamente sulla piattaforma regionale per la gestione delle AUA, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa vigente.”



DIGITALIZZAZIONE E  
PIATTAFORME



# APPALTI

## Registro Unico Nazionale Fornitori Economici

### PROBLEMA

In Italia, oltre alle piattaforme nazionali, esistono anche numerose piattaforme regionali e locali, che gestiscono gli appalti pubblici specifici per ogni territorio. In totale, si contano oltre una cinquantina di piattaforme, tra nazionali, regionali e locali, utilizzate per la gestione degli appalti pubblici in Italia.

Questo numero include:

- Piattaforme nazionali. Circa 5-6 principali (come MEPA, ANAC, eProcurement, etc.).
- Piattaforme regionali. Ogni Regione ha almeno una propria piattaforma, quindi ci sono circa 20-25 piattaforme regionali.
- Piattaforme locali (comuni e province). Molti comuni e province gestiscono appalti attraverso piattaforme proprie, con un numero che potrebbe variare tra 20 e 30 piattaforme locali, a seconda delle dimensioni dei comuni.

Il totale dei costi per un'impresa che desidera accreditarsi a tutte le 50 piattaforme potrebbe variare notevolmente a seconda delle specifiche necessità.

Gli operatori economici si vedono dunque costretti ad una estenuante attività di presidio e aggiornamento di ciascuna piattaforma su cui abbiano effettuato una iscrizione.

### PROPOSTA

Introduzione del registro unico nazionale dei fornitori accreditati, al fine di rendere effettiva e vincolante l'interoperabilità per le piattaforme utilizzate da qualsiasi ente pubblico o di pubblica utilità.

Vantaggi:

- Riduzione della frammentazione amministrativa. Attualmente, molte amministrazioni utilizzano piattaforme diverse per la gestione degli elenchi fornitori, costringendo le imprese a registrarsi più volte in sistemi differenti.



# APPALTI

Registro Unico Nazionale Fornitori Economici

PROPOSTA

- Maggiore efficienza e riduzione dei tempi di verifica. Un registro unico e interoperabile consente alle stazioni appaltanti di consultare i dati dei fornitori in tempo reale, accelerando le procedure di selezione e riducendo i tempi di gara.
- Semplificazione degli adempimenti. Le micro e piccole imprese spesso incontrano difficoltà ad iscriversi a più piattaforme per poter partecipare agli appalti.
- Migliore trasparenza e controllo. Un sistema centralizzato permette un monitoraggio più efficace della qualificazione dei fornitori, riducendo il rischio di irregolarità e facilitando i controlli da parte di ANAC e altre autorità.

MODIFICA  
NORMATIVA

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato II.1, articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2 *bis*. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.

2 *ter*. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2 *quater*. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.”



# APPALTI

Registro Unico Nazionale Fornitori Economici

Stima approssimativa dei costi che deve sostenere una piccola impresa per accreditarsi alle 25 piattaforme:

- Costi di iscrizione e partecipazione. Costo medio di 100-500 euro all'anno per accreditarsi ad esempio a 25 piattaforme. 200 euro di costo medio = 5.000 euro. A questo, dobbiamo aggiungere i costi per la formazione e le consulenze (1.000 euro all'anno).
- La registrazione e l'accredito iniziale a ciascuna piattaforma richiedono tempo per la raccolta della documentazione, la compilazione dei moduli e l'upload dei documenti necessari (come il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, visure, etc.). In media, ci vogliono 1-2 ore per ogni piattaforma per completare l'iscrizione.
- Tempo totale di accreditamento iniziale: Circa 30 ore (5 giorni lavorativi).
- Tempo per formazione/aggiornamento: Circa 3-5 giorni annue.

## FOCUS

In un sistema interoperabile, le informazioni dell'impresa (come certificati, visure camerali, dati di registrazione) sarebbero centralizzate e condivise automaticamente tra tutte le amministrazioni pubbliche.

Di conseguenza, l'imprenditore non dovrà ripetere la registrazione su ogni piattaforma, risparmiando il tempo necessario per raccogliere e caricare i documenti.

Anziché quindi registrarsi su 25 piattaforme, l'impresa potrebbe farlo solo una volta. Questo potrebbe ridurre il tempo di iscrizione.

In conclusione, l'introduzione di un'unica piattaforma interoperabile porterebbe a un risparmio significativo sia in termini di tempo che di costi per le imprese che partecipano agli appalti pubblici: 70% in meno dei costi, circa 4000 euro di risparmio.



DIGITALIZZAZIONE E  
PIATTAFORME



# ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER LE OPERE CINEMATOGRAFICHE

## PROBLEMA

Le opere cinematografiche rappresentano una parte fondamentale del patrimonio culturale di un Paese.

Tuttavia, l'assenza di una banca dati centralizzata ne rende difficile la conservazione e la gestione, specialmente di quelle più datate o meno conosciute, che rischiano di andare perse a causa della mancanza di informazioni accurate.

In un simile contesto, tracciare l'intero ciclo di vita di un'opera cinematografica, dalla creazione alla diffusione, è un'impresa ardua.

Anzitutto a causa di una frammentazione degli enti competenti, in quanto la documentazione va rintracciata incrociando i dati del Ministero della Cultura (MiC), SIAE, Cineteca e altri archivi, come quello della RAI o delle singole Regioni. Dispersione, questa, che rende difficile una visione completa e aggiornata delle opere.

Inoltre, alcuni enti potrebbero non rendere accessibile tutta la documentazione relativa alle opere, limitandone la consultazione a determinati soggetti o richiedendo procedure burocratiche complesse (pensiamo a opere datate o quelle archiviate in formati obsoleti, che potrebbero essere disponibili solo in archivi fisici o non digitalizzati).

Ancora, va considerato che ogni ente ha un proprio sistema di archiviazione, con metodologie diverse di classificazione e gestione dei dati.

Senza dimenticare il fatto che la gestione delle informazioni sulle opere cinematografiche non è sempre coordinata tra enti, in quanto manca un obbligo di condivisione sistematica. A titolo esemplificativo: se al Fondo cinema di Cinecittà serve la lettera della cineteca nazionale con il deposito dei materiali, obbligatorio per legge per chi ha un contributo dalla DG Cinema, lo chiede ai produttori. Con conseguente perdita di tempo e aggravio burocratico in capo all'impresa. Stessa cosa per quanto riguarda la nazionalità italiana e la classificazione dell'opera. Si tratta di certificazioni emesse dallo stesso Ministero e richieste all'impresa da uffici ministeriali o da enti come Cinecittà che gestiscono in affidamento strumenti del Ministero della Cultura.



## ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER LE OPERE CINEMATOGRAFICHE

### PROPOSTA

Istituzione di una banca dati nazionale delle opere cinematografiche centralizzata. Una piattaforma unificata, infatti, permetterebbe di raccogliere, aggiornare e condividere tutte le informazioni relative alle opere in modo coerente, accessibile e centralizzato, riducendo la frammentazione e migliorando l'efficienza del settore cinematografico nel suo complesso.

Questo permetterebbe di:

- Evitare duplicazioni nelle registrazioni.
- Accedere rapidamente ai dati già inseriti da altre parti.
- Risparmiare tempo nella raccolta delle informazioni e nella compilazione dei moduli necessari per la richiesta di finanziamenti o licenze.
- Maggiore trasparenza nella gestione delle informazioni.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 351, dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente

*“Articolo 28 bis. Banca Dati Nazionale delle opere cinematografiche.*

1. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentite le Regioni e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore audiovisivo, è istituita la Banca Dati Nazionale delle opere cinematografiche, interoperabile con le piattaforme utilizzate dalle Regioni.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, vengono individuate le informazioni da inserire e trasmettere alla Banca Dati Nazionale, nonché i tempi di realizzazione della stessa.”

### FOCUS

Oggi, le imprese devono interagire con molteplici enti, e per ogni operazione (registrazione di un'opera, richiesta di finanziamenti, distribuzione dei diritti) devono ripetere informazioni su più piattaforme. Una banca dati centralizzata potrebbe ridurre questi tempi.

Supponiamo che il tempo medio per la registrazione di un'opera (tra la raccolta dei dati e la comunicazione con gli enti) sia di 5 ore.



## ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER LE OPERE CINEMATOGRAFICHE

### FOCUS

La banca dati centralizzata, potrebbe ridurre questo tempo a 2 ore per opera, con un risparmio di 3 ore. Se 500 opere vengono registrate annualmente, il risparmio totale di tempo potrebbe essere di 1.500 ore all'anno.

Se consideriamo un costo medio orario di 50 euro per il lavoro amministrativo (molto variabile a seconda del tipo di impresa), il risparmio annuale sarebbe di 75.000 euro/anno.

Le imprese cinematografiche devono attualmente mantenere e aggiornare manualmente informazioni su opere, diritti, finanziamenti, distribuzione e restauri.

Una piattaforma centralizzata ridurrebbe significativamente questo carico. Ipotizzando che un'impresa cinematografica impieghi 2 persone a tempo pieno per gestire la raccolta, l'aggiornamento e la registrazione delle informazioni sulle opere. Con una banca dati unica si potrebbe liberare 1 persona dalla gestione di tali adempimenti.



# GESTIONE PFU

Portale Unico coordinamento ritiri

DIGITALIZZAZIONE E  
PIATTAFORME

## PROBLEMA

L'attuale sistema di gestione degli pneumatici fuori uso determina enormi ritardi nella raccolta, nonché accumuli sui piazzali oltre i limiti consentiti dalla disciplina del deposito temporaneo.

I tempi di attesa medi si attestano intorno a 6 mesi, con picchi che possono superare l'anno. Significativo il dato sulle giacenze dei PFU sui piazzali o nelle officine.

Secondo un'indagine CNA, il 45% delle imprese segnala una giacenza superiore a 400 gomme e il 31% una giacenza media di 300 gomme. Inoltre il 60% delle imprese denuncia ritiri parziali dei PFU. Qualche irregolarità riscontrata sulla quarta copia del formulario.

Una soluzione strutturale richiede senza dubbio un intervento di revisione organica della normativa di riferimento, più volte sollecitato al Ministero dell'Ambiente. In attesa di tale intervento, si continua ad operare con soluzioni di emergenza, basate sostanzialmente sullo strumento dell'extra-target.

Nel frattempo, i gommisti si trovano a dover effettuare molteplici e ripetute richieste di ritiro in ciascuno dei portali dei Sistemi collettivi autorizzati alla raccolta, con un sovraccarico burocratico che contribuisce a gravare le imprese.

## PROPOSTA

Piattaforma nazionale PFU attraverso cui le imprese, con un'unica comunicazione, possano avviare la richiesta di ritiro, secondo un modello simile a quello del centro di coordinamento dei RAEE. Tale Piattaforma, oltre a semplificare le richieste dei gommisti, consentirebbe un monitoraggio più trasparente della raccolta ed una verifica del corretto operato di tutti i Sistemi Autorizzati.

## MODIFICA NORMATIVA

Al Decreto 11 aprile 2011 n. 82, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente

*"7 bis. Piattaforma nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso*



## GESTIONE PFU

Portale Unico coordinamento ritiri

**MODIFICA  
NORMATIVA**

1. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di Commercio una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.
2. La piattaforma ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.
3. L'accesso alla piattaforma è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti."



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Portale Unico Nazionale

DIGITALIZZAZIONE E  
PIATTAFORME

**PROBLEMA**

Il d.m. 37/2008 disciplina la dichiarazione di conformità degli impianti, documento rilasciato dall'impresa una volta terminato il lavoro. L'articolo 11, comma 1, del decreto prevede che tale documento sia inviato presso lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) dove ha sede l'impianto.

Nonostante l'obbligo normativo, l'applicazione e la gestione del deposito della dichiarazione di conformità variano significativamente tra i diversi comuni. Alcuni comuni non dispongono di procedure adeguate o standardizzate, creando incertezze e difficoltà operative per le imprese.

I comuni, spesso, non trasmettono le copie delle dichiarazioni di conformità alle Camere di Commercio, con conseguente impossibilità per queste ultime di svolgere le verifiche dei requisiti dell'impresa. Questa lacuna amministrativa limita il necessario ruolo delle Camere di Commercio di monitorare e intervenire efficacemente.

Anche nei casi in cui le dichiarazioni vengano trasmesse, i controlli effettuati dalle Camere di Commercio sono generalmente limitati a verifiche a campione, risultando insufficienti per garantire un monitoraggio adeguato su larga scala. Questo sistema, basato su verifiche parziali, non è in grado di intercettare le eventuali irregolarità o la mancanza di requisiti professionali delle imprese.

Inoltre, gli enti distributori di energia, gas o acqua, non sempre verificano la presenza e la validità delle dichiarazioni di conformità prima di effettuare l'allaccio o l'erogazione del servizio. Questo rappresenta una falla nel sistema di controllo della sicurezza degli impianti.

In più, i comuni, che dovrebbero fungere da archivio centrale per le dichiarazioni di conformità, spesso non dispongono di un sistema di gestione e archiviazione efficace. La documentazione può andare perduta o risultare difficilmente accessibile, ostacolando eventuali verifiche successive. Oltremodo il proprietario dell'impianto che dovrebbe conservare la dichiarazione al fine di effettuare le dovute manutenzioni come indicato dalla documentazione rilasciata e dovrebbe esibirla in occasione di futuri interventi di ampliamento, trasformazione o manutenzione, troppo spesso non è in possesso di questo documento o ne è in possesso parzialmente.



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Portale Unico Nazionale

PROPOSTA

Da ultimo, si segnala il fatto che alcuni comuni hanno costituito propri database digitali per la gestione delle dichiarazioni, imponendo costi di trasmissione spesso ingiustificati alle imprese installatrici. Questi portali, difforni tra loro, non solo aumentano la complessità amministrativa, ma creano anche un ulteriore onere economico e operativo, aggravando le difficoltà per le aziende e compromettendo l'uniformità del sistema.

Sarebbe inoltre opportuno identificare una tempistica precisa alla definizione di "al termine dei lavori" in quanto questa dizione si presta a infinite interpretazioni creando contenziosi. Una definizione che stabilisca un lasso di tempo ragionevole per l'impresa al rilascio di questo documento risolverebbe l'anomalia.

Al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, l'articolo 7 è sostituito dal seguente

## *"7. Dichiarazione di conformità degli impianti*

1. Entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte, redatta secondo il modello di cui all'Allegato I del presente decreto.

2. Entro 30 giorni dalla data di rilascio, l'impresa installatrice trasmette la dichiarazione di conformità completa della documentazione obbligatoria prevista, a una piattaforma nazionale telematica istituita e gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

3. La piattaforma di cui al comma 2 assicura la conservazione, la consultazione e l'interoperabilità dei dati con le banche dati delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

4. Le Camere di Commercio acquisiscono direttamente dalla piattaforma nazionale le dichiarazioni di conformità trasmesse, eliminando ogni obbligo di invio separato da parte dell'impresa installatrice o di altri soggetti.

5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta, con proprio decreto, le modalità operative per

MODIFICA  
NORMATIVA



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Portale Unico Nazionale

**MODIFICA  
NORMATIVA**

per l'implementazione della piattaforma, garantendo l'interoperabilità con le banche dati delle Camere di Commercio e la piena funzionalità del sistema.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

7. A partire dalla data di entrata in funzione della piattaforma nazionale di cui al nuovo articolo 7, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 11, commi 1 e 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: nella parte in cui prevedono la trasmissione della dichiarazione di conformità allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

b) articolo 24, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia): nella parte in cui richiede la presentazione delle dichiarazioni di conformità agli impianti al SUE per il rilascio del certificato di agibilità.

c) ogni altra disposizione di legge o regolamento che preveda l'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)."

**FOCUS**

La produzione della documentazione di conformità degli impianti, per l'impresa non è un atto banale. Il valore della dichiarazione di conformità degli impianti può variare in base a diversi fattori, tra cui la tipologia dell'impianto, la complessità dell'intervento e la zona geografica.

La dichiarazione di conformità deve essere corredata in alcuni casi dal progetto redatto e firmato da un professionista abilitato (come un ingegnere o un tecnico specializzato). Le tariffe orarie per i professionisti possono variare tra 40 e 80 euro all'ora, in base alla Regione e alla complessità dell'impianto.

A questi costi vanno aggiunte le spese per un sopralluogo per la verifica dell'impianto (da 50 a 150 euro). In alcune zone o per impianti complessi, potrebbero esserci anche costi legati alla documentazione aggiuntiva, come la certificazione dei materiali o la richiesta di permessi specifici.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Portale Unico Nazionale

## FOCUS

La dichiarazione di conformità presentata in alcuni territori comporta delle piccole spese amministrative o di gestione del processo, ma solitamente questi costi sono relativamente bassi (tra i 20 e i 50 euro).

La verifica dell'impianto richiede di solito 1-3 giorni lavorativi, ma può aumentare per impianti complessi come quelli antincendio o fotovoltaici. Il costo per il collaudo e la verifica dell'impianto (compresi gli strumenti di misurazione e il tempo di intervento) può variare tra 100 e 400 euro, a seconda della complessità.

Il costo per la redazione della dichiarazione può variare tra 50-150 euro, considerando che la firma deve essere di un tecnico abilitato e richiede solitamente 2 giorni lavorativi.

L'invio della dichiarazione di conformità al SUE o ad altri enti locali può richiedere 1-2 giorni lavorativi, principalmente per la compilazione dei moduli online e l'invio dei documenti (il cui costo va da 20 a 50 euro).

La conservazione della documentazione non necessita di un impegno continuo, ma la gestione e l'archiviazione delle pratiche potrebbe richiedere 1-2 ore per ogni intervento.

La stima totale del costo medio per la pratica è di oltre 600 euro, che si dimezzerebbe a fronte dell'unico invio della pratica al SUAP.



DIGITALIZZAZIONE E  
PIATTAFORME



# ISTITUZIONE CATASTO NAZIONALE IMPIANTI TERMICI

## PROBLEMA

Il DPR 74 del 2013 ha istituito i catasti regionali degli impianti termici. Tale banca dati è gestita autonomamente da ogni regione e consiste nella raccolta informatica dei libretti dei rapporti di efficienza energetica.

Ogni Regione ha sviluppato specifiche modalità di accesso e procedure.

Ogni banca dati regionale dovrebbe contenere i dati presenti nei catasti degli impianti termici locali, ovvero le informazioni relative alle dichiarazioni sui libretti e sui controlli sulle installazioni.

Al momento, non tutte le Regioni hanno istituito il catasto regionale digitale e non c'è una modalità univoca di raccolta delle informazioni, bensì si registrano diverse piattaforme a livello regionale e sub regionale per le attività (fino a 7 piattaforme).

## PROPOSTA

Istituire un'unica piattaforma nazionale sul catasto degli impianti termici, in modo da definire informazioni standard e ridurre le numerose piattaforme presenti a livello locale.

Questo consentirebbe una gestione più efficace delle informazioni relative agli impianti termici ai fini dell'analisi delle politiche di efficientamento energetico del paese.

## MODIFICA NORMATIVA

Al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 74, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

*“Articolo 9 bis. Catasto nazionale degli impianti termici*

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.”

**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**CONTROLLI**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



CONTROLLI



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO MICRO IMPRESE

## PROBLEMA

L'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, prevede che, ai fini della programmazione dei controlli, sia istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio, su base volontaria, finalizzato a rilasciare all'impresa un report certificativo di c.d. "basso rischio" da parte di organismi di certificazione.

Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi fattori, tra cui il possesso da parte delle imprese di determinate certificazioni.

L'adozione di sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza, ecc. risulta ancora di complessa e onerosa implementazione per le micro e le piccole imprese. Il rilascio o meno del report di basso rischio potrebbe comportare un pregiudizio concreto per le imprese di minori dimensioni.

Potrebbe, infatti, accadere che le micro imprese, prive del report, possano essere sottoposte più frequentemente ai controlli pur non presentando, in effetti, un rischio più elevato per la salvaguardia degli interessi pubblici sottesi.

## PROPOSTA

Individuare ulteriori elementi utili alla classificazione di basso rischio per le micro imprese che non applicano sistemi di gestione certificati. Ad esempio potrebbero essere presi in considerazione i bandi OT 23 o i bandi ISI che attestano interventi di miglioramento da parte delle imprese relativamente alle condizioni di lavoro o a ridurre gli impatti ambientali.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente "3 bis. In alternativa ai criteri indicati al comma precedente, le micro e piccole imprese possono presentare documentazione comprovante l'adozione di strumenti, azioni e procedure che attestino il processo di avvicinamento alla certificazione e ovvero la documentazione attestante la volontà delle imprese al miglioramento delle condizioni di lavoro o la riduzione degli impatti ambientali per i diversi ambiti previsti nelle disposizioni del decreto. La documentazione di cui al periodo precedente va trasmessa alla Camera di commercio territorialmente competente e resa disponibile nel fascicolo virtuale dell'impresa".



CONTROLLI



# VERIFICA PIU' VELOCE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

## PROBLEMA

L'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo alle attrezzature, tra cui l'esecuzione di verifiche periodiche per garantire la sicurezza e l'efficienza delle stesse.

Il d.lgs. 81 del 2008 prevede che la prima verifica sulle attrezzature di lavoro sia affidate a soggetti pubblici (INAIL), che vi provvedono entro il termine di 45 giorni dalla richiesta. Una volta decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi a propria scelta di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Di norma l'INAIL non riesce a soddisfare più del 30% delle richieste entro i 45 giorni prescritti.

Le limitazioni operative del sistema pubblico determinano una serie di criticità dovute a differenze territoriali nei tempi di risposta e all'impossibilità dell'utilizzo delle attrezzature non verificate, pena sanzioni previste dall'articolo 87, comma 2 del d.lgs. 81/08 (arresto o ammenda).

## PROPOSTA

Possibilità per il datore di lavoro di rivolgersi anche per la prima verifica indifferentemente al soggetto pubblico o privato abilitato, al fine di rendere più efficiente il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro.

Un intervento di semplificazione che, senza comprometterne la sicurezza, favorirebbe una gestione più efficiente.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima verifica può essere effettuata da soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti pubblici o privati abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA e devono possedere i seguenti requisiti:



## VERIFICA PIU' VELOCE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

**MODIFICA  
NORMATIVA**

certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza."

**FOCUS**

La verifica delle attrezzature di lavoro è regolata dal d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e dal D.M. 11 aprile 2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.

Tempistiche dei controlli sulle attrezzature

Le attrezzature di lavoro soggette a controllo sono quelle elencate nell'Allegato VII del d.lgs. 81/2008, tra cui:

- 1) Apparecchi di sollevamento (gru, carrelli elevatori, paranchi, ecc.)
  - Ogni 12 mesi per apparecchi con portata superiore a 200 kg
  - Ogni 24 mesi per apparecchi con portata inferiore a 200 kg
- 2) Attrezzature a pressione (serbatoi, caldaie, compressori, ecc.)
  - Ogni 12 mesi per recipienti di gas con pressione superiore a 0,5 bar
  - Ogni 48 mesi per generatori di vapore con produzione inferiore a 3 t/h
- 3) Ponti sollevatori per autoveicoli
  - Ogni 12 mesi
- 4) Ascensori da cantiere e piattaforme di sollevamento
  - Ogni 12 mesi

La Prima verifica obbligatoria deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta dell'impresa, mentre le verifiche periodiche successive vanno eseguite entro 30 giorni dalla scadenza prevista.



## VERIFICA PIU' VELOCE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

### FOCUS

La responsabilità delle verifiche è suddivisa tra diversi soggetti:

1. INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), che effettua la prima verifica periodica delle attrezzature entro 45 giorni dalla richiesta dell'impresa. Se INAIL non interviene nei tempi previsti, l'impresa può rivolgersi alla ASL o a un organismo abilitato.
2. ASL/ARPA (Aziende Sanitarie Locali / Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale) sono responsabili delle verifiche successive alla prima (entro 30 giorni dalla scadenza prevista). Se ASL/ARPA non interviene nei tempi stabiliti, l'impresa rivolgersi a un organismo privato abilitato.
3. Organismi di ispezione privati (Soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro). Se INAIL o ASL/ARPA non rispettano i tempi previsti, le imprese possono avvalersi di organismi privati autorizzati.

Il risparmio per un datore di lavoro di una piccola impresa che si rivolge a soggetti privati abilitati per la verifica delle attrezzature di lavoro non è riferito ai costi, in quanto sono fissi e definiti sulla base di un tariffario del Ministero del lavoro.

Tuttavia è possibile quantificare il risparmio di tempo che si otterrebbe dall'adozione della misura, che eviterebbe il fermo dell'attività in caso di mancata verifica entro i termini.

Nello specifico, la situazione appare difforme tra le Regioni del centro e sud rispetto a quelle del nord Italia. Nelle Regioni di centro e sud la quasi totalità delle verifiche è effettuata da INAIL con tempi di intervento in media non inferiori a 30 giorni dalla richiesta, mentre nelle Regioni del nord INAIL tende ad affidare le prime verifiche a soggetti accreditati.

In ogni caso, l'eliminazione delle prime verifiche in capo all'INAIL andrebbe a ridurre i tempi di attesa di tutte le imprese, indipendentemente dalla localizzazione geografica.



CONTROLLI



# RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PRESENTAZIONE TARDIVA DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

## PROBLEMA

L'attuale disciplina sanzionatoria in materia di comunicazione al Catasto rifiuti non prevede la possibilità di ravvedimento operoso in caso di presentazione tardiva oltre 60 giorni dalla scadenza.

Tale disciplina, pertanto, accomuna le imprese che non presentano alcuna dichiarazione, a quelle che vorrebbero, pur tardivamente, regolarizzare la propria posizione.

Per questo motivo è necessario prevedere una fattispecie, introducendo la sanzione ridotta per chi presenta il MUD oltre la scadenza, favorendo così maggiore completezza e trasparenza del Catasto rifiuti. Strumento fondamentale ai fini della pianificazione delle attività di gestione rifiuti, nonché nel trasferimento dei dati all'Unione Europea.

## PROPOSTA

Prevedere un'ulteriore finestra temporale per il ravvedimento, con una apposita sanzione.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 258, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la comunicazione è effettuata oltre il sessantesimo ed entro il trecentesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 600 euro."

**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**MERCATO, APPALTI E CONCORRENZA**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



MERCATO, APPALTI, C  
CONCORRENZA



# SEMPLIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DA PARTE DELLE S.R.L. PLURIPERSONALI ARTIGIANE

## PROBLEMA

L'art. 13 della l. n. 57/2001 ha modificato ed integrato le disposizioni della l. n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) e consentito, per la prima volta, all'impresa artigiana di costituirsi in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci (cfr. in particolare gli artt. 3, co. 2 e 5, co. 3). Sebbene la legge n. 133/1997 avesse già consentito all'impresa artigiana di adottare la forma di S.r.l. unipersonale o di società in accomandita semplice, l'innovazione – da tempo auspicata nel mondo della rappresentanza di settore – “ha fatto giustizia” di una iniqua discriminazione in rapporto alla disciplina di altre tipologie d'impresa, permettendo di separare il capitale personale da quello impiegato nell'azienda e proiettando l'impresa artigiana verso un'organizzazione aziendale nel contempo più agile e solida. Tanto che, sistema positivo alla mano, l'art. 5 della Legge-quadro subordina l'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane al possesso dei requisiti prescritti agli artt. 2, 3 (relativi all'attività esercitata) e 4 (relativo ai limiti dimensionali), nonché, in caso di società a responsabilità limitata, al possesso da parte della maggioranza dei soci artigiani – che svolgano «in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo» della società – della maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. Ciò in un quadro di norme di legge in cui l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane riveste immutata importanza, posto che risulta (l'iscrizione) «costitutiva e condizione integrando, a detta della giurisprudenza della Cassazione civile, «un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali».

Tuttavia, alla S.r.l. pluripersonale di tipo artigiana che si costituisca anche con il proposito di ottenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, deve essere assicurata la soluzione tecnicamente meno rigida e semplice per poter acquisire la qualifica artigiana, assicurando un certo margine di flessibilità e libertà ai soci.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## SEMPLIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DA PARTE DELLE S.R.L. PLURIPERSONALI ARTIGIANE

### PROBLEMA

Di pari tempo, occorre arrestare una flagrante “emorragia” sofferta dall’artigianato a motivo della inserzione di disposizioni legislative posticce, capaci di attenuare la pregnanza giuridica delle novelle di portata ampliativa recate in materia di forma societaria artigiana.

### PROPOSTA

L’intervento proposto è duplice, di cui il primo modificativo e il secondo soppressivo:

1) la soluzione più vantaggiosa da proporre ai soci di una costituenda S.r.l. al fine del riconoscimento dei caratteri artigiani sta nel prevedere che lo svolgimento, in prevalenza, del lavoro personale nel processo produttivo riguardi anche uno solo dei soci (nell’ipotesi di una pluralità di soci) e non già la maggioranza degli stessi (ovvero uno nel caso di due soci). Di conseguenza, fatta salva la regola iuris della preminenza del lavoro sul capitale su cui si impernia con avvedutezza la disciplina positiva dell’artigianato e, quindi, l’individuazione di una impresa artigiana, la detenzione da parte dei “soci-artigiani” della maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti non dovrebbe più assurgere a dato giuridico-normativo fondamentale (id est a “necessario presupposto”) per il riconoscimento della qualifica artigiana. Ergo, la proposta muove esattamente nell’appena delineata direzione di senso, dal momento che la funzione preminente del lavoro sul capitale circa il tema di individuazione dell’impresa artigiana, fa riferimento, a differenza dell’art. 2083 c.c., all’intera componente della “forza lavoro” e, quindi, anche all’attività dei dipendenti (Cass. civ., Sez. I, n. 5980/2005);

2) l’unico rimedio in grado di salvaguardare la correlazione stabilita dagli artt. 3 e 5 della Legge-quadro fra l’attribuzione della qualifica artigiana all’impresa che, costituendosi in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci, operi in osservanza di predeterminate condizioni (presenza di soci artigiani, funzione preminente del lavoro sul capitale) e l’obbligo di iscrizione della medesima all’albo delle imprese artigiane in costanza di taluni requisiti (scopi, forma societaria, limiti dimensionali) risiede nell’abrogazione dell’art. 5, co. 3.



## SEMPLIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DA PARTE DELLE S.R.L. PLURIPERSONALI ARTIGIANE

### PROPOSTA

Quest'ultima norma, infatti, per effetto di una formulazione arida o, per parlar chiaro, contraddittoria, agisce alla stregua di una deroga rispetto alla relazione logico-consequenziale innanzi richiamata, risolvendosi non già in un obbligo conformativo ma in una mera "facoltà" assegnata al soggetto d'impresa a vedersi riconosciuta la qualifica artigiana. Facoltà formalmente ammantata, con malcelato intento manipolatorio, da una situazione giuridica soggettiva di diritto. Il principio di realtà impone, pertanto, di espungere la predetta clausola, recuperando l'innovatività della "mini-riforma" del 2001 e semplificando l'iter di iscrizione all'albo per le S.r.l. artigiane.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ... (*La società pluripersonale artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo*)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «la maggioranza dei» a «due soci,» sono sostituite dalle seguenti: «almeno uno nel caso di più soci»;

b) all'articolo 5, il comma 3 è abrogato.



# LIBERO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI E ACCESSORIE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA ARTIGIANA

## PROBLEMA

Diritto positivo alla mano, ai fini dell'attribuzione della qualificazione giuridica di impresa artigiana, nell'operare produttivo di una impresa, avrebbe titolo a rientrarvi, oltre alla attività di produzione di beni (compresi i semilavorati) o di prestazione di servizi, anche il supplementare svolgimento di una serie di attività (agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande). A suggerirlo è non già una interpretazione estensiva o di tipo funzionale della Legge-quadro per l'artigianato (l. n. 443/1985), ma una interpretazione accorta, rispettosa, cioè, della lettera della norma. Salvo il caso che trattasi – recita l'art. 3, co. 1, della l. n. 443/1985 – di attività «strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa».

A dispetto di una chiara previsione intesa a premiare il dinamismo del mercato, il susseguirsi di forzature interpretative violative del testo di legge a cagione della loro sospetta anti-concorrenzialità (mediante la costante interpolazione di titoli aggiuntivi, di requisiti fisico-spaziali ulteriori, ecc.) e intervenute, nel tempo, sia in sede legislativa decentrata (leggi regionali) che in sede amministrativa (circolari ministeriali), ha finito con lo svalutare la portata giuridica della surricordata disposizione, ponendo le imprese artigiane su di un piano di ingiustificata subalternità in fatto di materiale esecuzione di un *numerus clausus* di attività tipizzate dallo stesso legislatore. Attività, queste, che avrebbero potuto costituire un'appendice di agire imprenditoriale capace di specializzare tecnicamente e potenziare dimensionalmente il funzionamento di una impresa artigiana, in grado, a quel punto, di intercettare con maggiore facilità le tendenze trasformatrici esibite dal mercato. Per converso, la lettura ablativa invalsa dei "fattori di qualificazione" del rapporto intercorrente fra attività principale e secondaria, quali, per l'appunto, quelli di "strumentalità" e di "accessorietà", ha avvantaggiato alcuni settori produttivi a scapito dell'artigianato, con evidente sacrificio per le potenzialità espansive di quest'ultimo e con risvolti di standardizzazione dell'offerta.



## LIBERO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI E ACCESSORIE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA ARTIGIANA

### PROPOSTA

Superare le attuali resistenze in ordine all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di realtà d'impresa esercenti anche attività serventi e ancillari. Attività, queste, non già finalizzate al conseguimento di una utilità indipendente dall'impresa artigiana o comunque preponderante rispetto ad essa (tanto da fare assumere all'impresa dimensioni tecnico-organizzative capaci di assurgere ad attività del tutto autonome), ma preordinate al completamento dell'utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo e in chiave di incremento della redditività complessiva dell'impresa artigiana. In altre parole, nell'ipotesi in cui attività svolte parallelamente e funzionalmente alle principali appaiano complementari alla estrinsecazione di attività stricto sensu artigiane, secondo, per l'appunto, la regola della "complementarietà funzionale", risultando così riscontrabile un tangibile collegamento fra l'espletamento dell'attività artigiana principale e quella di tipo integrativa, la presente proposta mira a chiarire la natura della predetta relazione. Sulla scorta di quanto avvenuto per l'impresa agricola (cfr. l'art. 2135 c.c. avuto riguardo alla novella concernente le "attività connesse"), la disposizione legislativa in esame diviene oggetto di modifica affinché:

- 1) sia declinato il concetto di prevalenza;
- 2) la valutazione discrezionale supposta possa diventare materialmente effettiva.

Per fare questo, la prevalenza deve essere intesa non già in senso "economico-qualitativo", ma in termini "quantitativi", di modo da rendere il criterio di più facile applicazione. Per meglio dire, dovrà essere valutata, caso per caso, la condizione di prevalenza mediante la misurazione quantitativa degli apporti in termini di volumi d'affari, confrontando, da un lato, il valore normale dei prodotti ottenuti o dei servizi prestati in base all'esercizio dell'attività artigiana principale e, dall'altro, il costo dei prodotti o dei servizi accessori acquistati da soggetti terzi.



## LIBERO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI E ACCESSORIE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA ARTIGIANA

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Art. ...(*Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana*)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «in ragione del valore in misura quantitativa non prevalente del relativo apporto».



MERCATO, APPALTI E  
CONCORRENZA

# APPALTI

## Suddivisione in lotti a misura di piccola impresa

### PROBLEMA

Il codice dei contratti pubblici del 2016 così come quello del 2023 non tengono debitamente conto delle piccole imprese e della loro difficoltà a partecipare agli appalti pubblici.

Meno del 10% degli appalti con l'ammontare fino a 5 milioni di euro viene suddiviso in lotti e otto bandi su dieci non presentano una congrua motivazione del mancato frazionamento.

La suddivisione in lotti è un tema delicato e la celerità dei risultati richiesti troppo spesso costringe le amministrazioni a preferire un interlocutore unico piuttosto che più aggiudicatari.

Inoltre, l'esigenza di suddividere gli appalti si scontra anche con il cosiddetto divieto di frazionamento artificioso dei lotti, per questo la soluzione non deve riguardare l'ammontare dell'appalto ma l'obbligo di suddividerne una parte indipendentemente dal suo ammontare.

Secondo la relazione annuale dell'ANAC 2024, meno del 10% delle micro imprese partecipa alle gare pubbliche, nonostante costituiscano oltre il 95% delle imprese italiane. Mentre, va osservato che nei Paesi dove sono previste quote riservate alle micro imprese, la loro partecipazione agli appalti pubblici è fino a quattro volte superiore rispetto all'Italia.

### PROPOSTA

Obbligatoria suddivisione di una quota del 20% dell'ammontare dell'appalto alle micro e piccole imprese per tutti i tipi di gare di importo superiore alle soglie comunitarie.

La mancata motivazione della suddivisione va inviata all'AGCM per determinazione di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287.



## APPALTI

### Suddivisione in lotti a misura di piccola impresa

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 58, sono apportate le seguenti modifiche:

1)al comma 1, dopo le parole “servizi e forniture” sono inserite le seguenti “in misura non inferiore al 20 per cento indipendente dall’importo dell’appalto”;

2)al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: “A tal fine le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14, è trasmessa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le determinazioni di cui all’articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.



### PROBLEMA

Con riferimento alla tipologia di procedura per aggiudicare un appalto, il nuovo Codice dei contratti pubblici definisce i contorni delle ipotesi nelle quali è possibile ricorrere a una procedura negoziata senza bando o a un affidamento diretto, ma nella realtà fattuale la scelta e le modalità di affidamento sono rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Ad esempio, se un ente pubblico decide di utilizzare una procedura negoziata senza bando (anziché una gara aperta), potrebbe giustificare la scelta sulla base di un'urgenza o di una specificità dell'appalto, ma la valutazione di cosa costituisca urgenza o necessità potrebbe essere soggettiva e non sempre chiara o documentata.

Allo stesso tempo, nelle procedure negoziate senza bando o negli affidamenti diretti, il decisore può avere il potere di selezionare direttamente il fornitore, senza la necessità di comparare un numero elevato di offerte, come avverrebbe in una gara tradizionale. Sebbene vi siano delle linee guida, la selezione può dipendere da una valutazione personale che non sempre è condivisa o comprensibile per altri.

Parimenti, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, non si conoscono i dettagli degli affidamenti e delle procedure negoziate senza bando (valore aggiudicato, aggiudicatario, quanti inviti, ecc).

Per questo, la discrezionalità deve essere sempre bilanciata da una chiara documentazione e giustificazione delle scelte. La motivazione chiara delle decisioni è fondamentale per evitare che il processo di affidamento appaia ingiustificato o che venga sfruttato per finalità non legittime.

### PROPOSTA

Introdurre un criterio a garanzia della trasparenza nell'ambito delle procedure sotto soglia con riferimento agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate senza bando.



## APPALTI

### Maggiore trasparenza della documentazione di gara

PROPOSTA

Per gli affidamenti diretti, la stazione appaltante dovrebbe pubblicare sul suo sito istituzionale la determina a contrarre dando conto delle ragioni della scelta dell'affidatario, nonché introdurre un riferimento al confronto competitivo, almeno sotto il profilo della comparazione dei prezzi.

Per le procedure negoziate senza bando, sarebbe opportuno compensare l'ampliamento della discrezionalità dell'amministrazione con l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell'avvio della procedura negoziata.

MODIFICA  
NORMATIVA

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 50, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7 *bis*. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno 10 giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici."



# APPALTI

## Ampliamento ai non aggiudicatari del criterio di rotazione

MERCATO, APPALTI E  
CONCORRENZA

### PROBLEMA

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023, l'innalzamento delle soglie degli affidamenti diretti ha comportato l'assenza di un confronto concorrenziale. L'articolo 49 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, principio generale degli affidamenti nei contratti sotto soglia.

Il decreto correttivo al Codice dei contratti ha previsto una deroga al principio di rotazione consentendo al contraente uscente di essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

Al fine di rafforzare l'ampliamento della concorrenza a tutti gli operatori si potrebbe estendere la rotazione anche ai soggetti già invitati in precedenza seppure non aggiudicatari.

### PROPOSTA

Ampliamento del novero del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari, al fine di favorire un mercato più equo, competitivo e trasparente.

### MODIFICA NORMATIVA

Al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 49, dopo il comma 4, è inserito il seguente "4 bis. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatarie, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo."

**PROBLEMA**

Per le micro e piccole imprese permangono alcune criticità che ostacolano la piena apertura del mercato dei contratti pubblici:

- le MPMI rappresentano oltre 99% delle imprese italiane, ma si aggiudicano solo una quota limitata degli appalti pubblici.
- La suddivisione in lotti, obbligatoria per legge per favorire le PMI, non viene sempre applicata in modo efficace.
- Le barriere amministrative e i requisiti di partecipazione spesso rendono difficile l'accesso delle PMI agli appalti.

Tali criticità sono state messe in luce anche dall'ultimo Report sugli appalti pubblici nell'UE condotto dalla Corte dei Conti europea, nel quale viene evidenziato che gli obiettivi proposti dalle Direttive del 2014 non sono ancora stati raggiunti, dati gli insoddisfacenti tassi di partecipazione delle piccole imprese agli appalti pubblici. Inoltre, i continui interventi normativi, seppur doverosi ed effettuati in attuazione del pacchetto europeo sugli appalti e concessioni del 2014, non riescono a creare un contenitore normativo semplice, sintetico ed efficace che consenta a tutti gli operatori di approcciare al mercato dei contratti pubblici.

Tale mercato resta prerogativa delle imprese di grandi dimensioni, mentre le micro e piccole imprese riescono ad aggiudicarsene meno del 5% del valore complessivo degli appalti.

**PROPOSTA**

Potenziare gli uffici delle stazioni appaltanti con una nuova figura, una sorta di ambasciatore delle piccole imprese, mutuato dall'esperienza di Stati Uniti e Lituania.

Il suo compito sarebbe quello di garantire la tutela delle micro e piccole imprese attraverso il rispetto e l'utilizzo di tutti gli strumenti esistenti prima dell'emanazione del bando.



# APPALTI

Ambasciatore delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo 61, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti

“1 *bis*. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura dell'Ambasciatore delle Piccole Imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

- a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara.
- b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese.
- c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate.
- d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1 *ter*. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi dell'Ambasciatore delle Piccole Imprese sono stabiliti con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”



# APPALTI

## Prezzari regionali anche per il restauro

MERCATO, APPALTI E  
CONCORRENZA

### PROBLEMA

Il codice dei Contratti Pubblici prevede che i prezzi di riferimento per i Lavori Pubblici siano desunti da prezzari redatti su base regionale o dalle Province Autonome, al fine di tenere conto di variabili territoriali che possono incidere sui costi dei materiali, delle attrezzature o della manodopera.

Tuttavia, si osserva che esistono profonde difformità nei prezzari di alcune Regioni e talvolta interi capitoli appaiono mancanti, in particolare in materia di Restauro.

L'Allegato I.14 al quale il d.lgs. 36/2023 ha demandato il compito di garantire una omogeneità di fondo ai prezzari (pur nel rispetto delle autonomie territoriali) fa però costante riferimento al solo settore delle costruzioni, dal quale il restauro si discosta profondamente.

### PROPOSTA

Includere nella definizione dei prezzari regionali la partecipazione dei componenti del Ministero della Cultura per quanto attiene alla categoria del "Restauro".

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato I.14, articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole "e da cinque rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" sono aggiunte le seguenti "e da cinque rappresentanti del Ministero della Cultura per le opere di restauro,"



MERCATO, APPALTI E  
CONCORRENZA



# CABINA DI REGIA APPALTI PUBBLICI

Più trasparenza nell'attività di monitoraggio

## PROBLEMA

La composizione della Cabina di regia sugli appalti pubblici, disciplinata all'articolo 221 e dall'Allegato V.3 del Codice dei Contratti Pubblici, include rappresentanti di vari enti governativi, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tuttavia, non prevede la partecipazione diretta di rappresentanti delle associazioni di categoria, che invece possono fornire un contributo fondamentale per migliorare le procedure e rispondere alle esigenze del mercato.

Al momento esiste esclusivamente la possibilità di coinvolgerle attraverso la nomina di esperti o inviti specifici, a discrezione del Presidente della cabina di regia. Le associazioni di categoria dispongono di competenze settoriali che possono contribuire a semplificare e migliorare le normative sugli appalti, rendendole più chiare e accessibili per le imprese.

Per questo, andrebbe prevista una governance degli appalti più inclusiva, efficace e attenta alle esigenze delle imprese.

## PROPOSTA

Includere le associazioni di categoria nella cabina di regia. Tale partecipazione consentirebbe di effettuare un monitoraggio costante sull'andamento della riforma, al fine di garantire maggiore stabilità alle norme, certezza giuridica agli operatori, e partecipazione delle piccole imprese.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 221, comma 6, dopo la parola "Anac", sono inserite le seguenti "sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"



MERCATO, APPALTI E  
CONCORRENZA



# GARANZIA DI PARTECIPAZIONE DELLE MICRO IMPRESE E PROMOZIONE DELLE IMPRESE DI PROSSIMITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI BALNEARI

## PROBLEMA

Sulla scorta dell'art. 3 del d. lgs n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), anche gli enti concedenti, nel rispetto, fra gli altri, dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione e proporzionalità, debbono garantire l'accesso al mercato. Da questo angolo di visuale, costituisce un dato giuridico oramai acquisito il fatto che i principi regolativi espressione del nuovo Codice possano orientare gli interpreti e assistere gli operatori del diritto nell'assumere delle decisioni anche al di là del circoscritto ambito della contrattualistica pubblica. In questo senso, non fa certo eccezione la disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, la quale sembra stia trovando una qualche forma di stabilizzazione in virtù della legge n. 118/2022 e del più recente d.l. n. 131/2024.

Conviene precisare, però, come le pari opportunità di partecipazione ai fini dell'accesso alle procedure ad evidenza pubblica (par condicio) non debbano trasmodare in un pregiudizio per la causa finale per cui la gara risulta indetta, vale a dire, nel caso di cui trattasi, l'affidamento della concessione per la prestazione di servizi turistico-ricreativi di qualità. In altri termini, occorre che la tutela della concorrenza e del mercato, da intendersi come metodo e come mezzo (non come fine), venga bilanciata, secondo ragionevolezza, dai principi del risultato (il conseguimento del miglior risultato possibile) e del favorparticipationis.

## PROPOSTA

In ragione del rilievo finalistico assicurato dalla positivizzazione di una enunciazione legislativa di maggior favore verso la massima partecipazione alle procedure competitive (gare) delle realtà d'impresa di minori dimensioni, appare ragionevole offrire condizioni di certezza circa il favor participationis alle stesse riservato. È in questa direzione che muove la presente proposta, per avviare alla deprecabile ipotesi che ci si arresti su di un piano di mero predicato o di vacuo proponimento.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## GARANZIA DI PARTECIPAZIONE DELLE MICRO IMPRESE E PROMOZIONE DELLE IMPRESE DI PROSSIMITA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI BALNEARI

Ergo sembra più conferente con l'obiettivo di politica del diritto ora ricordato, ricorrere a delle formule maggiormente impegnative e dall'esatto contenuto giuridico-prescrittivo, che facciano perno, cioè, sul duplice concetto di "garanzia di partecipazione" alle gare da parte di micro e piccole imprese e di "promozione" delle imprese di prossimità.

Di qui, le seguenti linee di intervento:

1) al fine di favorire la suddivisione in lotti delle aree demaniali marittime e di riflesso garantire la partecipazione di micro e piccole imprese alle gare, in un mercato, quello turistico-ricreativo, in cui il ruolo delle imprese di tipo familiare è particolarmente attivo se non addirittura dominante, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti si fa ancora più pregnante. Donde, il rimando ai principi europei su cui si impernia il favor per le MPMI, di modo che siano adeguatamente verificabili le argomentazioni in ordine alla rinuncia alla suddivisione da parte del concedente con vantaggio per una scelta amministrativa votata all'accorpamento;

2) allo scopo di precisare la regola per cui risulti possibile per l'ente concedente limitare il numero massimo di lotti per i quali sia consentita l'assegnazione al medesimo concorrente, si chiarisce che la ratio vada rinvenuta nel sostegno alla partecipazione delle micro imprese, di modo che la facoltà non sia esercitata dal detto ente per ragioni non positivizzate dalla norma;

3) con la finalità che i criteri di valutazione delle offerte valorizzino il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure competitive relative all'affidamento delle concessioni debbono prevedere, nella lex specialis, criteri premiali atti a garantire la partecipazione delle micro imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, ai fini dell'efficiente esercizio di determinate attività prestazionali in termini di servizi (gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione, noleggio di imbarcazioni, gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, ecc.), l'assegnazione a operatori economici con sede operativa nel bacino territoriale di riferimento.

PROPOSTA



# GARANZIA DI PARTECIPAZIONE DELLE MICRO IMPRESE E PROMOZIONE DELLE IMPRESE DI PROSSIMITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI BALNEARI

Art. ...

*(Garanzia di partecipazione delle micro e piccole imprese e promozione delle imprese di prossimità per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «anche al fine di agevolare» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «al fine di garantire la partecipazione delle micro imprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili, anche di prossimità»;

b) al comma 4:

1) alla lettera h), le parole: «e che agevolano la partecipazione» sono sostituite con le seguenti: «e che garantiscono la partecipazione»;

2) alla lettera q), dopo le parole: «concessione in lotti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le micro imprese, piccole e medie imprese,» e sono inserite, in fine, le seguenti parole: «il cui valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese e delle piccole imprese»;

c) al comma 6:

1) all'alinea, dopo le parole: «di massima partecipazione» sono inserite le seguenti: «, di promozione del pluralismo degli operatori nel mercato»;

2) dopo la lettera m), è aggiunta, in fine, la seguente: «m-bis) premialità atte a favorire la partecipazione delle micro imprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili e volte a promuovere, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente prestazione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.».

**MODIFICA  
NORMATIVA**



MERCATO, APPALTI E  
CONCORRENZA

# SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLA COMMISURAZIONE DELL'INDENNIZZO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO USCENTE

Ciò che più non convince della nuova disciplina in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime per flagrante illogicità del meccanismo di calcolo è in primis il procedimento di quantificazione economica dell'indennizzo. A riguardo, non è ragionevole articolare l'indennizzo – note carefully – come asseritamente fatto dalla norma (cfr. il nuovo art. 4, co. 9, della l. n. 118/2022, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021): 1) sul «valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione»; 2) sulla base di «un'equa remunerazione» calcolata «sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni». A ben guardare, infatti, si tratterebbe di una operazione di calcolo iperbolica, tarata, grosso modo, sullo stesso periodo temporale, ovvero sia sul segmento conclusivo del rapporto concessorio, avente in oggetto, nella pratica, i medesimi investimenti.

## PROBLEMA

Con l'avvio delle procedure competitive, ne deriverà, quindi, una vistosa sovrapposizione di conteggi, che fatalmente finiranno con l'elidersi a vicenda, da cui un grave pregiudizio per i concessionari uscenti. Il legislatore, ancorché abbia fatto sfoggio di concetti impegnativi (indennizzo, equa remunerazione, ecc.), ha complicato, e di molto, l'ingranaggio mediante cui attribuire al concessionario uscente il rimborso, ridimensionando, di fatto, la portata materiale della misura.

A tacer d'altro, infine, importa evidenziare come l'aver subordinato la stima dell'equa remunerazione all'individuazione di criteri fissati con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (non ancora adottato) rischi di irrigidire ulteriormente la definizione della technicalità da utilizzare per la giusta misurazione dell'indennizzo: sicché, in chiave semplificatoria dell'iter, avrebbe senso farne rinuncia. Del resto, è lo stesso legislatore a dubitare della reattività ministeriale, mettendone in conto l'inazione e difendendosi con la previsione di disposizioni imperative protese a procedersi con le gare nel caso dovesse venire a maturazione la supposta situazione inerziale.



## SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLA COMMISURAZIONE DELL'INDENNIZZO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO USCENTE

Nel dettaglio, la presente proposta, attesa l'ipotesi di affidamento della concessione a favore di un nuovo concessionario (c.d. subentrante), è finalizzata a valutare nella maniera più semplice ed esaustiva possibile il quantum dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente.

In primo luogo, l'indennizzo andrebbe parametrato sic et simpliciter agli investimenti realizzati nel corso dell'intera durata del rapporto concessorio (locali, pertinenze, attrezzature, ecc.), dal momento che, a regime, un calcolo stretto degli investimenti produttivi finirebbe (per eterogenesi dei fini) col provocarne l'anemia.

È corretto tenere conto degli investimenti non ancora ammortizzati e di quelli realizzati in conseguenza di eventi calamitosi, là dove, tuttavia, ciò avvenga in uno schema onnicomprensivo di computo del valore dei beni asserviti alla concessione.

Parimenti, la remunerazione per l'esercizio professionale adempiuto nel tempo da parte dell'operatore economico uscente può dirsi concretamente informata ad indici di equità qualora venga assistita dal riconoscimento del valore aziendale d'impresa. Insomma, non possono non essere contemplati alcuni dati fattuali di indubbio rilievo economico. Si evoca, in questo senso, un valore derivante dal costante, corretto e remunerativo esercizio di una attività turistico-ricreativa su un determinato arenile assentito in concessione, di per sé capace di strutturare e accrescere la clientela, da cui la naturale propensione a generare la produzione di utilità nuove.

Trattasi, in breve, di alcune precisazioni giuridico-formali di primaria importanza, utili a riconoscere, alla stregua del precedente tessuto normativo mai divenuto formalmente efficace (l. n. 118/2022), il capitale di rischio investito nel corso dell'intera concessione e il valore aziendale d'impresa via via acquisito nel tempo da una certa attività, rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto (il c.d. avviamento di cui all'art. 2424 c.c.).

**PROPOSTA**



## SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLA COMMISURAZIONE DELL'INDENNIZZO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO USCENTE

Art. ...

*(Semplificazioni ai fini della commisurazione dell'indennizzo a favore del concessionario uscente)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante parametrato al valore degli investimenti effettuati nel corso dell'intero ciclo di vita del rapporto concessorio, avuto specifico riguardo agli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati e considerati altresì gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire un'equa remunerazione, stante il valore del complesso aziendale calcolato sulla base di una valutazione che tenga conto delle circostanze socio-economiche di contesto e dal valore prodotto in costanza di rapporto concessorio. Il valore dei richiamati investimenti e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

**MODIFICA  
NORMATIVA**



MERCATO, APPALTI E  
CONCORRENZA



# SEMPLIFICAZIONI NEI RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO USCENTE E SUBENTRANTE NELLA TITOLARITA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

## PROBLEMA

In primo luogo, la perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara per la determinazione del valore degli investimenti effettuati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione non può ricadere in capo al concessionario uscente. Questo perché tale soggetto, nel caso di rilascio della concessione a favore di un altro, vedrebbe incisa ulteriormente la propria capacità finanziaria (già di per sé dimidiata dalla mancata aggiudicazione), senza che si comprenda la giustificazione dell'addebito (posto che la figura di concessionario uscente potrebbe coincidere anche con la posizione di terzo pretermesso). Il percorso logico-procedurale dovrebbe semmai condurre all'imputazione dei costi peritali all'ente concedente (comune, Regione, ecc.), non solo per oggettive ragioni di equità e di non di discriminazione (diversamente la perizia dovrebbe quantomeno essere ripartita tra il concessionario uscente e il subentrante), ma anche per evidenti motivi di imparzialità e proporzionalità. Il concessionario uscente, infatti, da un lato, assurge al rango di portatore di interessi protetti e pretensivi nei confronti di una specifica manifestazione dell'agire amministrativo e, dall'altro, è già soggetto passivo in ordine al pagamento del canone concessorio.

In secondo luogo, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario non può risultare subordinato *expressis verbis* «all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento». Se la subordinazione del completamento dell'iter concessorio alla corresponsione dell'indennizzo appare perfettamente giustificata sotto il profilo sostanziale, giacché intesa ad offrire certezza del rimborso in capo al concessionario che abbia perso il diritto d'uso del bene, ciò che risulta irragionevolmente iniquo è il limitare tale condizione sospensiva al soddisfacimento del solo 20%, tanto da far perdere alla disposizione normativa de qua la capacità di vincolare i nuovi concessionari all'obbligo di liquidare per intero l'indennizzo.



# SEMPLIFICAZIONI NEI RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO USCENTE E SUBENTRANTE NELLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

## PROBLEMA

Di fatto, una possibile via di fuga per il concessionario subentrante e un motivo di perturbamento finanziario per quello uscente, cui occorre porvi immediato rimedio, anche per non alimentare il contenzioso dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

In ultimo, per ragioni di certezza dei rapporti concessori, ne dovrebbe venire che il mancato e tempestivo pagamento dell'intero indennizzo sia motivo di decadenza dalla concessione, determinando, a differenza di quanto statuito dal d.l. n. 131/2024, la prosecuzione (in qualsiasi forma o modalità comunque denominata) del precedente rapporto concessorio.

## PROPOSTA

Tutto ciò considerato, la presente proposta modificativa del c.d. "Decreto salva infrazioni" mira, in breve:

- 1) ad imputare i costi peritali in capo all'ente concedente;
- 2) a fare in modo che la nuova concessione si perfezioni solo con il pagamento per intero dell'indennizzo e non già con un mero acconto sul totale;
- 3) ad assicurare la prosecuzione del precedente rapporto concessorio nell'ipotesi di intempestività nel pagamento dell'indennizzo.

## MODIFICA NORMATIVA

Art. ...

*(Semplificazioni nei rapporti tra concessionario uscente e subentrante nella titolarità di concessioni demaniali marittime)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo, le parole «del concessionario uscente» sono sostituite con le seguenti «dell'ente concedente»;
- b) al quarto periodo, le parole «in misura non inferiore al venti per cento» sono soppresse;
- c) al quinto periodo, la parola «non» è soppressa.



MERCATO, APPALTI E  
CONCORRENZA



# DEHORS

## Ampliamento legge di riordino alle imprese artigiane

### PROBLEMA

La legge sulla concorrenza 16 dicembre 2024, n. 193 all'articolo 26 prevede un riordino della disciplina dei dehors, volta ad introdurre una definizione univoca e una disciplina relativa alle modalità di utilizzo.

Tale novella si occupa esclusivamente dei dehors prospicienti i pubblici esercizi ed esclude quelli relativi alle attività artigiane di produzione alimentare.

Sebbene il concetto di dehors non abbia ancora ricevuto una definizione puntuale da parte del legislatore statale, a livello locale si ravvisano numerosi provvedimenti in materia e, in particolare, regolamenti comunali che ne delineano precisamente misure ed utilizzo da parte di imprenditori tanto del commercio (somministrazione assistita di alimenti e bevande) quanto dell'artigianato (produzione e somministrazione non assistita di alimenti e bevande).

### PROPOSTA

Includere tra i soggetti abilitati a richiedere la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico non solo i pubblici esercizi, ma anche le imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.

### MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 16 dicembre 2024 n. 193, articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole «di pubblico esercizio» sono inserite le seguenti «le imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;

b) al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443»

**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**LAVORO E SALUTE E SICUREZZA**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



# RAPPORTO DI LAVORO

## Eliminazione richiesta di documenti e informazioni già in possesso della PA

LAVORO E SALUTE E  
SICUREZZA

### PROBLEMA

La normativa individua una serie di comunicazioni a cui l'impresa è tenuta in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale.

Tali comunicazioni si effettuano esclusivamente in via telematica secondo specifici modelli di comunicazione, dizionari terminologici e standard tecnici.

Alcune di queste comunicazioni, che appesantiscono fortemente il datore di lavoro, fanno riferimento a dati già in possesso della PA, costituendo, quindi, un inutile adempimento burocratico.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla denuncia di infortunio all'INAIL alla quale è tenuto il datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro e che contiene numerosi dati già in possesso dell'amministrazione.

### PROPOSTA

Razionalizzare e unificare le comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, sollevando il datore di lavoro dall'onere di comunicare le medesime informazioni più volte e introducendo il principio generale dell'unicità della comunicazione, inteso come divieto di chiedere all'azienda tutto ciò che sia in possesso della PA (INPS, INAIL, DTL, CPI etc.)

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo "Al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici."



# CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Superamento incertezze della definizione del periodo di prova

LAVORO E SALUTE E  
SICUREZZA

**PROBLEMA**

Negli ultimi anni vi è stata una stratificazione normativa per disciplinare la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.

Il Decreto Trasparenza, infatti, ha previsto il principio della proporzionalità tra durata del periodo di prova e durata del contratto di lavoro, mansioni da svolgere e natura dell'impiego.

Questo principio, seppur astrattamente condivisibile, non ha un'univoca applicazione pratica, poiché lascia all'interprete la determinazione del criterio della proporzionalità, con inevitabili difformità applicative.

Proprio per far fronte a tale incertezza, recentemente è intervenuto il Collegato Lavoro, dando dei margini entro i quali determinare il periodo di prova.

Nonostante le intenzioni del Legislatore, anche quest'ultima previsione presenta delle criticità, sia in riferimento al rinvio alle "disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva", sia in riferimento ai periodi minimi e massimi del periodo di prova previsti dal Legislatore.

Senza entrare nel merito della norma, infatti, la stessa contiene delle contraddizioni, che rischiano di generare contenzioso, anche alla luce del fatto che il periodo di prova è caratterizzato dal libero recesso tra le parti del contratto e che, quindi, un'incerta definizione dello stesso potrebbe essere foriera di maggiori oneri per il datore di lavoro che intenda recedere dal contratto di lavoro.

**PROPOSTA**

Eliminare il rinvio alle "disposizioni più favorevoli" della contrattazione collettiva.

Tale previsione lascia aperta l'incertezza in merito a cosa sia più favorevole nell'ambito del periodo di prova tra una minore durata dello stesso per anticipare il momento della stabilizzazione del rapporto di lavoro e, all'opposto, avere un maggiore arco temporale per consentire al lavoratore di manifestare le proprie capacità ai fini del superamento del periodo di prova.



## CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Superamento incertezze della definizione del periodo di prova

**PROPOSTA**

L'eliminazione della locuzione «più favorevole» è altresì finalizzata a confermare la centralità del ruolo della contrattazione collettiva, laddove abbia già effettuato una valutazione sulla durata più idonea del periodo di prova e che già incontra il limite normativo nella durata massima (non superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi). In questo modo, i datori di lavoro potrebbero contare su una disciplina puntuale, che non dà luogo ad ulteriori e inutili interventi.

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole “più favorevoli” sono abrogate



LAVORO E SALUTE E  
SICUREZZA



SSL

## Formazione semplificata per i collaboratori familiari

### PROBLEMA

L'articolo 21 del d.lgs.81/08, definisce la figura del collaboratore familiare richiamando l'art. 230-bis del codice civile. Tale articolo identifica il "familiare" come colui che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare.

In realtà, i collaboratori familiari possono svolgere la prestazione in modo occasionale o saltuario e, pur non essendo lavoratori subordinati in senso stretto, prestano attività lavorativa in stretta connessione con quella del titolare, esponendosi agli stessi rischi.

Tuttavia, non essendoci altro riferimento nell'art. 21 del d.lgs. 81/08, il familiare che svolge occasionalmente la propria attività, viene equiparato al lavoratore così come definito all'art. 2 del d.lgs. 81/08.

Tale disposizione determina un paradosso nella medesima impresa che, ad esempio, occupa due familiari, uno che presta attività in via continuativa e l'altro occasionalmente. Nel primo caso, il collaboratore rientra nell'art. 230-bis del c.c. e godrà di una semplificazione degli obblighi, come previsto dall'art. 21 del d.lgs.81/08. Il secondo, invece, è equiparato al lavoratore dipendente, con conseguente applicazione degli obblighi previsti dal d.lgs.81/08.

### PROPOSTA

La modifica dell'articolo 21, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l'inserimento dei collaboratori e coadiuvanti familiari, ha lo scopo di estendere espressamente le tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro a una categoria di soggetti che, pur operando abitualmente nell'ambito delle attività artigianali e commerciali, non erano esplicitamente menzionati nella normativa vigente.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21, comma 1, dopo le parole "gli artigiani e i piccoli commercianti" sono inserite le seguenti "e i loro collaboratori e coadiuvanti familiari"



Vediamo in dettaglio i costi associati alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro per un'attività di falegnameria, sia per un collaboratore familiare che esercita attività in modo continuativo che per un collaboratore familiare che esercita l'attività in modo occasionale.

1. Costi per un collaboratore che esercita attività in modo continuativo sono molto bassi in quanto gli adempimenti riguardano esclusivamente:

- utilizzare attrezzature di lavoro conformi
- munirsi di dispositivi di protezione individuali
- tessera di riconoscimento qualora operino in regime di appalto.

2. Costi per collaboratore familiare che esercita l'attività in modo occasionale in una falegnameria sono più alti perché viene equiparato ad un lavoratore subordinato.

Adempimenti Ordinari:

- Valutazione dei rischi. Occorre valutare i rischi legati ai macchinari, alla polvere, al rumore e ad altri pericoli specifici della falegnameria. Il costo per una valutazione approfondita da parte di un consulente esterno potrebbe aggirarsi tra 500 e 1.500 euro a seconda della dimensione dell'azienda e dei rischi specifici.
- Formazione sulla sicurezza. La formazione dei dipendenti comprende corsi di sicurezza generali (sui rischi sul posto di lavoro) e specifici per la falegnameria (uso di attrezzature, polveri, rumori). I corsi di formazione di qualità possono costare tra 150 e 400 euro per dipendente, a seconda della durata e del contenuto (formazione pratica e teorica).
- Dispositivi di protezione individuale (DPI). I dipendenti dovranno essere dotati di DPI adeguati a lungo termine. Oltre ai costi per i DPI di base (maschere antipolvere, occhiali, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.), potrebbero esserci costi aggiuntivi per il rinnovo o la manutenzione dei dispositivi. Il costo totale per i DPI di un dipendente potrebbe variare tra 150 e 300 euro all'anno, a seconda della qualità e della quantità di dispositivi forniti.
- Sorveglianza sanitaria. In una falegnameria, questo è particolarmente importante a causa dell'esposizione a polveri e rumori. Il costo per una visita medica di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente può variare tra 100 e 200 euro all'anno, a seconda del tipo di visita e della frequenza.

### FOCUS



## SSL

### Formazione semplificata per i collaboratori familiari

#### FOCUS

- Altri costi. Oltre alla valutazione dei rischi, occorreranno spese per la gestione continua della documentazione sulla sicurezza, la redazione dei piani di emergenza, la registrazione degli infortuni e le eventuali consulenze legali. I costi amministrativi annuali per la gestione della sicurezza sul lavoro per un dipendente possono variare tra 300 e 800 euro.

Totale costi annuali stimati per un dipendente tra 1.200 e 3.500 euro.



## PROBLEMA

Le imprese sono obbligate a formare il proprio personale in merito alle procedure di primo soccorso, in conformità con la normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, molte imprese stanno affrontando significativi ostacoli nell'organizzazione di tali corsi principalmente a causa della carenza di personale qualificato.

I corsi di primo soccorso, infatti, richiedono formatori accreditati che possiedono le competenze specifiche e le certificazioni necessarie per insegnare le pratiche di primo intervento.

La carenza di disponibilità di personale medico per lo svolgimento delle lezioni teoriche rappresenta un elemento di ostacolo alla gestione dell'offerta formativa, ma può anche compromettere la sicurezza dei lavoratori impedendo loro di acquisire le necessarie competenze per gestire situazioni di emergenza. Inoltre, la mancata formazione può esporre le imprese a sanzioni in caso di ispezioni da parte degli organi competenti.

Questo scenario evidenzia la necessità di adottare soluzioni in grado di risolvere la carenza di docenti e migliorare l'accesso ai corsi di primo soccorso.

## PROPOSTA

Consentire lo svolgimento del ruolo di docente sia per la parte pratica che per quella teorica a personale infermieristico, agli addetti al soccorso sanitario, a personale specializzato in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo. Questa proposta comporterebbe un incremento dell'offerta formativa e una conseguente riduzione di costi per le imprese.

MODIFICA  
NORMATIVA

Al Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388, articolo 3, art il comma 2 è sostituito con il seguente "2. La formazione è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale abilitato o che abbia un adeguato percorso formativo."



LAVORO E SALUTE E  
SICUREZZA



SSL

## Esenzione della nomina del preposto nelle micro imprese

### PROBLEMA

Il decreto legislativo 81/08 richiede che ogni impresa, anche se di piccole dimensioni, deve nominare un preposto, cioè una persona incaricata di sorvegliare sull'applicazione delle norme di sicurezza e sul corretto comportamento dei lavoratori.

Tuttavia, nelle micro imprese generalmente non c'è una figura ad hoc, in quanto questo ruolo viene ricoperto dal titolare o da un dipendente.

L'individuazione del preposto nelle micro imprese o nelle società composte esclusivamente da soci che prestano l'attività lavorativa per conto della società stessa appare nell'applicazione pratica poco coerente, in ragione della modesta complessità organizzativa.

In imprese di piccole dimensioni non esiste una chiara distinzione gerarchica tra i lavoratori e si rende complessa l'identificazione di un preposto distinto dal datore di lavoro. Il titolare è generalmente presente sul luogo di lavoro e sovrintende personalmente alle attività, esercitando poteri gerarchico-funzionali, di fatto assumendo il ruolo di preposto.

Per cui l'obbligo di individuare formalmente un preposto in queste realtà appare come un adempimento burocratico che non apporta un reale miglioramento della sicurezza, ma crea oneri gestionali aggiuntivi.

### PROPOSTA

Esentare le micro imprese e le società di soli soci lavoratori dall'obbligo di individuazione formale del preposto, riconoscendo che in tali contesti il ruolo è già esercitato naturalmente dal datore di lavoro.

Al contempo, vanno mantenuti elevati standard di sicurezza, garantendo che il datore di lavoro continui a svolgere il ruolo di vigilanza senza necessità di designazioni formali.



**SSL**

## Esenzione della nomina del preposto nelle micro imprese

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, comma 1, lettera b bis), dopo le parole “di cui all’articolo 19” sono inserite le seguenti “salvo che nelle società composte esclusivamente da soci che prestano l’attività per conto della società stessa. L’individuazione del preposto o dei preposti resta una facoltà nelle micro imprese.”



LAVORO E SALUTE E  
SICUREZZA



# SSL

## Esenzione nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale nelle s.n.c. con solo soci lavoratori

### PROBLEMA

L'art. 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/08 equipara al lavoratore anche il "socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso".

Tuttavia si assiste al paradosso che nelle società in nome collettivo composte da soli due soci, l'uno, si trova a dover svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) con la qualifica di datore di lavoro, l'altro, pur qualificandosi anch'esso come socio, a dover svolgere un ruolo di rappresentanza (RLS) con compiti e funzioni che mal si adattano ai compiti svolti all'interno della società.

Ciò è reso ancor più evidente dal fatto che gli accordi interconfederali, escludono la possibilità di nomina di un RLS aziendale, lasciando aperta la sola possibilità di essere "rappresentato" da un RLS territoriale (RLST) ovvero nominato dal sindacato dei lavoratori.

E' palese che un socio lavoratore difficilmente potrà trovare adeguata rappresentanza all'interno di questo contesto. Per tale motivo si ritiene ragionevole specificare che nelle società in nome collettivo con solo soci lavoratori non si debba nominare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Principali criticità:

- Assenza di lavoratori subordinati: il d.lgs. 81/08 prevede l'elezione del RLS per rappresentare i lavoratori, ma nelle società di persone composte esclusivamente da soci lavoratori non esiste un vero rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratori.
- Ruolo totalmente superfluo: i soci, essendo direttamente coinvolti nella gestione e nell'organizzazione del lavoro, hanno già la possibilità di autodeterminare le misure di sicurezza senza necessità di un rappresentante intermedio.
- Oneri burocratici inutili: l'obbligo di nomina del RLS genera un adempimento burocratico che non apporta un reale valore aggiunto in termini di sicurezza.



## SSL

### Esenzione nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale nelle s.n.c. con solo soci lavoratori

#### PROPOSTA

Prevedere che in presenza di società di persone, la nomina dell'RSL non deve essere effettuata se l'attività è svolta esclusivamente da soci lavoratori. Tale proposta avrebbe lo scopo di:

- Evitare oneri burocratici inutili nelle società di persone prive di lavoratori subordinati.
- Garantire che la normativa sulla sicurezza sia applicata in modo coerente alla struttura organizzativa dell'impresa.
- Mantenere la possibilità per i soci lavoratori di nominare un RLS su base volontaria, qualora lo ritengano opportuno.

#### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 47, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 *bis*. L'obbligo di designazione o elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non si applica alle società di persone in cui l'attività lavorativa è svolta esclusivamente dai soci lavoratori, salvo diversa decisione dei soci stessi.”



# SSL

## Ripristino comunicazioni per l'utilizzo di locali sotterranei semisotterranei

LAVORO E SALUTE E  
SICUREZZA

### PROBLEMA

L'art. 65 del d.lgs. 81/08 regola l'utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei. In linea di principio, la norma ne vieta l'utilizzo, tuttavia, il comma 2 dell'art. 65 ne consentiva l'utilizzo in deroga al divieto generale nel caso in cui ricorrevano particolari esigenze tecniche, mentre il comma 3 ne consentiva l'utilizzo per svolgere lavorazioni indipendentemente da esigenze tecniche.

Tale utilizzo era tuttavia consentito su parere dell'Organo di vigilanza che ne verificava le condizioni di utilizzo ed il rispetto di requisiti in termini di aerazione, illuminazione, microclima ed assenza di emissioni nocive.

Con la legge 203 del 13 dicembre 2024, l'art. 65 è stato modificato sostituendo il parere dell'Organo di Vigilanza con una comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro accompagnata da adeguata comunicazione attestante la conformità dei nuovi requisiti previsti (non dar luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima).

Apparentemente, questa modifica è apparsa come una semplificazione per le imprese, ma, con la pubblicazione della circolare dell'INL del 29/01/25 è stato precisato che tale comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili. Relazione che deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale.

È pertanto evidente che l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, in precedenza non necessaria, introduce un significativo aumento di costi per le imprese che può variare nel caso di piccole attività da 500 a 1000 euro. Tale costo aumenta in base alla grandezza del locale.



## SSL

### Ripristino comunicazioni per l'utilizzo di locali sotterranei semisotterranei

**PROPOSTA**

Eliminare la relazione asseverata da un tecnico che dettagli l'uso dei locali e sostituirla da una semplice comunicazione al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 65, comma 3, primo periodo, le parole "allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2" sono abrogate.

**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



FORMAZIONE E  
CERTIFICAZIONE



# INSTALLATORI FER

## Standard formativo corso aggiornamento

### PROBLEMA

Il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 stabilisce l'obbligo per i Responsabili Tecnici di imprese che installano e mantengono impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) di frequentare corsi di aggiornamento periodici, la cui durata è stata stabilita in monte ore diversi in base alle Regioni. Alcune Regioni hanno stabilito 16 ore, altre 24, altre ancora 32 ore, rendendo il quadro disomogeneo.

Questo significa che un installatore che opera in più Regioni potrebbe trovarsi costretto a seguire più ore di formazione a seconda di dove è registrata la sua attività.

Un installatore, che opera sulle 4 tipologie di impianto, con sede in Emilia Romagna (dove sono richieste 16 ore) che lavora anche in Puglia (dove sono richieste 40 ore) potrebbe trovarsi in difficoltà per rispettare i requisiti di entrambe le Regioni.

Se non c'è un riconoscimento reciproco degli attestati con ore diverse tra Regioni, l'installatore potrebbe dover integrare anche la formazione, con notevoli difficoltà operative.

### PROPOSTA

Garantire uniformità nella formazione obbligatoria dei Responsabili Tecnici FER, eliminando le attuali disparità regionali che creano incertezze per le imprese e i lavoratori del settore.

L'adozione di un percorso di aggiornamento standard di 16 ore assicura:

- Chiarezza normativa, evitando differenze tra Regioni che possono penalizzare alcuni operatori.
- Lo stesso livello di aggiornamento a tutti gli installatori e manutentori.
- Maggiore mobilità lavorativa.



## INSTALLATORI FER

Standard formativo corso aggiornamento

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articolo 15, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 *bis*. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno 16 ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regioni e province autonome. Le Regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'Accordo di cui al periodo precedente entro dodici mesi. dodici mesi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con le Regioni, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.”



FORMAZIONE E  
CERTIFICAZIONE



# ESTETICA E ACCONCIATURA

Coordinamento leggi di settore con i percorsi di istruzione e formazione professionale

## PROBLEMA

Sul versante dell'istruzione e della formazione professionale si registrano contraddizioni tra la normativa statale e quella regionale e tra le differenti normative regionali.

La riforma del titolo V della Costituzione del 2001 ha affidato l'istruzione e la formazione professionale alla competenza esclusiva delle Regioni. Nell'ottica del legislatore, una volta fissati i livelli essenziali ad iniziativa dello Stato, alle Regioni spetta il compito di definire un sistema di istruzione e formazione sulla base delle specifiche caratteristiche sociali e produttive del proprio territorio.

In questo solco, si iscrivono i percorsi regionali di leFP (Istruzione e Formazione e Professionale) che, in qualità di fattori di sviluppo sociale ed economico del territorio, perseguono gli obiettivi dell'innalzamento del livello di istruzione e della prevenzione dell'abbandono scolastico, in particolare per gli studenti svantaggiati.

Sulla scorta della legge, per le attività di l'acconciatura ed estetica, si è delineato un doppio binario per i percorsi professionali a seconda che gli studenti abbiano o meno assolto all'obbligo scolastico.

Al momento si riscontrano:

- difformità tra i percorsi di formazione a livello regionale;
- disallineamento nell'età di ingresso degli studenti nei percorsi leFP dopo il termine del primo ciclo di istruzione;
- inadeguata qualità della formazione.

## PROPOSTA

Coordinamento del sistema di Istruzione e formazione professionale (leFP) con le leggi di settore di estetica n. 1/1990 ed acconciatura n. 174/2005.

Tale proposta permetterebbe di migliorare la qualità della formazione professionale nel settore dell'estetica e dell'acconciatura, semplificando il percorso di accesso all'attività per i giovani e favorendo una maggiore coerenza normativa.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## ESTETICA E ACCONCIATURA

Coordinamento leggi di settore con i percorsi di istruzione e formazione professionale

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 6, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente “6 bis. In coerenza e continuità con i corsi professionali di cui ai commi precedenti, le Regioni e le province autonome provvedono al coordinamento, anche mediante aggiornamento di leggi di settore, del sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP) con il sistema di formazione professionale”.

Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, articolo 4, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo. “In coerenza e continuità con i corsi professionali di cui ai commi precedenti, le Regioni e le province autonome provvedono al coordinamento, anche mediante aggiornamento di leggi di settore, del sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP) con il sistema di formazione professionale”



FORMAZIONE E  
CERTIFICAZIONE



# TECNICI MANUTENTORI PRESIDI ANTINCENDIO

Semplificazione abilitazione

## PROBLEMA

Il Decreto 1 settembre 2021 prevede che i tecnici manutentori dei presidi antincendio siano sottoposti ad una verifica delle competenze mediante un esame orale/pratico, alcuni tecnici su base volontaria hanno già conseguito una certificazione su modelli riconosciuti da ACCREDIA.

Tale disposizione genera duplicazione di verifiche, appesantendo inutilmente il carico amministrativo e aumentando i costi e i tempi per i professionisti e le imprese.

Inoltre, la previsione non tiene conto del sistema consolidato di autoregolamentazione e certificazione volontaria della professione del tecnico manutentore antincendio, che già garantisce elevati standard di competenza e professionalità.

I tecnici certificati presso enti accreditati da ACCREDIA seguono un rigoroso percorso di valutazione, composto da corsi formativi specifici, certificazione iniziale, sorveglianza e rinnovi periodici.

Tali percorsi assicurano che le competenze siano costantemente monitorate e rispondano ai requisiti richiesti dal decreto stesso.

## PROPOSTA

Per evitare sovrapposizioni inutili, ridurre i costi amministrativi e valorizzare i sistemi di certificazione accreditati già in essere, si propone una modifica al paragrafo 4.4 dell'Allegato II del decreto sui controlli, volta a prevedere il riconoscimento automatico della qualificazione dei tecnici già certificati secondo gli schemi accreditati. La proposta mira a razionalizzare l'attuazione del decreto, evitando oneri superflui e promuovendo un sistema efficace di qualificazione professionale, già largamente adottato e consolidato nel settore.



## TECNICI MANUTENTORI PRESIDI ANTINCENDIO

Semplificazione abilitazione

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al Decreto 1 settembre 2021 del Ministero dell'Interno, Allegato II, il punto 4.4. è sostituito dal seguente "4.4.1 tecnici manutentori si ritengono qualificati ove siano certificati da organismi autorizzati da ACCREDIA sulla base di schemi conformi ai requisiti definiti nell'Allegato I del presente decreto e a seguito di un corso presso un ente di formazione secondo i criteri definiti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."

"4.4 bis. Nel caso di tecnici manutentori che siano qualificati/certificati da organismi autorizzati da ACCREDIA sulla base di schemi basati sui requisiti definiti nell'Allegato I del presente decreto a seguito di un corso presso un ente di formazione secondo i criteri definiti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ultimato entro il 31 dicembre 2022, le procedure amministrative di cui al punto 5, 6 possono essere considerate assolte e il manutentore si ritiene qualificato ai sensi del presente regolamento. La qualifica ha validità di 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento, al termine del quale si dovrà svolgere il corso di aggiornamento";



FORMAZIONE E  
CERTIFICAZIONE



# ACCREDITAMENTO F-GAS PERSONE FISICHE

Semplificazione rinnovo certificazione

## PROBLEMA

L'obiettivo principale della normativa F-Gas è quello di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Nell'ambito di questa normativa, è il settore dell'installazione di impianti il comparto produttivo che ha avuto un impatto maggiore in termini di obblighi ed adempimenti alla legislazione comunitaria.

L'obbligo di certificazione per le persone e le imprese rappresenta l'aspetto più critico e più complesso dell'applicazione del DPR 43/2012 e del DPR 146/2018 sia dal punto di vista economico che burocratico. È stato, infatti, istituito un sistema di certificazione cogente basato su procedure molto stringenti delle certificazioni volontarie, che ha costituito una sfida notevole per la realtà imprenditoriale del settore impiantistico fatta da aziende di piccole dimensioni.

Ai fini della certificazione delle persone fisiche, i candidati devono sostenere due prove di esame: una teorica (sulla base dei requisiti di formazioni previsti nei Regolamenti comunitari) e una prova pratica. Queste prove devono attestare le competenze di chi deve operare sulle apparecchiature contenenti F-Gas. Inoltre, e al fine del mantenimento della certificazione, è prevista una verifica su base annuale da parte dell'organismo di certificazione che attesta la regolarità dell'attività del soggetto.

## PROPOSTA

Eliminare la prova pratica e mantenere solo quella teorica ai fini del rinnovo della certificazione.

Appare ridondante dover rivalutare le competenze di un operatore che svolge la sua attività da diverso tempo. Tale semplificazione comporterebbe una riduzione di costi per le imprese che, ricordiamo, già chiamate a sostenere gli oneri della certificazione dei propri dipendenti.



# ACCREDITAMENTO F-GAS PERSONE FISICHE

Semplificazione rinnovo certificazione

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, articolo 7, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente “3 *bis*. Le persone fisiche che intendono rinnovare la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono sostenere un esame teorico in base alle disposizioni dal regolamento (UE) n. 2024/573.”





FORMAZIONE E  
CERTIFICAZIONE



# RESPONSABILE TECNICO TINTOLAVANDERIA

Semplificazione corsi di qualifica

**PROBLEMA**

L'attività professionale di tintolavanderia risulta disciplinata dalla legge n. 84/2006, anche al fine di assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato. Orbene, per l'esercizio di tale attività, le imprese sono chiamate a designare un responsabile tecnico che dimostri apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti individuati dall'art. 2, co. 2, della citata legge, fra cui rileva, in particolare, quanto stabilito alla lett. a), vale a dire la «frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno». Da questo punto di vista, con l'emanazione del d. lgs n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), il medesimo percorso di formazione ha acquisito, in carenza di altri requisiti, rilievo autonomo ai fini dell'acquisizione dell'attestato di responsabile tecnico di tintolavanderia. Attestato, quest'ultimo, divenuto obbligatorio per tutti coloro che intendono aprire o rilevare una attività di tintolavanderia tradizionale, fatta eccezione per l'avvio dell'attività di lavanderie cosiddette self service o "fai da te", per le quali non vige l'obbligo di designazione del responsabile tecnico.

Chiarito ciò, allo scopo di garantire condizioni omogenee di esercizio dell'attività per le imprese del settore, a livello regionale si è da subito tentato di organizzare dei corsi di qualificazione professionale il più possibile uniformi, conseguendo, tuttavia, modesti risultati. Infatti, nonostante la riduzione del numero di ore da 450 a 250, sono via via intervenute delle regole regionali assai diverse in quanto a modalità di somministrazione della formazione, compresa la possibilità di ricorrere alla formazione a distanza.

In questo scenario si colloca il tentativo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di porre rimedio alla estrema asimmetria regionale in termini di erogazione dei corsi di formazione.



## RESPONSABILE TECNICO TINTOLAVANDERIA

Semplificazione corsi di qualifica

### PROBLEMA

Il 25 luglio 2019, infatti, la Conferenza approva le “Linee guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate”, prevedendo una percentuale massima del 30% per il ricorso alla formazione a distanza (FAD/e-learning) in ordine alla sola parte teorica ed escludendo, per converso, la parte pratica da realizzare sempre in presenza. L’aver stabilito una soglia del 30% alla FAD (con riferimento alla erogazione della formazione teorica), ha rappresentato, però, un limite eccessivamente stringente, il quale richiederebbe una revisione specifica valida per l’intero territorio nazionale, sfruttando appieno le potenzialità espresse dall’e-learning. Infatti, specie nelle Regioni più piccole, è enorme la difficoltà a costituire aule “fisiche” atteso un numero insufficiente di iscritti ai corsi di parte teorica. In altre parole, le “classi” in presenza, diventando in molti casi insostenibili sotto il profilo dei costi, conducono le Regioni (a mezzo degli enti di formazione accreditati) a non erogare con continuità la formazione, limitando l’accesso al mercato per qualsiasi nuovo arrivato e recando gravi ripercussioni sul piano della prosecuzione di diverse attività economiche.

### PROPOSTA

Al fine di assicurare la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte del più ampio numero di destinatari nel settore delle tintolavanderie, similmente a quanto già avvenuto in costanza di emergenza pandemica con l’accordo 31 marzo 2020, n. 51, si propone la stipula di un accordo ad hoc fra le Regioni e le Province autonome volto ad essere applicato a tutti i corsi di formazione obbligatoria per l’accesso alle relative attività professionali. È quantomai opportuno, infatti, consentire l’erogazione del 100% del monte ore relativo alla formazione teorica in modalità FAD/e-learning. A livello pratico, la FAD permetterebbe di organizzare uno o due corsi l’anno, validi su tutto il territorio nazionale, ampliando enormemente la platea dei possibili corsisti.



# RESPONSABILE TECNICO TINTOLAVANDERIA

Semplificazione corsi di qualifica

Art. ...

*(Semplificazione nello svolgimento della formazione teorica per l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia)*

1. Al fine di favorire l'avvio e le prosecuzione di attività professionali di tintolavanderia, nonché di agevolare la continuità della formazione uniformando a livello nazionale le modalità di erogazione dei corsi obbligatori di carattere teorico, in deroga alle disposizioni di cui alle Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate del 25 luglio 2019, con accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il ricorso a modalità FAD/e-learning per lo svolgimento dei corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui: a) fino al 30% con modalità sincrone/asincrone; 2) il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona, consistente in lezioni interattive che consentono a docente e allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica. Al fine di assicurare la presenza, la partecipazione attiva e l'interazione di docenti e allievi, con il medesimo accordo sono stabiliti i criteri e le specifiche tecniche per l'effettuazione dei corsi di qualificazione tecnico-professionale in modalità asincrona e sincrona.

**MODIFICA  
NORMATIVA**



FORMAZIONE E  
CERTIFICAZIONE



# ISPETTORI AUTORIZZATI ALLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Semplificazione disciplina formazione

## PROBLEMA

La formazione professionale, essendo materia a stretto rigore costituzionale inclusa nell'ambito della potestà legislativa regionale (art. 117, co. 4, Cost.), è di consueto oggetto di accordi fra Stato e Regioni. Ciò, al fine di pervenire ad un coordinamento operativo dell'indirizzo politico-legislativo statale con le singole iniziative sub-statali ed erogare a livello regionale i corsi di formazione professionale in maniera quanto più possibile uniforme, proprio perché lo strumento dell'accordo è finalizzato a «coordinare l'esercizio delle rispettive competenze» e «svolgere attività di interesse comune». Non fanno eccezione, da questo punto di vista, i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del d.m. n. 214/2017, in quanto materialmente definiti e attuati dall'accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (atto n. 65/CSR del 17 aprile 2019).

Sul piano controfattuale, tuttavia, l'attuale regolamentazione dei requisiti minimi di competenza e formazione degli ispettori autorizzati collide, sotto specifici aspetti, con la generalizzata difficoltà riscontrata dalle imprese artigiane nel reperire manodopera. L'affanno del matching tra domanda e offerta di lavoro è un dato empirico oramai acclarato dai principali uffici studi. Investe, come è facile intuire, anche il comparto delle revisioni, tanto è vero che da metà 2018 al 2022 non si sono formati nuovi ispettori, mentre, nel 2023, il numero di nuovi ispettori autorizzati non è stato in grado di coprire i posti vacanti lasciati dagli ispettori in uscita dal mercato del lavoro per sopraggiunta età pensionabile. Su 9.272 centri di controllo autorizzati circa 6.000 possono contare su un di un solo ispettore. È evidente, quindi, come il fisiologico processo di sostituzione e ricambio del personale ispettivo si sia pericolosamente interrotto. Se a ciò si aggiunge che il numero dei centri di revisione risulta in continuo aumento (dati MCTC), in prospettiva, il sistema delle revisioni rischia il collasso.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



# ISPETTORI AUTORIZZATI ALLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Semplificazione disciplina formazione

PROPOSTA

La proposta punta alla formulazione di un nuovo schema di accordo Stato-Regioni, che tenga conto della sempre più pressante problematica del reperimento della manodopera e, segnatamente, dell'occupabilità di personale qualificato nella posizione professionale di ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli stradali, in specie di quelli leggeri. Gli interventi di modifica, utili a rifornire di nuovo personale i centri di controllo e far funzionare, secondo economicità ed efficienza, i moduli di azione propri della "macchina" organizzativa delle revisioni, dovrebbero propendere:

1) per la riduzione della durata minima di maturazione dell'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali necessaria ai fini dell'accesso ai corsi di formazione e conseguibile a mezzo dello svolgimento di periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca (anche in combinazione fra loro), i quali abbiano ad oggetto prevalente i veicoli stradali o prove tecniche. Stante la correlazione fra il titolo di studio posseduto e la consistenza temporale della prestazione lavorativo-professionale svolta, si propone, facendo salvo il rapporto di uno a sei, di contrarre il periodo di "pratica" da tre anni a diciotto mesi per i diplomati e da sei a tre mesi per i laureati;

2) per la razionalizzazione del numero di ore in cui si articolano i corsi di formazione teorico-pratica, affinché i candidati ispettori conseguano il relativo attestato di frequenza e profitto secondo la sequenza dei moduli normati dall'accordo Stato-Regioni. Tanto per intenderci, per un diplomato, è necessario, oltre ai 3 anni di "pratica", adoperarsi con 300 ore di formazione professionale, al fine di avere accesso all'esame di abilitazione per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone (compreso il conducente) oppure con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, senza tralasciare, peraltro, gli obblighi di aggiornamento professionale che intervengono successivamente. Di fatto, in subiecta materia, si è passati, in pochi anni, da un estremo (la precaria alfabetizzazione tecnico-teorica) all'altro (l'eccessiva durata dell'itinerario di specializzazione), posto che prima del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2014/45/UE, erano sufficienti 30 ore di formazione per acquisire la qualifica di responsabile tecnico (l'attuale ispettore);



# ISPETTORI AUTORIZZATI ALLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Semplificazione disciplina formazione

PROPOSTA

3) per la semplificazione e la maggiore chiarezza lessicale dei quesiti previsti dall'esame propedeutico al conseguimento del titolo abilitativo, di modo che la verifica in ordine alla preparazione del candidato ispettore verta non già sulla padronanza e l'interpretazione del linguaggio tecnico-burocratico, ma sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'art. 3 dell'accordo. Questo perché gli indici di superamento dell'esame risultano essere assai modesti a motivo di un certo coefficiente di incertezza espositiva riscontrata, nella prassi, dai tanti candidati ispettori che trovano nell'esame uno scoglio insuperabile.

Art. ...

*(Semplificazione della disciplina di formazione degli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli a motore)*

1. Al fine di favorirne l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2019, in modo che: a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta alla metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione; b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte; c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

MODIFICA  
NORMATIVA



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**PRIVACY E TRASPARENZA**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



PRIVACY E  
TRASPARENZA



# ELIMINAZIONE COMUNICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER SOVVENZIONI PUBBLICHE

L'obbligo di comunicazione delle sovvenzioni pubbliche alle imprese, introdotto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (in particolare l'art. 1, comma 125 e seguenti della Legge 124/2017), ha lo scopo di garantire maggiore trasparenza nell'erogazione e nell'utilizzo di aiuti pubblici.

La Legge 124/2017 impone, infatti, alle imprese l'obbligo di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici ricevuti da pubbliche amministrazioni, qualora l'importo totale superi i 10.000 euro annui.

Le imprese sono tenute ad assolvere a tale obbligo inserendo le informazioni sulle sovvenzioni pubbliche ricevute all'interno della nota integrativa al bilancio. Mentre, per le realtà produttive non soggette alla presentazione del bilancio, è prevista una modalità alternativa attraverso la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet aziendale. In assenza di un sito internet, le stesse possono pubblicarle sul portale web delle associazioni di categoria a cui eventualmente aderiscono.

Le informazioni da pubblicare includono:

- Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante.
- Importo della sovvenzione.
- Data di incasso.
- Causale o motivazione dell'erogazione.

Al riguardo va in primo luogo osservato che le informazioni richieste sono già disponibili negli elenchi pubblici delle PA, in base al principio di trasparenza amministrativa stabilito dal d.lgs. 33/2013, secondo il quale i contributi e le sovvenzioni superiori a 1.000 euro devono essere pubblicati dalle PA nei loro siti web o nelle piattaforme dedicate, come il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Per cui si crea una duplicazione inutile delle informazioni, aggravando le micro imprese di un onere burocratico superfluo.

**PROBLEMA**



## ELIMINAZIONE COMUNICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER SOVVENZIONI PUBBLICHE

### PROBLEMA

Inoltre, va considerato che le micro e piccole imprese hanno risorse amministrative limitate, quindi questo obbligo si traduce in un aggravio di tempo da dedicare alla raccolta, alla pubblicazione delle informazioni e all'aggiornamento del sito internet ovvero nell'affidamento a consulenti esterni della gestione di questa attività, dietro compenso.

Infine, non vanno dimenticate le sanzioni previste per il mancato adempimento, che ammontano all'1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro, o, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, nell'obbligo di restituzione integrale delle somme ricevute.

È facile intuire che per una micro impresa che riceve un contributo modesto, il peso delle sanzioni può risultare sproporzionato rispetto alla somma erogata.

### PROPOSTA

Abolizione degli obblighi di comunicazione che gravano sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Questo obbligo è ancor più incomprensibile in virtù degli obiettivi di digitalizzazione, trasparenza e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

### MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 125-*bis*, è abrogato;
- b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinquies* e 127 le parole "ai commi 125 e 125-*bis*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "al comma 125".



PRIVACY E  
TRASPARENZA



# SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PER LE MICRO IMPRESE

## PROBLEMA

Le micro imprese incontrano difficoltà nel rispettare gli obblighi di notifica delle violazioni dei dati personali imposti dagli articoli 33 e 34 del GDPR. Questi obblighi prevedono tempistiche stringenti e adempimenti complessi che risultano difficili da gestire per imprese con risorse limitate.

Le criticità principali includono:

- mancanza di risorse economiche per avvalersi di consulenti privacy e legali specializzati per valutare correttamente il rischio di una violazione;
- assenza di strutture informatiche interne adeguate, rendendo difficile la gestione tempestiva e corretta delle violazioni.

Le difficoltà riguardano sia la gestione della notifica al Garante per la protezione dei dati personali sia l'eventuale comunicazione agli interessati, oltre ai costi elevati legati alla consulenza necessaria per garantire la conformità.

## PROPOSTA

Introdurre una esenzione dall'obbligo di notifica per le violazioni di dati non sensibili da parte delle micro imprese.

La proposta prevede:

- l'esenzione dall'obbligo di notifica per violazioni minori che non coinvolgano dati sensibili;
- la creazione di una procedura semplificata di notifica per altre violazioni;
- il supporto alle micro imprese nella valutazione della notifica.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2 *septies decies* è aggiunto il seguente

*“Articolo 2 octies decies Procedura Semplificata di notifica per violazione per le micro imprese*

1. Le micro imprese non sono obbligate a notificare al Garante per la protezione dei dati personali le violazioni dei dati personali che non coinvolgano dati sensibili, a condizione che tali violazioni vengano adeguatamente registrate internamente.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PER LE MICRO IMPRESE

**MODIFICA  
NORMATIVA**

2. Il Garante per la Protezione dei dati personali, per le micro imprese predispone un registro semplificato per la documentazione delle violazioni non soggette a obbligo di notifica. Per le altre violazioni di dati personali, le micro imprese possono avvalersi di una procedura semplificata di notifica, basata su modelli standardizzati predisposti dal Garante, che include strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata per fornire supporto alle micro imprese.”

**FOCUS**

Un caso concreto ipotizzabile a sostegno della proposta di modifica normativa è quello di un negozio di fiori con 4 dipendenti. Questo negozio gestisce i dati personali dei suoi clienti, come nomi, indirizzi e numeri di telefono, per le consegne a domicilio. Un giorno, un dipendente perde un tablet aziendale contenente un file Excel con i dati personali di alcuni clienti.

Sebbene i dati non siano sensibili (non riguardano categorie particolari come salute, religione, ecc.), la violazione deve essere notificata al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore, perché la perdita di un dispositivo con un file Excel contenente tali informazioni potrebbe esporre i clienti a rischi (ad esempio, utilizzo improprio dei dati per scopi fraudolenti).

Il negozio potrebbe doversi avvalere di un consulente informatico per valutare l'entità della violazione e prevenire futuri incidenti (adottando, ad esempio, misure come la crittografia dei dati presenti nel tablet, così che, anche in caso di furto, non possano essere letti).

Inoltre, il titolare dell'azienda potrebbe dover consultare un esperto in materia di privacy per assicurarsi che la notifica sia dovuta e conforme alle normative vigenti.

Infine, potrebbe essere necessario disporre di una firma digitale per poter inviare la notifica tramite il portale del Garante. Esentando dall'obbligo di notifica le violazioni minori e di basso impatto, le micro imprese, come il negozio di fiori, sosterebbero minori costi di conformità e potrebbero ricevere supporto grazie a un canale di assistenza semplificata, che fornirebbe risposte rapide per agevolare le decisioni sulla notifica. Inoltre, la registrazione interna della violazione sarebbe del tutto coerente con il principio di accountability introdotto dal GDPR.



## SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PER LE MICRO IMPRESE

L'adozione di una procedura semplificata per la notifica delle violazioni, potrebbe tradursi in un risparmio apprezzabile per una micro impresa. Tra i vantaggi della semplificazione ricordiamo:

a) Eliminazione dei costi relativi ai consulenti esterni e alla gestione interna dell'evento.

Per violazioni minori (che non coinvolgono dati particolari), la procedura semplificata eviterebbe la necessità di far intervenire due consulenti privacy ed informatico (con un costo ipotetico tra 350 e 500€), i quali, solitamente, si interfacciano con il titolare e il responsabile amministrativo, generando così un risparmio diretto per ogni ipotetico evento e un risparmio indiretto in termini di tempo, che potrebbe essere dedicato ad altre attività core della microimpresa.

b) Prevenzione di potenziali costi sanzionatori.

Sebbene tali risparmi non siano direttamente quantificabili, la maggiore chiarezza nella procedura e una documentazione interna accurata possono contribuire a ridurre il rischio di sanzioni per mancata notificazione, garantendo anche con la registrazione interna uno strumento di accountability adeguato in caso di accertamenti da parte dell'Autorità di controllo, con un impatto economico positivo a lungo termine.

In sintesi, per ogni data breach minore la micro impresa potrebbe evitare spese dell'ordine di 350-500€ per la consulenza esterna, oltre a ridurre il carico di lavoro interno e il tempo impiegato per la gestione dell'evento, nonché il potenziale rischio di sanzioni per mancata notifica.

FOCUS



PRIVACY E  
TRASPARENZA



# ESTENSIONE DEL LEGITTIMO INTERESSE ALLE MICRO IMPRESE PER LE ATTIVITÀ DI MARKETING DIRETTO

Nel marketing diretto, il legittimo interesse, come sostenuto da una parte di Dottrina in relazione al considerando n. 47 del GDPR, consentirebbe il trattamento dei dati personali senza consenso esplicito quando il titolare ha un interesse concreto e fondato (ad esempio promuovere i propri prodotti), il trattamento è necessario per raggiungere tale scopo e i diritti e le libertà dell'interessato non prevalgono, fermo restando l'obbligo di informare l'interessato e garantirgli sempre la possibilità di opporsi al trattamento.

Negli ultimi anni, diversi provvedimenti del Garante per la privacy hanno stabilito che, affinché si possa effettuare marketing diretto, debba esistere una relazione commerciale preesistente e rilevante tra l'impresa e il cliente. Inoltre, le comunicazioni devono riguardare prodotti o servizi simili a quelli già acquistati dal cliente. Infine, il cliente deve essere chiaramente informato e deve poter rinunciare facilmente al marketing diretto in qualsiasi momento.

Questa interpretazione è espressa anche nell'art. 130 del Codice della Privacy italiano, che prevede che l'uso di sistemi automatizzati per l'invio di comunicazioni commerciali richieda sempre il consenso esplicito del destinatario, salvo che siano rispettate le garanzie sopra menzionate.

Per questo motivo, molte micro imprese, nel dubbio, hanno preferito richiedere il consenso per poter svolgere attività di marketing nei confronti dei propri clienti e hanno dovuto effettuare una valutazione documentata del legittimo interesse (bilanciamento d'interessi).

Si potrebbe dunque proporre l'introduzione di una nuova norma che semplifichi il marketing diretto per le micro imprese, bilanciando gli obblighi normativi con l'esigenza di sburocratizzazione e rilancio economico, escludendo l'obbligo di consenso e la necessità di documentare il legittimo interesse.

**PROBLEMA**



## ESTENSIONE DEL LEGITTIMO INTERESSE ALLE MICRO IMPRESE PER LE ATTIVITÀ DI MARKETING DIRETTO

Per semplificare il marketing diretto per le micro imprese (fino a 5 dipendenti), la norma potrebbe prevedere che:

1. Principio di Legittimo Interesse Automatico
  - Per le micro imprese, l'invio di comunicazioni commerciali elettroniche a clienti e potenziali clienti è sempre considerato legittimo senza necessità di valutazione dell'interesse legittimo.
  - Non è richiesto il test di bilanciamento, in quanto si presume che l'interesse dell'impresa sia preponderante rispetto a quello dell'interessato.
2. Esclusione dell'Obbligo di Consenso
  - Le micro imprese non devono ottenere il consenso esplicito per inviare email, SMS o altri messaggi elettronici promozionali.
  - Basta che il destinatario abbia un qualche interesse ragionevole nei servizi offerti dall'impresa (es. essere cliente o avere mostrato interesse per i prodotti/servizi).
3. Tutele minime per gli interessati
  - Deve essere garantita la trasparenza, con un'informativa chiara nella comunicazione.
  - Deve essere sempre possibile disiscriversi facilmente e gratuitamente (es. link di opt-out nelle email, risposta STOP negli SMS).
4. Registro delle Opposizioni Semplificato
  - Gli utenti che non vogliono ricevere comunicazioni devono avere la possibilità di iscriversi a un registro pubblico delle opposizioni valido per le micro imprese, che il titolare deve rispettare.
  - L'opposizione deve essere efficace immediatamente e senza burocrazia.
5. Chiarezza sul tipo di prodotti e frequenza delle comunicazioni
  - Le comunicazioni devono essere pertinenti ai prodotti e servizi dell'impresa.
  - Non devono essere eccessivamente insistenti (es. massimo 2 invii al mese se non c'è risposta).

PROPOSTA



## ESTENSIONE DEL LEGITTIMO INTERESSE ALLE MICRO IMPRESE PER LE ATTIVITÀ DI MARKETING DIRETTO

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 130, è aggiunto il seguente

*“Articolo 130-bis Marketing diretto delle micro imprese*

1. Le micro imprese con un numero di addetti non superiore a 5 possono sempre effettuare attività di marketing diretto anche utilizzando strumenti elettronici, senza necessità di richiedere il consenso dell'interessato o di condurre una valutazione di legittimo interesse sempre presunta.
2. Tali comunicazioni devono riguardare esclusivamente prodotti o servizi dell'impresa e non possono essere cedute a terzi.
3. Ogni comunicazione deve includere un meccanismo chiaro e gratuito per l'opposizione immediata dell'interessato (opt-out).”

**MODIFICA  
NORMATIVA**



PRIVACY E  
TRASPARENZA



# SEMPLIFICAZIONE NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER MICRO IMPRESE

Le micro imprese incontrano significative difficoltà nella predisposizione di atti giuridici e contratti complessi richiesti dal GDPR, in particolare per la nomina del Responsabile del Trattamento (ex art. 28 GDPR).

La nomina del responsabile del trattamento dei dati personali è fondamentale in quanto assicura che il trattamento avvenga in conformità alla normativa vigente, chiarendo ruoli e responsabilità, garantendo la protezione dei diritti degli interessati e la sicurezza dei dati, e facilitando la trasparenza e la rintracciabilità in caso di controlli o violazioni.

Tuttavia le micro imprese incontrano difficoltà nella compilazione dei modelli per la nomina del responsabile del trattamento. Questo accade principalmente per la complessità dei requisiti richiesti dal GDPR, che impongono di definire in modo preciso le istruzioni per il trattamento dei dati, le misure di sicurezza da adottare, i limiti e le finalità del trattamento, nonché le modalità di gestione di eventuali violazioni, eventuali clausole onerose e talvolta vessatorie nei rapporti con imprese di maggiori dimensioni. Per adempiere correttamente a questo obbligo sono richieste competenze giuridiche e tecniche spesso non presenti in realtà di piccole dimensioni, costringendo le microimprese a rivolgersi a consulenti esterni, con costi aggiuntivi che possono risultare onerosi.

Tale standardizzazione comporterebbe una riduzione della complessità burocratica per le microimprese, dei costi legali grazie alla disponibilità di modelli predefiniti e maggiore tutela delle microimprese nei rapporti contrattuali con soggetti di dimensioni maggiori.

**PROBLEMA**

**PROPOSTA**

Introduzione di un meccanismo di standardizzazione semplificata nella nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese nelle seguenti modalità:



## SEMPLIFICAZIONE NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER MICRO IMPRESE

### PROPOSTA

- Introduzione di modelli standardizzati per la nomina del Responsabile del Trattamento. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali dovrebbe essere incaricato di predisporre e aggiornare modelli contrattuali semplificati per la nomina del Responsabile del Trattamento applicabili alle imprese con meno di 5 dipendenti.
- Limitazione degli obblighi formali. Per le micro imprese, le clausole standardizzate dovranno essere chiare, sintetiche e facilmente applicabili, evitando riferimenti normativi ridondanti o disposizioni generiche di difficile interpretazione. Si dovrà prevedere che, in assenza di clausole aggiuntive, i modelli predisposti dal Garante saranno automaticamente considerati validi e non contestabili per vizi di forma.
- Protezione delle micro imprese nei rapporti contrattuali. Le grandi imprese e i soggetti pubblici che impongono ai loro fornitori micro imprese contratti con clausole più onerose rispetto ai modelli standardizzati dovranno motivare in modo chiaro e specifico tali obblighi supplementari. Qualora venga contestata l'adeguatezza del modello standardizzato, l'onere della prova della necessità di clausole aggiuntive spetterà alla parte contraente più forte.

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2 *septies decies*, è aggiunto il seguente "2 *octies decies* *Modelli standardizzati per le micro imprese*

1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le micro imprese con meno di 5 addetti.
2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle micro imprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte."

### MODIFICA NORMATIVA

**PARTE I - PROPOSTE DI SISTEMA**

**100 semplificazioni**

**INNOVAZIONE**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



INNOVAZIONE



# START UP INNOVATIVE

Ampliamento dei settori economici

## PROBLEMA

L'attuale quadro normativo non risulta adeguato a stimolare e sostenere efficacemente la capacità innovativa espressa dalle micro e piccole imprese, poiché non tiene in sufficiente considerazione le caratteristiche specifiche di tali soggetti. Le disposizioni legislative in vigore sono infatti disomogenee, in quanto derivano dalla stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo, ed eccessivamente selettive rispetto ai requisiti richiesti per soddisfare la definizione di start up innovativa.

Si ravvisa pertanto l'esigenza di rafforzare l'incisività del supporto pubblico ai processi di innovazione in atto nel tessuto produttivo del Paese. In particolare l'ambito di applicazione della normativa per le start up innovative dovrebbe essere esteso alle imprese di nuova costituzione che realizzano in settori tradizionali innovazioni rilevanti, in grado di introdurre elementi di forte discontinuità rispetto ad attività e processi produttivi preesistenti, e a quelle che effettuano innovazioni incrementali, non solo innovazioni disruptive.

## PROPOSTA

Si propone di modificare la definizione di start up innovativa estendendone l'oggetto sociale a tutti i prodotti e servizi contraddistinti da un elevato grado di innovatività, qualunque sia il settore economico di attività dell'impresa, anche qualora non sia direttamente riconducibile alla tecnologia.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 25, comma 2, lettera f), le parole: "ad alto valore tecnologico" sono abrogate.



INNOVAZIONE



# START UP INNOVATIVE

## Semplificazione dei titoli di studio dei dipendenti e collaboratori

### PROBLEMA

La capacità innovativa di micro e piccole imprese è scarsamente sostenuta dalle disposizioni di legge in vigore che mostrano un profilo disomogeneo essendo il risultato della stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo, e troppo selettive rispetto ai requisiti richiesti per rispettare la definizione di start up innovativa.

Occorre, quindi, un supporto pubblico più efficace in riferimento ai processi di innovazione che si sviluppano nel tessuto produttivo del Paese. Nello specifico andrebbero rimodulati i requisiti inerenti il titolo di studio detenuto dai dipendenti e collaboratori delle start up innovative, in modo da renderli coerenti con la realtà di imprese che operano in settori economici in cui la capacità innovativa può non essere strettamente collegata al possesso di elevate competenze universitarie da parte di tutte le risorse umane che vi operano.

Ciò risulta evidente specialmente nelle imprese in cui il numero di addetti è molto esiguo o in quelle che realizzano innovazioni incrementali che traggono origine prevalentemente dall'esperienza maturata direttamente dallo svolgimento dell'attività d'impresa.

### PROPOSTA

Si propone di stabilire che la start up innovativa debba impiegare come dipendenti o collaboratori almeno la metà, anziché i due terzi, della forza lavoro complessiva personale in possesso di laurea triennale, in luogo della laurea magistrale.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), le parole: "ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale".



INNOVAZIONE



# START UP INNOVATIVE

## Estensione delle forme giuridiche

### PROBLEMA

Per stimolare in modo più efficace le capacità innovative della platea di micro e piccole imprese è necessario un esteso ripensamento del quadro normativo per renderlo coerente alle specificità di questa tipologia di imprese. Tra gli ambiti che rappresentano un ostacolo la forma giuridica di società di capitali non appare coerente con la previsione, introdotta dall'articolo 28 comma 1 lett. a) della legge 16 dicembre 2024, n. 193 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, che le start up innovative possano essere micro imprese, specialmente laddove si consideri che la grande parte delle imprese di questa dimensione si concentra nella fascia fino a cinque addetti.

### PROPOSTA

Si propone di introdurre nella definizione di start up innovativa la possibilità di costituirsi nella forma giuridica di società di persone, oltre a quella di società di capitali. Tale estensione consente di meglio rappresentare le forme giuridiche che nel concreto le imprese, specialmente quelle di micro e piccole dimensioni, adottano nella fase di costituzione e nei primi anni di operatività, in quanto risultano più rispondenti ai loro modelli produttivi e organizzativi.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 25, comma 2 del, dopo le parole "start-up innovativa", sono aggiunte le seguenti "le società di persone"



INNOVAZIONE



# PMI INNOVATIVE

Requisiti più flessibili

## PROBLEMA

Il quadro normativo attuale non risulta adeguato a stimolare e sostenere efficacemente la capacità innovativa espressa dalle micro e piccole imprese, poiché non tiene in sufficiente considerazione le caratteristiche specifiche di tali soggetti. Le disposizioni legislative in vigore sono infatti disomogenee, in quanto derivano dalla stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo, ed eccessivamente selettive rispetto ai requisiti richiesti per soddisfare la definizione di PMI innovativa.

Si ravvisa pertanto l'esigenza di rafforzare l'incisività del supporto pubblico ai processi di innovazione in atto nel tessuto produttivo del Paese.

In particolare, l'ampliamento della normativa relativa alle start up innovative rende necessario adeguare in modo coordinato le disposizioni riferite alle PMI innovative, considerato che queste ultime costituiscono il secondo stadio evolutivo delle prime, rappresentato dalla fase della maturità in cui prende avvio la crescita consolidata, e che possono accedere al riconoscimento di PMI innovativa direttamente da quello di start up innovativa, continuando a godere dei benefici previsti dalla legge per entrambe le tipologie di impresa.

## PROPOSTA

Modificare la definizione di PMI innovativa al fine di:

- consentire la forma giuridica di società di persone, oltre che quella di società di capitali;
- eliminare l'obbligo di certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- stabilire che l'impresa debba impiegare come dipendenti o collaboratori almeno un quarto, anziché un terzo, della forza lavoro complessiva personale in possesso di laurea triennale, in luogo della laurea magistrale.



## PMI INNOVATIVE

Requisiti più flessibili

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alinea, dopo le parole “dalla raccomandazione 2003/361/CE”, sono aggiunte le seguenti: “società di persone o”;

b) la lettera b) è abrogata;

c) alla lettera e), numero 2), le parole: “ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, in percentuale uguale o superiore a un quarto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale”.

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**INSTALLATORI DI IMPIANTI**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



INSTALLATORI DI  
IMPIANTI



# QUALIFICAZIONE INSTALLATORI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI

## PROBLEMA

Con il recepimento della nuova direttiva sulla promozione dell'energia rinnovabile (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il legislatore italiano ha nuovamente modificato il sistema di qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili (c.d. qualificazione FER), introducendo differenziazioni immotivate tra gli operatori, all'articolo 15 commi 1 e 1 bis d.lgs. 28/11, a seconda della modalità di conseguimento della qualifica (prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37).

Il nuovo testo non solo non è riuscito nell'intento di razionalizzare e rendere più omogeneo il quadro giuridico di riferimento, ma crea inutili differenze tra molte imprese del settore delle rinnovabili che, nel caso dell'attività professionale comprovata qualificate da anni risultano al contrario di quelli che svolgono un corso di formazione professionale.

## PROPOSTA

Eliminare disparità tra operatori e a conferire ex lege la qualifica professionale FER a tutti i soggetti tipizzati dall'art. 4, co. 1 del D.M. 37/08. Inoltre si suggerisce la previsione di un obbligo di aggiornamento periodico della durata di cinque anni, proprio per rifuggire, nel concreto, quei contraddittori episodi di carattere amministrativo riscontratisi a livello regionale nella definizione dei corsi formativi.

## MODIFICA NORMATIVA

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti”.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



INSTALLATORI DI  
IMPIANTI



# ASCENSORISTI

Modalità più snelle per il rilascio del patentino

PROBLEMA

Il rilascio del patentino per ascensoristi è attualmente affidato alle Prefetture, che hanno il compito di organizzare sessioni d'esame teorico-pratiche per valutare l'idoneità dei candidati.

Nello specifico, per conseguire il certificato d'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato, rilasciato dal Prefetto ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 della Legge 24 ottobre 1942 n. 14,15 e 6, 7, 8, 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951 n. 1767, è necessario sostenere un esame presso la Commissione Tecnica Provinciale per l'Abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi, organismo incardinato presso ogni Prefettura.

Tuttavia, le Prefetture spesso si attivano con notevole ritardo, addirittura in molti territori non si attivano affatto, creando gravi difficoltà per coloro che hanno necessità di qualificare il proprio personale. Complica ulteriormente la situazione il divieto per i candidati provenienti da un territorio di accedere alle commissioni d'esame di altre Prefetture, aggravando il problema della scarsa disponibilità di sessioni.

PROPOSTA

Trasferire la competenza per la certificazione a enti riconosciuti e accreditati, in grado di garantire standard formativi e organizzativi elevati. Attraverso questa soluzione, si potrebbero ridurre significativamente i ritardi e assicurare un accesso più agevole alle sessioni d'esame, indipendentemente dalla localizzazione territoriale.

L'intervento normativo necessario dovrebbe prevedere che tali enti, certificati da organismi come ACCREDIA, siano autorizzati a organizzare esami teorico-pratici e a rilasciare i patentini, permettendo così una gestione più snella ed efficace del processo di qualificazione professionale.



# ASCENSORISTI

Modalità più snelle per il rilascio del patentino

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Alla legge 24 ottobre 1942 n. 1415, articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente “2. Il certificato di abilitazione è rilasciato da enti riconosciuti e accreditati dalle Regioni, in grado di garantire standard formativi e organizzativi elevati, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinnanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

Conseguentemente, al Decreto del Presidente Della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, articolo 9, la parola “prefetto” è sostituita dalle seguenti “da enti riconosciuti e accreditati dalle Regioni”.



INSTALLATORI DI  
IMPIANTI



# MENO BUROCRAZIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 20 KW

Gli impianti fotovoltaici, a seconda delle loro caratteristiche, possono essere soggetti a obblighi catastali differenti.

Gli impianti fotovoltaici sono generalmente esclusi dall'accatastamento autonomo se non comportano un aumento significativo del valore immobiliare e non hanno caratteristiche tali da costituire unità immobiliari autonome. In particolare, non devono essere considerati beni immobili se:

- sono installati su edifici senza modificarne la destinazione d'uso,
- non hanno una rilevanza strutturale autonoma rispetto all'edificio,
- la loro potenza è inferiore a 3 kW per unità immobiliare.

Tuttavia, anche nel caso in cui un impianto fotovoltaico non richieda un accatastamento autonomo, possono comunque verificarsi modifiche sulla rendita catastale dell'immobile su cui questo viene installato.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un impianto fotovoltaico può incidere sulla rendita catastale di un immobile e, di conseguenza, sull'IMU, quando aumenta il valore dell'immobile (ad esempio, sui capannoni industriali), ovvero quando ha una rilevanza economica significativa (se l'impianto è destinato alla vendita di energia e non solo all'autoconsumo) o ancora quando ha caratteristiche strutturali rilevanti (quelli su terreni agricoli).

In questi casi, il proprietario è tenuto a dichiarare la modifica all'Agenzia delle Entrate e al Catasto, che può procedere con una rivalutazione della rendita catastale.

Ciò posto, per molte imprese non è semplice capire quando un impianto fotovoltaico comporta un incremento di valore ai fini IMU, in quanto non c'è una regola univoca, ma bisogna valutare caso per caso in base a diversi criteri.

Il limite dei 3 kW attualmente previsto per l'esonero dagli obblighi catastali è considerato troppo basso per le piccole imprese perché non rispecchia le loro reali esigenze energetiche.

A ben vedere, infatti, 3 kW sono adatti per un'abitazione, ma del tutto insufficienti per una piccola impresa, che utilizza macchinari, illuminazione industriale e altri dispositivi con consumi superiori.

**PROBLEMA**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



VI EDIZIONE OSSERVATORIO BUROCRAZIA



## MENO BUROCRAZIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 20 KW

### PROBLEMA

Le piccole imprese solitamente installano impianti per l'autoconsumo, di conseguenza imponendo loro oneri burocratici aggiuntivi, si rischia di disincentivare la transizione energetica.

### PROPOSTA

Estendere l'esonero dagli obblighi di rivalutazione della rendita catastale agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW è una scelta ragionevole per semplificare la gestione fiscale delle imprese e per incentivare l'adozione delle energie rinnovabili.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari"



INSTALLATORI DI  
IMPIANTI



# SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI

## PROBLEMA

A seguito delle recenti modifiche al d.m. n. 37/2008, non essendo mutata la sostanza delle cose, in linea teorica ne deriverebbe che le abilitazioni relative a impianti radiotelevisivi ed elettronici – per intenderci la c.d. lettera b) – debbano essere automaticamente riconosciute alle imprese in essere, senza che ciò comporti maggiori oneri o limitazioni operative. Le circostanze, tuttavia, si sono fatte assai anomale, perché a motivo di decisioni di alcune CCIAAA: 1) alle imprese già in possesso del titolo in parola, si sta limitando, di fatto, il proprio agire a un più circoscritto ambito oggettivo; 2) alle imprese da sempre operanti nel comparto della telefonia, se ne sta precludendo financo la prosecuzione.

## PROPOSTA

Vale la pena premettere che con il d.m. n. 192/2022, n. 192 è stato adottato il Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della l. n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, dando attuazione all'art. 4, co. 2, del d. lgs n. 207/2021, il quale ha disposto che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto delegato, il Ministro dello sviluppo economico provvedesse ad adeguare il d.m. n. 37/2008, onde definire le modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga. Il d.m. n. 192/2022 ha così recato delle modifiche al d.m. n. 37/2008, adeguandone l'assetto normativo. In particolare, l'art. 1, co. 1, lett. a), ha novellato l'art. 1, co. 2, lett. b) del d.m. n. 37/2008, emendando, seppure parzialmente, l'ambito di applicazione del decreto e la relativa classificazione degli impianti posti a servizio degli edifici. Sulla scorta di tale modifica, l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici è da riferirsi – con specifico riguardo “alla lettera b)” – non più ad «impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere» quanto ad «impianti radiotelevisivi, le antenne,



## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI

gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Sul punto, è anzitutto da notare, come il raffronto fra la precedente e la successiva disposizione normativa evidenzia una integrale sovrapposizione circa la partizione iniziale del testo preso in esame, corrispondente ad «impianti radiotelevisivi» e alle «antenne». Non si ravvisano, sotto tale profilo, elementi di novità per quanto attiene alla individuazione, tanto formale, quanto materiale, di queste tipologie di impianto. Né, a motivo di ciò, possono rilevarsi delle implicazioni giuridico-vincolanti in ordine a regole e requisiti concernenti le imprese che esercitano o che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del d.m. n. 37/2008, limitatamente alle parole: «impianti radiotelevisivi, le antenne».

Se incentrato sulla seconda partizione testuale della “lettera b)”, analogo raffronto pone in luce una parziale sovrapposizione quanto alla cifra testuale della disposizione de qua, tenuto conto che alla locuzione «gli impianti elettronici in genere» si sostituisce la seguente: «gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Con fare analitico, non si può fare a meno di osservare come da una dizione più generica di «impianto elettronico», incontrovertibilmente ricavabile dal ricorso alla espressione avverbiale «in genere», quale elemento semantico di rinvio ad una categorizzazione di impianti divenuta vieppiù omnicomprensiva e perciò stessa in grado di annoverare, nel suo seno, una varietà, comunque definibile, di dispositivi, apparecchi e componenti impiantistiche ad installazione fissa necessari alla trasmissione ed alla ricezione di segnali e dati concorrenti e finalizzati ad un medesimo scopo (uso e fruizione di servizi informativi, di comunicazione telefonica, elettronica e telematica, di connessione, di sicurezza, ecc.), si sia passati ad una più esatta nomenclatura di impianto elettronico. L'appendice normativa recata d.m. n. 192/2022,

**PROPOSTA**



## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI

è da considerarsi, sul piano formale, alla stregua di una formula chiarificatrice della definizione di «impianto elettronico», quindi, su quello sostanziale, non diversamente da “un menù a discesa” di sottoclassi del medesimo impianto accumulate da caratteristiche fra loro omogenee e ciò che più importa riconducibili ad unitaria matrice. Trattasi, pertanto, di un intervento che non altera il contenuto dispositivo della previsione, ma si limita sic et simpliciter ad esplicitare il portato tecnico-materiale di una data tipologia di impianto, con relativa “messa a fuoco” della sfera applicativa del d.m. n. 37/2008.

A conferma di questa linea interpretativa, va altresì considerato l'orientamento espresso da Unioncamere in risposta alla istanza di chiarimento trasmessa dalle associazioni del settore, secondo il quale: «si ritiene di poter confermare quanto espresso nella richiesta di codeste Associazioni, ovvero che la nuova disposizione che ha riformulato l'art. 1 del DM 37/2008 non innova la precedente, ma semplicemente ne specifica l'ambito operativo». Insomma, non si colgono risvolti giuridici in ordine alla validità e alla relativa efficacia di abilitazioni e certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali già rilasciati alla data di entrata in vigore del D.M. 29 settembre 2022, n. 192 a favore delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), d.m. n. 37/2008. Pertanto, non mutando il tipo di attività economica svolta, non rilevano neppure variazioni in riferimento allo status aziendale. A fronte di ciò, la proposta in oggetto punta a che la mera specificazione dell'ambito di operatività del d.m. n. 37/2008 escluda che in capo alle imprese interessate dalla richiamata modifica normativa possano ricadere oneri di comunicazione ai fini dell'aggiornamento del registro delle imprese.

Per altro verso, l'attività regolamentare di precisazione del perimetro applicativo della nozione di «impianto elettronico», da cui, fra le altre cose, la testuale menzione di impianti deputati alla gestione e distribuzione dei segnali telefono, consente di inquadrare entro i confini regolatori del d.m. n. 37/2008 l'attività di installazione e manutenzione degli impianti telefonici e di telecomunicazione, in passato disciplinata dalla l. n. 109/1991 e dal suo regolamento attuativo.

**PROPOSTA**



## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI

PROPOSTA

Donde, in guisa da schivare ipotesi di incertezza applicativa delle norme a motivo del citato intervento abrogativo e accreditare, di riflesso, prassi amministrative prodotte in deroga a quell'assetto di regole enucleabili – anche per le apparecchiature telefoniche – dalla struttura qualificativa del d.m. n. 37/2008, si propone di riconoscere ipso iure l'abilitazione allo svolgimento delle attività di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione di linee e apparecchi telefonici di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del d.m. n. 37/2008 alle imprese in grado di dimostrare secondo continuità l'effettuazione di prestazioni professionali nel ramo di attività in questione a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del d.m. n. 314/1992.

MODIFICA  
NORMATIVA

Art. ...

*(Semplificazioni in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)*

1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.

2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**AUTOTRASPORTO**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



AUTOTRASPORTO



# SEMPLIFICAZIONI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE

L'art. 5 della legge n. 214/2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), nel modificare l'art. 8 del d. lgs n. 395/2000 ha introdotto una significativa novità. È infatti offerta ai candidati al conseguimento della qualifica di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori la possibilità di sostenere l'esame per l'idoneità professionale anche in province diverse da quella di residenza. Ciò a patto che: a) non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza del candidato; b) che in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni venga o, per meglio dire, venisse perfezionato un apposito protocollo. In linea di principio, questo accordo sarebbe diretto a consentire ai candidati di selezionare una sede d'esame alternativa, garantendo loro la possibilità di conseguire l'abilitazione da gestore dei trasporti anche in assenza di sessioni programmate nella loro provincia di residenza.

Sebbene la novella legislativa, con il fine di favorire la partecipazione alle prove d'esame, abbia intercettato una importante criticità mostrata dal settore trasportistico, vale a dire la carenza di attività e personale, gli esiti sono risultati assai modesti, frustrando le aspettative delle imprese. Questo perché solo alcune province del Paese hanno provveduto a dare corso alla nuova norma, aprendo le prove d'esame ai "fuori sede" (ossia ai non residenti e domiciliati). È bene dire che l'obiettivo atteso dalla novella non ha prodotto gli effetti sperati per due ordini di motivi: 1) da un lato, per l'immobilismo dei competenti enti del governo territoriale (salvo rare e virtuose eccezioni come le Marche) ad ottemperare al nuovo disposto normativo, cogliendone le relative virtualità; 2) dall'altro, per l'inazione della Conferenza unificata, stante il difetto di sottoscrizione del protocollo (o quantomeno la conclamata irreperibilità dell'atto) preordinato a concretare la deroga legislativa recata al precetto della "necessaria residenza".

**PROBLEMA**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



VI EDIZIONE OSSERVATORIO BUROCRAZIA



## SEMPLIFICAZIONI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE

### PROPOSTA

La presente proposta è intesa a garantire, in concreto, l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, così rimediando alle inerzie esibite dalle amministrazioni pubbliche competenti nel programmare le relative sedute. Nello specifico, si consente alle province di assicurare la partecipazione alla prova d'esame anche di chi non sia residente nel territorio provinciale, senza che gli enti in questione debbano adeguare il proprio agire amministrativo ad un protocollo mostratosi ostativo a motivo del suo difettare. Manifeste ragioni di opportunità muovono quindi nella direzione di una modifica normativa di semplificazione del quadro, dal momento che un termine ragionevolmente tecnico per la stipula del protocollo possa dirsi ormai spirato.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ...

*(Disposizioni di semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)*

1. All'articolo 5 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata» sono soppresse.



AUTOTRASPORTO



# CONCOMITANTE UTILIZZO A USO TERZI E A USO PROPRIO DI UN VEICOLO DELLA MEDESIMA IMPRESA

## PROBLEMA

A stretto rigore normativo, in base all'art. 82 del Codice della Strada, per un operatore economico non risulta possibile trasportare le cose derivanti dall'esercizio diretto di una certa attività economica, svolta cioè nel suo personale interesse e in maniera economicamente organizzata, con un mezzo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi, di cui lo stesso operatore sia intestatario. Detto in altre parole, una impresa che eserciti una pluralità di attività non può avvalersi di una fungibile utilizzazione di un veicolo di cui la medesima sia titolare. Pertanto, volgendo lo sguardo all'autotrasporto, l'impresa che intenda operare in piena osservanza delle norme di legge appare costretta ad acquistare due "mezzi pesanti", uno da immatricolare per il trasporto di merci in conto proprio e l'altro da impiegare per l'attività di trasporto di merci per conto di terzi (gli esempi possono essere tanti: movimento terra e sbancamento, taglio boschi, ecc.).

Vale la pena segnalare come le motivazioni ostantive addotte dalle norme di servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – di natura sia documentale che di natura fiscale – siano state da tempo superate (si v. la circolare n. 212/85 del 27 dicembre 1985 del MIT). Per cui, la permanenza della preclusione di cui s'è appena detto si risolve, com'è evidente, in un vincolo privo di giustificazione razionale, produttivo, in quanto tale, di una gestione subottimale dell'agire d'impresa. Tanto che, ne scaturiscono non secondarie ripercussioni di tipo economico-organizzativo nei confronti delle imprese interessate.

## PROPOSTA

Al fine di razionalizzare l'attuale sistema di disposizioni relative alla destinazione e all'uso economico dei veicoli, la proposta de qua risulta intesa a consentire ai veicoli adibiti a uso di terzi per il servizio di trasporto di cose la concomitante adibizione a uso proprio (purché compatibile sul piano materiale e operativo), là dove i predetti veicoli siano nella disponibilità di un'impresa esercente attività economico-imprenditoriali diverse.



## CONCOMITANTE UTILIZZO A USO TERZI E A USO PROPRIO DI UN VEICOLO DELLA MEDESIMA IMPRESA

PROPOSTA

Ciò senza che la seconda attività si configuri per essere meramente occasionale e neppure necessariamente complementare o accessoria a quella principale.

Quindi, si propone di positivizzare una disposizione di legge in deroga (rispetto all'art. 83 del d. lgs n. 285/1992), la quale chiarisca che a chi svolga l'attività di trasporto di cose per conto proprio in assenza del relativo titolo abilitativo (la licenza di cui all'art. 36 della legge n. 298/1974), ma in possesso del relativo titolo per svolgere l'attività di trasporto di cose per conto terzi, non debba essere irrogata alcuna sanzione amministrativa.

Del resto "nel più sta il meno": il trasporto di cose per conto terzi al quale si è debitamente autorizzati è da ritenersi di contenuto più ampio e, dunque, comprensivo anche del trasporto di cose in conto proprio. Ben venga, dunque, l'accoglimento di istanze liberalizzatrici e di semplificazione dell'agire trasportistico, onde premiare il dinamismo imprenditoriale del comparto.

MODIFICA  
NORMATIVA

Art. ...

*(Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di una attività economica».



AUTOTRASPORTO



# VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE DI ACQUE INTERNE

## PROBLEMA

Il regolamento governativo per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, approvato con d.P.R. n. 328/1952, reca, fra le altre cose, la disciplina per l'acquisizione dei titoli professionali utili allo svolgimento dei servizi di coperta. Ci si riferisce, in particolare, al titolo di capo barca per il traffico locale e al titolo di conduttore per il traffico locale.

La normativa regolamentare vigente presuppone una esperienza nel campo della navigazione a mare aperto che oscilla dai 18 mesi di navigazione per i capo barca ai 12 per il conduttore. Senonché, il medesimo corpo di regole non contempla i mesi di lavoro eventualmente spesi sulle navi che navigano nelle acque interne, con ciò ignorando molte realtà del Paese in cui la navigazione in acque promiscue foggia, sul piano tecnico-professionale, una non secondaria quota di personale che lavora a bordo di navi.

Un esempio su tutti è rappresentato dal Delta del Po, vale a dire quell'insieme di diramazioni fluviali che permettono al citato fiume di sfociare nell'Adriatico settentrionale e a tante imprese di operare in detto dedalo di vie di navigazione "gettandosi" in mare.

## PROPOSTA

La proposta in discorso è finalizzata, dunque, a rideterminare il percorso professionale e i conseguenti requisiti utili a conseguire il titolo di capo barca e di conduttore per il traffico locale, individuando un regime di equipollenze con i titoli e le qualifiche professionali relativi all'esercizio della navigazione interna.

Sulla falsa riga di quanto disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il d. m. n. 132/2023, inteso ad individuare un percorso professionale marittimo ad hoc di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW, la presente proposta, nel fare rinvio ad un necessario aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, è preordinata a fissare un sistema di equipollenze retto da un puntuale regime di riconoscimento della esperienza pregressa conseguita nella navigazione delle acque interne.



## VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE DI ACQUE INTERNE

PROPOSTA

A titolo esemplificativo, si potrebbe definire una tabella di equipollenza per cui ai 18 mesi di navigazione previsti dall'art. 260 del d.P.R. n. 328/1952 corrispondano 5 anni di esperienza maturati nella navigazione di acque interne; mentre ai 12 mesi di esperienza in acque marittime previsti dall'art. 261 del medesimo regolamento equivalgano 3 anni di esperienza in acque interne.

MODIFICA  
NORMATIVA

Art. ...

*(Aggiornamento del percorso professionale marittimo di capo barca e di conduttore per il traffico locale)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di rideterminare il percorso professionale e i conseguenti requisiti utili a conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale e il titolo di conduttore per il traffico locale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 260 e 263 del medesimo decreto, individuando un regime di equipollenze con i titoli e le qualifiche professionali relativi all'esercizio della navigazione interna.



AUTOTRASPORTO



# ACCERTAMENTO CON DISPOSITIVI DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLA SOSTA VIETATA NEGLI SPAZI PER CARICO E SCARICO MERCI

## PROBLEMA

La realtà empirica dimostra come, molto di frequente, i veicoli a motore destinati essenzialmente al trasporto di merci, ricompresi, quindi, nella categoria N secondo la classificazione internazionale (cfr. art. 47, co. 2, lett. c), del d. lgs n. 285/1992), incontrino molteplici difficoltà nello svolgere le operazioni di carico e scarico delle merci nei centri urbani. Il perché lo si deve alla occupazione illecita degli spazi riservati dai comuni (con ordinanza del sindaco) alla sosta dei citati mezzi. Il diritto di sostare nelle aree riservate viene, in concreto, ricorrentemente conculcato a motivo (forse) di una scarsa educazione stradale sul tema. Tuttavia, la recente riforma del Codice della strada ha in parte ignorato il rilevare di certe condotte trasgressive, sebbene le implicazioni a livello di sicurezza stradale risultino di certo non secondarie.

## PROPOSTA

La presente proposta punta a ricomprendere fra le fattispecie di violazione del Codice della strada accertabili tramite strumenti di controllo da remoto (e per le quali non è necessaria la contestazione immediata) l'ipotesi trasgressiva di cui all'art. 158, co. 2, lettera o-bis), del detto Codice. Pertanto, in forza di tale proposta, l'accertamento del divieto di fermata e la violazione della sosta riservata rilevabile a mezzo di dispositivi o apparecchiature approvate o omologate varrebbe, per omogeneità, oltre che per gli spazi riservati «ai veicoli, per [...] lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti» (si v. l'art. 7, co. 1, lett. d), n. 5), del d. lgs n. 285/1992, anche per gli «spazi per i veicoli di categoria N [...] utilizzati per il carico e lo scarico di merci». Questo perché quoad effectum importa conferire maggiore effettività alle sanzioni amministrative correlate al divieto in parola e, ancor prima, occorre garantire una più pronunciata efficacia deterrente al precetto per cui la sosta di un veicolo risulta vietata, nelle ore stabilite, nelle aree riservate ai veicoli a motore per il carico e lo scarico di merci.



## ACCERTAMENTO CON DISPOSITIVI DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLA SOSTA VIETATA NEGLI SPAZI PER CARICO E SCARICO MERCI

### PROPOSTA

D'altra parte, sul piano fattuale, la violazione a motivo dell'occupazione illecita, oltreché condizionare in negativo l'esercizio dell'attività di trasporto e favorire, di riflesso, la sosta in seconda fila, con possibile causazione di eventi perturbativi dell'incolumità delle persone e congestionanti il regolare scorrimento del traffico, impedisce ai trasportatori di prestare la propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza. Vale la pena, in definitiva, semplificare il loro agire imprenditoriale, intercettando con maggiore pervasività le accennate condotte. Insomma, le buone ragioni ora esposte e un aggregato cospicuo di interessi pubblici inducono a consigliare al legislatore l'inserzione di questa proposta modificativa del Codice della strada.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ...

*(Accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 1), capoverso lettera g-bis), primo periodo, della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)» sono sostituite con le seguenti: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g)».



AUTOTRASPORTO



# ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI DI TRASPORTO ALLE VARIAZIONI DEI CORRISPETTIVI RICHIESTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI NOLI MARITTIMI

## PROBLEMA

Gli operatori economici dell'autotrasporto che utilizzano le vie del mare in chiave multimodale, in specie per integrare i collegamenti "da e verso" le isole maggiori (Sicilia e Sardegna), soffrono, ormai da tempo, l'inarrestabile incremento del quantum richiesto a titolo di compenso ai fini dell'espletamento dei noli marittimi. La sproporzione di forza contrattuale viepiù consolidatasi in questo particolare sotto-settore dell'economia del mare è presto detta: in assenza di alternative reali, il godere di posizioni in grado di condizionare e limitare l'agire economico altrui nelle rotte marine pende dal lato degli armatori. Le tendenze monopolistiche nel controllo commerciale di alcune vie di comunicazione del mare sono, infatti, divenute incontestabili e a risultare penalizzate da un regime imperfetto di concorrenza sono soprattutto le piccole imprese del comparto trasportistico.

Basti segnalare che, soltanto nel biennio 2019-2020, la media dei corrispettivi applicati dagli armatori è cresciuta di oltre il 60% rispetto al periodo precedente. A ciò si aggiunga che il 2024 ha fatto registrare nuove variazioni al rialzo delle tariffe praticate, sulla scorta dei dati ufficiali annunciati – già a fine 2023 – dai global carrier in ordine all'entità degli Ets Surcharge (un tributo immediatamente traslatosi in capo ai vettori dell'autotrasporto).

## PROPOSTA

Com'è noto, l'art. 83-bis, co. 5, del d.l. n. 112/2008 dispone che, nel caso in cui il contratto di trasporto abbia ad oggetto prestazioni trasportistiche da effettuare in un arco temporale superiore ai 30 giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso) è ipso iure adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, là dove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del negozio giuridico o dell'ultimo adeguamento effettuato.



## ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI DI TRASPORTO ALLE VARIAZIONI DEI CORRISPETTIVI RICHIESTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI NOLI MARITTIMI

### PROPOSTA

L'adeguamento, afferma la medesima disposizione, «viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali».

Sicché, la presente proposta intende estendere l'appena richiamato meccanismo legislativo di automatico adeguamento in fattura del corrispettivo dovuto al vettore (impresa dell'autotrasporto) all'ipotesi, assai ricorrente, di variazione dei prezzi praticati dagli armatori nei confronti degli autotrasportatori ai fini dell'effettuazione dei noli marittimi.

La misura, punta a rendere più agevole e semplice l'operato delle imprese dell'autotrasporto. Serve tutelarne, a motivo di ciò, l'azione concorrenziale. Del resto, la concorrenza si attua anche attraverso la disciplina di ipotesi normative in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'autonomia contrattuale e, quindi, alla correlata esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche.

### MODIFICA NORMATIVA

«Art...

*(Disposizioni in materia di sostegno del settore del trasporto via mare)*

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».



AUTOTRASPORTO



# ATTUAZIONE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE STRADE TRAMITE RICORSO ALL'IA

## PROBLEMA

L'archivio nazionale delle strade, previsto sin dal 1992 dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dispone che «per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità» (art. 226, co. 2, del d. lgs n. 285/1992) e che «La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, [...] nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri» (art. 226, co. 3, del richiamato Codice). L'art. 401 del d.P.R. n. 495/1992 ne ha stabilito anche la sua completa informatizzazione con distinzione (per ogni singola strada) dei dati obbligatoriamente forniti dagli enti proprietari/gestori delle strade e relativi: alle coordinate tecnico-giuridiche (sezione 1); al traffico veicolare specifico (sezione 2); al tasso e alle caratteristiche dell'incidentalità (sezione 3); allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati quali mezzi d'opera (sezione 4); alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio (sezione 5).

Trattasi, tuttavia, di un set di regole finora disattese, complice l'assenza delle disposizioni dirette a stabilire le caratteristiche dell'archivio delle strade, successivamente colmata a mezzo del decreto ministeriale 1° giugno 2001. Ne consegue che a vent'anni dalla emanazione di quest'ultimo decreto, l'autotrasporto e tutta l'utenza della strada attendono la materiale operatività del cosiddetto "catasto".

## PROPOSTA

Anche a seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 2024/1689, l'IA potrebbe sicuramente diventare un congegno digitale di supporto valido a garantire la sicurezza sulle strade italiane, favorendo l'attività di rilevamento dei dati tecnici e giuridici relativi alla mappatura del sistema stradale nazionale, oltretutto il monitoraggio circa lo stato di manutenzione delle nostre infrastrutture.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia





## ATTUAZIONE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE STRADE TRAMITE RICORSO ALL'IA

PROPOSTA

vale a dire l'anagrafe nazionale comprensiva di tutte le strade del Paese distinte per categoria. Strumento (l'archivio) preordinato ad individuare, fra le altre cose, percorsi alternativi in caso di scatenamento di eventi eccezionali tali da precludere la possibilità di utilizzazione delle vie principali.

Per concludere, con l'inveramento dell'archivio verrebbe perseguita in primis la tutela del bene giuridico dell'incolumità pubblica, con specifico riguardo alla sicurezza delle opere stradali e dei transiti via terra. Del resto, il perturbamento per la pubblica incolumità origina dalla diffusività dei danni alla circolazione, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, compresi i conducenti dei mezzi di trasporto. Arrestarne la causazione secondo sistematicità e tecniche algoritmiche costituirebbe, di certo, una formidabile acquisizione per l'apparato pubblico.

MODIFICA  
NORMATIVA

Art. ....

*(L'attivazione dell'archivio nazionale delle strade tramite ricorso a sistemi di IA)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che, ai fini della definitiva attivazione e del funzionamento dell'archivio nazionale delle strade istituito dall'articolo 226 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la raccolta e la trasmissione dei dati concernenti lo stato tecnico e giuridico delle strade, nonché delle indicazioni relative al traffico veicolare, agli incidenti e alla percorribilità delle medesime strade, avvenga anche attraverso il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale.



AUTOTRASPORTO



# MECCANISMO DI AUTOMATICO RICONOSCIMENTO A TITOLO DI RIMBORSO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER DISAGI ALLA MOBILITÀ

## PROBLEMA

La carente e inadeguata programmazione della manutenzione stradale è stata rilevata, in alcune e specifiche fattispecie, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). In non secondarie circostanze, l'AGCM, nello scrutinare le condotte assunte dai concessionari nell'attività di gestione delle infrastrutture autostradali italiane, ha sanzionato il loro operato, riscontrando comportamenti non in linea con una gestione efficientemente orientata e pregiudizievole della sicurezza della circolazione. L'Autorità Antitrust ha accertato, dal 2019 in avanti, un significativo peggioramento della qualità del servizio reso in merito alla gestione di alcuni tratti autostradali.

Le evidenze raccolte da AGCM hanno consentito di tratteggiare un quadro rappresentativo della viabilità autostradale del Paese: nel periodo preso a riferimento, le autostrade sono state spesso interessate da consistenti disagi in quanto al regolare fluire della circolazione, misurabili in tempi medi di percorrenza risultati assai più elevati e in velocità medie registrate notevolmente più basse rispetto a quelle (massime) legalmente assentite. La cronicizzazione della descritta situazione investe non pochi tratti autostradali. Ciò a causa della reiterazione dei cantieri, della disposizione di chiusure e/o di restringimenti di carreggiata, con conseguente applicazione di limiti di velocità ridotti.

## PROPOSTA

La presente proposta è preordinata ad imporre ai concessionari autostradali l'applicazione di procedure standardizzate volte a intervenire a favore dell'utenza là dove lo richieda il manifestarsi di episodi di disagio arrecati a danno degli utenti. Ciò mediante l'automatica attivazione di una collaudata procedura di agevolazione tariffaria (riduzione/eliminazione/sospensione dei pedaggi) o di rimborso, senza che ciò costringa l'utenza (imprese e cittadini) a dover produrre cospicua documentazione, tanto da doversi infilare nel tunnel della burocrazia.



## MECCANISMO DI AUTOMATICO RICONOSCIMENTO A TITOLO DI RIMBORSO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER DISAGI ALLA MOBILITÀ

Art. ...

*(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)*

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.

**MODIFICA  
NORMATIVA**



AUTOTRASPORTO



# RICONOSCIMENTO AD EFFETTO IMMEDIATO DEL CREDITO D'IMPOSTA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

## PROBLEMA

Il costo del gasolio alla pompa – tra gennaio 2022 (€ 1,598/litro) e febbraio 2025 (€ 1,71/litro) – ha fatto sì che le imprese del settore trasportistico soffrissero costi medi oscillanti, con punte al rialzo pari anche a 0,234 euro/litro. Ora, nonostante dal mese di settembre scorso si sia registrato un andamento decrescente del prezzo finale, occorre annotare, in ogni caso, un maggior costo per veicolo pari a circa 4.400 euro l'anno rispetto all'anno 2022. Il detto ammontare è calcolato sulla scorta di un consumo medio di 33mila litri l'anno.

A motivo di questo preoccupante scenario di costi maggiorati, appare irragionevole qualsiasi ipotesi di superamento o di parziale rimediazione del meccanismo di agevolazione fiscale per gli esercenti le attività di trasporto merci (previsto allo scopo di ridurre il gravame delle accise sul gasolio per autotrazione). Al contrario, preme rendere più agevole, semplice e tempestivo il congegno di riconoscimento del credito d'imposta gasolio per autotrazione, mediante l'attribuzione diretta del credito all'atto di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del beneficio di tipo fiscale. Il "quando" far valere la materiale efficacia dell'utilizzazione in via compensativa del credito d'imposta ovvero della fruizione del medesimo credito a titolo di rimborso risulta essenziale per l'agire d'impresa, avuto particolare riguardo per la programmazione delle attività.

## PROPOSTA

Con la presente proposta, la dichiarazione amministrativa tramite cui, sulla scorta di quanto previsto dal d.P.R. n. 277/2000, viene di fatto presentata l'istanza per l'ottenimento del beneficio di tipo fiscale, produrrebbe effetti all'atto di presentazione della medesima. In altre parole, la misura d'incentivo assumerebbe i tratti di un vantaggio fiscale ad effetto immediato, senza dover attendere il decorso degli attuali sessanta giorni. Trattandosi di una procedura amministrativa oramai collaudata, tarata, peraltro, su importi tali da esibire una certa tendenza all'assestamento, l'attribuzione immediata del credito d'imposta finirebbe col corrispondere ad elementari esigenze di liquidità espresse, con più intensità, da imprese dell'autotrasporto di piccole dimensioni.



## RICONOSCIMENTO AD EFFETTO IMMEDIATO DEL CREDITO D'IMPOSTA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

PROPOSTA

Ciò non toglie, tuttavia, che, in forza del necessario potere di accertamento circa la sussistenza di requisiti e presupposti da parte del beneficiario ovvero di veridicità della dichiarazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette possa, in ogni caso, annullare d'ufficio il conseguimento di quello che, a quel punto, configurerebbe quale ingiusto vantaggio economico. A presidio dell'azione amministrativa, ma soprattutto a tutela degli interessi pubblici in gioco, resterebbero, infatti, i poteri di autotutela propri dell'amministrazione pubblica.

Art...

*(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato,

MODIFICA  
NORMATIVA



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



180

VI EDIZIONE OSSERVATORIO BUROCRAZIA



## RICONOSCIMENTO AD EFFETTO IMMEDIATO DEL CREDITO D'IMPOSTA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

**MODIFICA  
NORMATIVA**

l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



AUTOTRASPORTO



# SUPERAMENTO DELLA SOSPENSIONE BREVE PER LE VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DURATA DI GUIDA

La recente riforma del Codice della strada (l. n. 177/2024) ha introdotto l'istituto della c.d. sospensione breve della patente correlata al punteggio. In base ad esso, al ricorrere di determinate trasgressioni del codice della strada, è previsto che la sanzione amministrativa pecuniaria venga assistita dall'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida. Ciò, quando, al momento dell'accertamento di una data violazione, risulti che il punteggio attribuito alla patente di guida sia inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni precedentemente subite.

Ebbene, tra le trasgressioni che abilitano la sospensione breve si rivengono anche fattispecie riferibili alle condotte proprie di conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. In specie, si ha riguardo allo sfornamento della durata dei tempi di guida (violazione della durata dei periodi giornalieri di guida ovvero dei limiti massimi di guida settimanale) o di riposo (violazione del tempo di riposo), nonché alla circolazione durante il periodo in cui è stato imposto di non proseguire il viaggio (cfr. art. 174 del Codice della strada).

A onestà del vero, è doveroso precisare come i motivi scatenanti talune violazioni proprie dei veicoli pesanti andrebbero rinvenuti in primis nelle assai precarie condizioni di cui l'assetto infrastrutturale del Paese fa mostra. Condizioni di contesto tali da incidere pregiudizialmente sulla circolazione stradale. Sono soprattutto i ripetuti restringimenti, i sequestri giudiziari dei viadotti, le carreggiate uniche e la limitazione delle aree di sosta lungo diversi tratti autostradali a costituire i principali guasti da risolvere se l'obiettivo del legislatore è quello di fare fronte con serietà e pragmatismo al nodo della sicurezza stradale. L'intento di inasprire la leva sanzionatoria accessoria per coloro che incorrono nella trasgressione del codice della strada per lo sfornamento dei tempi di guida o di riposo non può che rappresentare una subordinata rispetto alla risoluzione delle grandi questioni infrastrutturali. Queste, attanagliando la mobilità del nostro Paese, risultano foriere di rischi stradali, insicurezza nella circolazione e pericoli per l'incolumità pubblica.

**PROBLEMA**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



VI EDIZIONE OSSERVATORIO BUROCRAZIA



### PROPOSTA

La proposta in parola punta a superare il ricorso alla sanzione della sospensione breve della patente di guida per la violazione dei limiti temporali degli orari di lavoro, già presidiati sotto il profilo amministrativo-pecuniario. In linea teorica, la sanzione accessoria verrebbe comminata qualora il punteggio attribuito alla patente risultasse inferiore a venti punti, dunque anche nel caso di una lievissima decurtazione dovuta ad una infrazione di minore rilievo. È ragionevole, pertanto, fare sacrificio di una previsione fortemente impattante per gli operatori del trasporto, i quali – vale la pena ricordarlo – a differenza dell’utenza ordinaria risentono con sistematicità e quotidianità delle inefficienze dell’assetto circolatorio” del Paese, percorrendo, in media, 9mila km al mese e circa 100mila km l’anno con un impegno di lavoro su strada pari a 2mila ore.

Tuttavia, nessuna ponderazione comparativa di interessi (comunque rilevanti) pare sia stata esperita dal legislatore. È cioè evidenza fattuale come lo stato delle cose relativo al sistema infrastrutturale italiano non sia divenuto oggetto di valutazione in sede politico-legislativa. In definitiva, quindi, la sospensione breve recata con la riforma del Codice della strada per le infrazioni dei tempi di guida e riposo, difettando di proporzione sanzionatoria, merita di essere espunta dal Codice, di modo da semplificare l’agire d’impresa del comparto trasportistico.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ...

*(Superamento della sospensione breve per le violazioni collegate alla durata di guida)*

1. All’art. 4, comma 2, capoverso Art. 218-ter, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera n), è abrogata.

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**TRASPORTO PERSONE, BUS, TAXI, NCC**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



# IL RENT COME MEZZO DI SUPERAMENTO DELLE ANAGRAFI COMUNALI DEL TRASPORTO LOCALE NON DI LINEA

## PROBLEMA

In attuazione dell'art. 3, del d.l. n. 135/2018, il quale ha recato una "mini-riforma" della legge quadro della mobilità non di linea (l. n. 21/1992), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il d.m. n. 203/2024 concernente le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale (c.d. RENT). Sulla scorta degli indirizzi forniti dalla predetta disposizione di legge e dall'art. 4, co. 1, lett. f), del citato regolamento, i comuni accedono al registro per la consultazione dei dati concernenti i titoli abilitativi (licenze e autorizzazioni) per l'esercizio dell'attività di taxi e di noleggio con conducente, verificando eventuali incongruenze con i dati in loro diretto possesso di concerto con la struttura ministeriale che materialmente detiene il RENT tramite il Centro elaborazione dati. Occorre d'altra parte ricordare come l'assai apprezzabile finalità generale da cui è scaturita l'istituzione del RENT coincida con l'intendimento pubblico di arrestare l'esercizio abusivo delle attività di taxi ed NCC. Tanto che, in caso di mancata iscrizione al registro o di omessa presentazione di istanza di aggiornamento dei dati inseriti, sono irrogate le sanzioni di cui all'art. 11-bis della l. n. 21/1992. Pur tuttavia, al RENT, nonostante l'innovatività dello strumento amministrativo, non sono stati assegnati ulteriori compiti in grado di valorizzarne il potenziale funzionale.

## PROPOSTA

La proposta in discorso persegue il fine di attribuire al RENT alcune utilità aggiuntive, con ricadute positive per le imprese del trasporto locale non di linea e gli enti del governo territoriale.

Segnatamente:

a) il registro potrebbe assolvere, a beneficio di numerosi comuni italiani, la funzione di congegno di verifica circa l'ingresso all'interno delle aree a traffico limitato da parte dei vettori NCC. Ciò, novellando, in parallelo, l'art. 5-bis, co. 1, l. n. 21/1992, affinché vengano superati talune "limitazioni fisiche", su tutte l'obbligo di autorizzazione preventiva agli accessi nei centri urbani per quegli autoveicoli NCC i cui titoli siano stati rilasciati a livello sovracomunale da comuni appartenenti al medesimo ambito provinciale o area metropolitana.



## IL RENT COME MEZZO DI SUPERAMENTO DELLE ANAGRAFI COMUNALI DEL TRASPORTO LOCALE NON DI LINEA

### PROPOSTA

Per converso, la comunicazione preventiva rimarrebbe per tutti quegli operatori il cui titolo autorizzatorio sia stato concesso da comuni ubicati al di là di tali perimetri. Una distinzione ragionevole, presidiata, a quel punto, non solo dalle telecamere che rilevano e registrano le targhe dei veicoli che entrano ed escono dalle ZTL, ma anche dal RENT, che assurgerebbe a banca dati informatizzata capace di assicurare solleciti riscontri;

b) l'iscrizione al registro in oggetto da parte delle imprese taxi ed NCC potrebbe sostituire le c.d. whitelist, ovvero le anagrafi utilizzate dai comuni per formulare un elenco degli operatori del trasporto passeggeri non di linea, ai fini della percorrenza delle corsie riservate e per l'accesso ai varchi. A prevedere le predette anagrafi sono tanti comuni (non solo grandi città) di tutta Italia, i quali, in genere, attraverso regolamenti cittadini disciplinano le regole d'iscrizione (domanda, allegati, modalità di trasmissione, ecc.). Ecco perché il RENT, in ragione di esigenze di semplificazione delle procedure amministrative, potrebbe ictu oculi esprimere virtualità ben maggiori rispetto agli scopi sino ad ora attribuiti.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ....

*(L'utilizzazione del RENT da parte dei comuni)*

1. All'articolo 3, settimo periodo, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, relativamente all'effettuazione delle verifiche e all'adozione dei provvedimenti di competenza avuto riguardo all'accesso nel proprio territorio e in specie all'interno delle aree a traffico limitato da parte dei titolari di autorizzazioni allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente rilasciate da altri comuni diversi da quelli appartenenti alla provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'iscrizione al registro da parte delle imprese di cui al primo periodo del presente comma sostituisce, ad ogni effetto, il rilascio degli atti di assenso delle amministrazioni comunali per l'inserimento delle medesime nelle anagrafi di competenza per la percorrenza di corsie e accesso ai varchi».



TRASPORTO  
PERSONE, BUS, TAXI,  
NCC



# ESENZIONE DEI CONDUCENTI DI TAXI ED NCC DAL DIVIETO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE IL SERVIZIO

## PROBLEMA

I conducenti di autoservizi pubblici non di linea (taxi ed NCC), nell'assolvere secondo parametri di funzionalità ad un compito fondamentale quale quello di trasporto collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, esigono di poter esplicitare le proprie prestazioni con maggiore elasticità rispetto all'ordinaria utenza della strada. In questo senso l'utilizzo dei dispositivi elettronici faciliterebbe, e di molto, l'estrinsecazione dei servizi di trasporto persone. La giustificazione si rinviene prima facie nel dover rispondere con sollecitudine alle chiamate e alle prenotazioni dei relativi servizi. Non solo: l'impiego della tecnologia digitale applicata alle carte geografiche risponderebbe anche alle esigenze di efficacia esibite dai fruitori del servizio di mobilità non di linea nel raggiungere la propria destinazione. Ma v'è di più. Contro le aggressioni che con sempre maggiore frequenza vengono subite dai conducenti dei mezzi in questione e dai relativi passeggeri, è il caso di evidenziare come molte app prevedano sistemi di assistenza utili per la sicurezza e la riduzione dei rischi, disponendo, ad esempio, di un GPS integrato per tracciare la posizione del veicolo oltreché di un pulsante SOS per avvisare altri conducenti del pericolo che il loro collega sta correndo. Altre app prevedono, invece, soluzioni di pagamento cash-less, che costituiscono un valido deterrente avverso le rapine e, quindi, contro la sottrazione violenta di denaro.

Tuttavia, ciò non è allo stato delle cose consentito ai vettori taxi ed NCC. Per di più, la l. n. 177/2024 ha di recente ricollegato al divieto di utilizzo di dispositivi telefonici e multimediali la sanzione accessoria-interdittiva della sospensione breve della patente. Da cui, com'è evidente, una compromissione significativa alla prosecuzione dell'attività nel caso di irrogazione della sanzione.

## PROPOSTA

La presente proposta mira a fare in modo che il divieto legislativamente disposto dall'art. 173, comma 2, del Codice della strada, in base al quale, durante la marcia, al conducente è vietato di fare uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili,



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



187

VI EDIZIONE OSSERVATORIO BUROCRAZIA



## ESENZIONE DEI CONDUCENTI DI TAXI ED NCC DAL DIVIETO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE IL SERVIZIO

PROPOSTA

notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino (anche solo temporaneamente) l'allontanamento delle mani dal volante, non produca effetti nei confronti dei conducenti di taxi ed NCC.

In sostanza, la novella di cui si propone l'approvazione intende rivedere l'ambito soggettivo del divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici, di modo da esonerare gli autoservizi pubblici non di linea dalla relativa applicazione, ergo in guisa da escludere la responsabilità per la violazione amministrativa dei vettori taxi ed NCC in costanza di servizio. È chiaro infatti che, ai fini dell'operatività dell'esenzione dall'infrazione de qua in favore dei veicoli adibiti al servizio di piazza o di noleggio con conducente, l'uso dei citati apparecchi vale *ratione temporis*. In altri termini, è necessario che il veicolo, al momento del controllo, sia in concreto utilizzato per la finalità di trasporto passeggeri o in ogni caso risulti strumentale ad essa (ad es. in caso di spostamento ai fini del prelevamento), non potendo operare una presunzione assoluta di utilizzo del veicolo per ragioni di servizio (come nel caso delle forze armate).

MODIFICA  
NORMATIVA

Art...

*(Esenzione dei conducenti taxi e NCC dal divieto di utilizzo di dispositivi elettronici durante il servizio)*

1. All'articolo 173, comma 2, primo periodo, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o al noleggio con conducente;».



# OBBLIGATORIETA DELLE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA NEI RAPPORTI TRA COOPERATIVA E SOCIO LICENZIATARIO O AUTORIZZATO

## PROBLEMA

Con riguardo agli atti (in genere contratti di somministrazione ma anche regolamenti o statuti) disciplinanti i rapporti tra società cooperativa e vettore taxi aderente, le clausole di esclusiva individuano specifici obblighi di non concorrenza. Esse sono inserite non già contravvenendo al diritto positivo, ma in conformità a quanto disposto a livello domestico dall'art. 2527, co. 2, c.c., nonché, a livello europeo, dall'art. 101, par. 3, TFUE (regime di esenzione per categoria dalla normativa antitrust). Tuttavia, importa notare come tali clausole vengano non di rado trasgredite a cagione della "disinvoltura" dei comportamenti dei soci. In linea teorica, la violazione delle fattispecie d'intesa dovrebbe integrare un illecito civile (nella specie dell'inadempimento contrattuale) imputabile all'associato e pregiudizievole per la società cooperativa. Ma, nella pratica, così non è, tanto più se si considera che, sempre più di frequente, il danno prodotto in capo alla cooperativa si deve all'uso fungibile dei canali di ricerca e dispacciamento: in poche parole, ciò avviene quando il vettore associato realizzi un'azione di acquisto di servizi in concorrenza e incompatibili con quelli forniti dal radiotaxi di appartenenza (anche via app). Ciò con una duplicità di conseguenze infauste a livello aggregato: 1) per un verso, si asseconda la rottura del vincolo cooperativo, giacché l'operatore titolare di licenza ritrae, all'un tempo, benefici dall'adesione alla cooperativa, avendo accesso ad una domanda fidelizzata propria del radiotaxi, e vantaggi competitivi derivanti dal parallelo sfruttamento di piattaforme di "puro" contatto; 2) per altro verso, si contravviene, per il tramite di condotte selettive della domanda di trasporto persone, all'obbligatorietà del servizio e all'interesse pubblico legislativamente fissato inteso a soddisfare una esigenza di mobilità proveniente da una utenza indifferenziata. L'epilogo è la vulnerazione, con inescusabile colpa, proprio dell'utenza più debole, come nel caso in cui il luogo di prelievo del consumatore finale corrisponda a zone periferico-cittadine ovvero la richiesta del servizio di piazza prescinda dalla intermediazione, facendo affidamento sui posteggi pubblici destinati allo stazionamento dei taxi.



## OBBLIGATORIETA DELLE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA NEI RAPPORTI TRA COOPERATIVA E SOCIO LICENZIATARIO O AUTORIZZATO

### PROBLEMA

Le clausole di esclusiva, valutate nell'ambito del contesto economico e giuridico di riferimento (un mercato regolamentato preordinato alla produzione di un servizio pubblico), non sembrano affatto impedire la contendibilità del mercato, poiché di norma liberamente accettate e messe nero su bianco in un negozio giuridico volto a delineare globalmente l'assetto degli interessi fra le parti. Ebbene, ancorché trattasi di clausole pienamente legittime, in quanto espressive di una regola di condotta condivisa ed alloggiata nell'ambito di una pattuizione strutturalmente più ampia e in ogni caso suscettibile di recesso, faticano a risultare giuridicamente cogenti.

### PROPOSTA

Alla luce di quanto esposto, la proposta in parola intende cristallizzarne nella legge di settore del trasporto locale non di linea (l. n. 21/1992) l'imperativa e non derogabile osservanza dell'obbligazione di non concorrenza. Il fine, è quello di riportare razionalità ed equilibrio nella estrinsecazione a livello sistemico del servizio taxi, avendo cura in primis dell'interesse alla mobilità dei cittadini e del diritto alla circolazione dei medesimi, che non meritano di essere discriminati in ragione della remuneratività del servizio richiesto. Sul piano degli effetti dispiegati dalla proposta, là dove le parti si impegnino, mediante ricorso a clausole di esclusiva, ad operare sul mercato secondo modalità predefinite (ricorrendo ad esempio all'app digitale della cooperativa), il vincolo cooperativo dovrebbe poter contare su un'assoluta pregnanza giuridica, tanto da poter essere ricompreso per intero nell'area del doveroso.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ....  
(Obbligatorietà delle clausole di non concorrenza nei rapporti tra cooperativa e socio licenziatario o autorizzato) 1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, a condizione di non esercitare l'attività in concorrenza, anche in termini relativi, con quella della cooperativa».



TRASPORTO  
PERSONE, BUS, TAXI,  
NCC



# POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE DA PARTE DI IMPRESE PRIVATE DEL TPL

## PROBLEMA

La qualificazione del trasporto pubblico locale quale “servizio pubblico” costituisce un tratto fondamentale del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada.

Tale qualificazione giustifica la previsione di disposizioni di maggior favore per gli operatori economici privati di cui alla l. n. 218/2003 (imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), che, indipendentemente dal rapporto contrattuale materialmente integrato (affidamento diretto, affidamento mediante procedura competitiva, sub-affidamento, ecc), abbiano ricevuto in affidamento dall'amministrazione competente la copertura di linee del servizio di trasporto pubblico locale. Ciononostante, persistono dei non secondari trattamenti deteriori rispetto ad altri comparti trasportistici che ricoprono la medesima o analoga posizione giuridico-soggettiva, come nel caso della condivisione degli impianti (di afferenza pubblica) per il rifornimento di carburante.

## PROPOSTA

La proposta in questione, oltre a configurare una misura a carattere equitativo rispetto all'autotrasporto (si pensi ai mezzi privati preordinati all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti che possono usufruire delle rimesse pubbliche per il rifornimento), rappresenta una proposta improntata alla rapidità, alla semplificazione e alla qualità realizzativa delle prestazioni. In soldoni, una proposta intesa a consentire alle imprese operanti in forma cooperativa o consorziata che forniscono servizi di trasporto pubblico locale l'utilizzo (previa autorizzazione) degli impianti per la distribuzione di carburanti di proprietà di amministrazioni pubbliche destinati, in via esclusiva, al rifornimento degli automezzi delle società controllate, in house o comunque partecipate dagli enti locali affidanti.

Il fine della proposta risiede, quindi, nel corrispondere con maggiore efficienza, semplicità ed economicità gestionale (principio del “buon andamento” ex art. 97 Cost.) ad esigenze di tipo organizzativo proprie dell'agire pubblico e, a fortiori, dell'operare d'impresa in quanto a svolgimento, in affidamento, di servizi di trasporto pubblico locale (TPL).



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE DA PARTE DI IMPRESE PRIVATE DEL TPL

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Art...

*(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».



TRASPORTO  
PERSONE, BUS, TAXI,  
NCC



# RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACCESSO DEGLI NCC NEI COMUNI APPARTENENTI AL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE

## PROBLEMA

Il servizio di autonoleggio con conducente può non essere esercitato esclusivamente nel comune che abbia rilasciato il titolo autorizzativo, posto che, a norma dell'art. 11, co. 4, della l. 21/1992, il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune autorizzante. Per di più, a seguito della "mini-riforma" della legge quadro del trasporto pubblico non di linea, il bacino organizzativo ottimale d'esercizio del servizio è divenuto, con eccezione per le grandi isole, la provincia ovvero l'area metropolitana. Si è preso atto di una dimensione sovracomunale sempre più interconnessa, in cui, per intenderci, si mostrano essenziali i collegamenti fra centri abitati, località turistiche, linee ferroviarie e aeroportuali.

A ciò si oppone, tuttavia, la facoltà riconosciuta in capo ai comuni di prevedere limiti alla possibilità di accesso nel proprio territorio (come nel caso delle aree a traffico limitato) da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, sebbene appartenenti alla medesima provincia o città metropolitana. Le limitazioni territoriali si traducono, in base alla discrezionalità amministrativa condensata nei regolamenti comunali, nell'obbligo di preventiva comunicazione dell'ingresso (da cui la necessità di una relativa autorizzazione), la quale deve essere trasmessa, di sovente, con larghissimo anticipo (in media 15 giorni prima del transito). Di fatto, attesa la concreta difficoltà a programmare secondo rigida schematicità l'attività professionale, il vincolo della preventiva comunicazione può financo risolversi in un sostanziale divieto di accesso capace di condizionare la prestazione di servizi e, quindi, di conculcare la libertà di iniziativa economica. Preclusione da valutarsi come irragionevole e sproporzionata rispetto all'obiettivo di contingentamento del traffico urbano, specie con riguardo ai vettori NCC autorizzati da comuni limitrofi.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACCESSO DEGLI NCC NEI COMUNI APPARTENENTI AL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE

### PROPOSTA

La proposta in oggetto mira, pertanto, ad allargare le maglie della disciplina differenziata in relazione alla circolazione nei centri storici delle città, a seconda che si tratti, da una parte, di operatori autorizzati dal comune d'ingresso ovvero da altri comuni afferenti alla medesima "circostrizione" territoriale (provincia, città metropolitana o Regione nel caso di Sicilia e Sardegna), e, dall'altra, di operatori autorizzati da comuni esterni al predetto ambito.

La finalità perseguita è quella di razionalizzare una condizione di legge limitativa dell'intrapresa economica e foriera di oggettiva disparità di trattamento fra vettori NCC autorizzati e operanti, di regola, nel medesimo circuito territoriale. È essenziale riparametrare le regole concernenti gli accessi ai centri urbani con l'individuazione nel territorio provinciale, da parte del legislatore statale (d.l. n. 135/2018), della dimensione organizzativa ottimale del servizio NCC.

La proposta in parola punta, in definitiva, a portare subsidium al complessivo sistema della mobilità non di linea, valorizzando la dimensione sovracomunale insita nel servizio NCC, senza che siano ravvisabili esternalità negative meritevoli di considerazione. Di qui, la preordinazione a declinare, in positivo, i principi del libero mercato e di concorrenza, con vantaggi in termini di innalzamento della capacità produttiva dei singoli operatori e, a livello macroeconomico, di sviluppo economico locale.

### MODIFICA NORMATIVA

Art...

*(L'accesso dei titolari di autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente nel territorio di altri comuni)*

1. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo le parole: «da altri comuni» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli appartenenti alla provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione».



# SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE

## PROBLEMA

In ordine alla disciplina legislativa concernente la sostituzione alla guida e con particolare riguardo alla regolamentazione del rapporto di lavoro intercorrente fra il titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione NCC e il sostituto alla guida, l'art. 10, comma 3, della l. n. 21/1992 offre la possibilità di inquadrare il predetto rapporto entro la fattispecie del contratto di gestione.

A dispetto di ciò, la prassi registra un largo ricorso a forme giuridico-contrattuali flessibili, fra cui i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e l'associazione in partecipazione. Tali inquadramenti hanno però condotto gli ispettorati del lavoro a produrre molteplici contestazioni e a irrogare non irrilevanti sanzioni, a cagione del difetto di genuinità dell'assetto negoziale sotteso e, più in generale, della non conformità alla legge degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti.

Di pari tempo, là dove si proceda alla stipula di un contratto di gestione, non è raro che le CCIAA territoriali, prima della registrazione presso l'agenzia delle entrate del contratto, richiedano ai sottoscrittori l'intervento di un notaio, irrigidendo, sul piano della forma, l'iter di avvio di una nuova impresa destinata ad operare per lo più temporaneamente. Sulla scorta del fatto che diversi comuni, al fine di conseguire livelli essenziali di offerta, hanno potenziato la previsione di turnazioni orarie integrative diverse da quelle coperte dai titolari licenziatari (così come peraltro imposto dal d.l. n. 104/2023), nel campo del servizio taxi è cresciuto il ricorso alle seconde guide grazie all'istituto della sostituzione alla guida. Ebbene, la tipologia contrattuale che più di tutte si sta mostrando acconcia a regolare le predette fattispecie corrisponde al contratto di gestione. Da cui, ne sta seguendo l'iscrizione di molti operatori sostituiti all'albo delle imprese artigiane, attesa la configurazione di una attività funzionalmente autonoma, ma speculare a quella del titolare di licenza.



## SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE

### PROPOSTA

Ecco perché la proposta de qua punta a valorizzare la figura contrattuale del contratto di gestione, semplificandone il formale perfezionamento. Essa appare assai duttile, giacché: 1) idonea a preservare il modello artigiano e cooperativo sui si informa il trasporto pubblico locale non di linea; 2) adatta a garantire la massimizzazione del valore economico della licenza. Sotto quest'ultimo profilo, il concedente ne ricava un canone certo, mentre il sostituto assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività d'impresa senza dover effettuare un investimento iniziale, ergo minimizzando il rischio-rendimento.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ...

*(La disciplina del rapporto di lavoro fra titolare della licenza o autorizzazione e sostituto alla guida)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, lettera d), capoverso comma 3, secondo periodo, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è di norma» e sono inserite, in fine, le seguenti parole: «senza che sia richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata».



TRASPORTO  
PERSONE, BUS, TAXI,  
NCC



# SEMPLIFICAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE E TENUTA FOGLIO DI SERVIZIO ELETTRONICO NCC

## PROBLEMA

La l. n. 21/1992 disciplina, fra le altre cose, gli specifici obblighi di documentazione concernenti l'esercizio del servizio NCC, viepiù irrigiditi dall'intervento novellatore recato dal d.l. n. 135/2018. Gli elementi indefettibili individuati direttamente dalla norma primaria su cui è eretto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del vettore NCC del foglio di servizio in formato elettronico, i quali fungono, nel contempo, da criteri orientativi e parametri per la formulazione del correlato regolamento governativo di attuazione atto a fissare le specifiche tecniche dello strumento, non dovrebbero, in alcun modo, comprimere la libertà d'impresa.

Per essere più precisi, è decisivo che le modalità di erogazione del servizio non vengano condizionate, in negativo, dalla surrettizia e indebita reintroduzione dell'obbligo ricadente in capo agli operatori NCC di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio, com'è noto dichiarato illegittimo dai giudici costituzionali con la sentenza n. 56/2020. In parallelo, risulta opportuno uno sforzo supplementare in termini di semplificazione legislativa avuto riguardo al pervasivo livello di dettaglio circa la disciplina essenziale del foglio di servizio elettronico apprestato a livello primario.

## PROPOSTA

Per le ragioni sopra esposte, è da evitare che il passaggio al nuovo regime amministrativo issato sulla compilazione del foglio di servizio elettronico in luogo di quello cartaceo e declinato, sul piano regolamentare, con l'emanazione del d.m. n. 226/2024 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si traduca in un forte vincolo concorrenziale per gli operatori NCC. Occorre assicurare flessibilità e dinamicità nella gestione organizzativa aziendale, senza gravarla di oneri non rapportati alle caratteristiche del servizio offerto.

Di qui, alcune mirati suggerimenti di razionalizzazione dell'art. 11, co. 4, della l. n. 21/1992, nell'ottica di prevenire la possibile inframmettenza di ostacoli di carattere burocratico:

a) il foglio di servizio dovrebbe limitarsi a riportare l'orario di inizio e conclusione di ciascun servizio, senza l'indicazione



## SEMPLIFICAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE E TENUTA FOGLIO DI SERVIZIO ELETTRONICO NCC

PROPOSTA

delle relative destinazioni, le quali si prestano ad un costante aggiornamento in ragione delle preferenze espresse dalla clientela; b) sul foglio di servizio si dovrebbe tenere traccia del solo nominativo del cliente che abbia effettuato la prenotazione (o a cui la stessa risponda) e non già dei dati concernenti i fruitori del servizio, sia per motivi di privacy che in virtù della pluralità (variabile) di persone (ospiti, ecc.) che possono salire a bordo del veicolo in costanza di servizio.

MODIFICA  
NORMATIVA

Art. ...

*(Semplificazione dell'obbligo di compilazione e tenuta foglio di servizio elettronico)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, lettera e), capoverso comma 4, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto della necessità di garantire la l'agire concorrenziale delle imprese autorizzate al servizio di noleggio con conducente.»;

b) al quarto periodo:

1) alla lettera d), le parole: «servizio, destinazione» sono soppresse;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) nome del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio.».



TRASPORTO  
PERSONE, BUS, TAXI,  
NCC



# SICUREZZA DEI MINORI E SEMPLIFICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE SUL TRASPORTO SCOLASTICO

Sul piano del fatto, mette conto osservare come molti ragazzi con età superiore agli anni quattordici si trovino nella situazione di dover completare il ciclo degli studi dell'obbligo, risultando ancora iscritti alla scuola media (oggi identificabile con la dizione di "scuola secondaria di primo grado") e non già alla scuola media superiore ("scuola secondaria di primo grado"). Il ritardo è spesso connesso agli spostamenti della propria famiglia di origine, non di rado appartenendo a nuclei familiari provenienti da Paesi extra UE, da cui la frequentazione di nuove scuole in un differente ordinamento didattico, ergo nel contesto di un diversissimo sistema d'istruzione.

Date le premesse, il trasporto scolastico dell'allievo maggiore degli anni quattordici si rende difficoltoso in termini di incolumità fisica del trasportato, dal momento che i sedili risultano, di norma, contraddistinti da misure di ridotte dimensioni, non compatibili con la corporeità fisica di ragazzi nel pieno dell'età adolescenziale. Motivo per cui, con riferimento a questi ragazzi, il funzionamento dei sistemi di ritenuta e delle cinture di sicurezza non può essere garantito.

Pertanto, le imprese del trasporto che hanno in affidamento il servizio scolastico vengono a trovarsi nella paradossale condizione di dover accogliere gli alunni "più grandi" a bordo di veicoli inappropriati, senza tuttavia poter assicurare agli stessi sufficienti standard di sicurezza ed escludere, per rovescio delle circostanze, gravi conseguenze, giacché esposti agli effetti della forza di inerzia (accelerazioni e decelerazioni) e di quella centrifuga (in curva). Agli operatori economici non resta che agire secondo precauzione e cautela al fine di tutelare la sicurezza dei minori, scontando l'assenza di un sistema di regole tecniche che consenta di indirizzare con buona certezza le condotte. Del resto, l'effettuazione del trasporto scolastico a mezzo di autobus adibiti allo scopo non ammettono passeggeri in piedi e al più prevedono, ad eccezione di quella del conducente, una sola seduta riservata a persone adulte a beneficio degli accompagnatori.

**PROBLEMA**



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia





## SICUREZZA DEI MINORI E SEMPLIFICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE SUL TRASPORTO SCOLASTICO

### PROPOSTA

La ragione ispiratrice della proposta in parola sta dunque nel consentire ai predetti studenti di usufruire del servizio scolastico in sicurezza, adempiendo all'obbligo d'istruzione e mettendo al riparo le imprese del trasporto dall'incappare in non peregrine ipotesi sanzionatorie ovvero di responsabilità civile. Occorre che l'ordinamento scolastico e le politiche in tema di mobilità compiano un salto di qualità guardando alla mutata realtà sociale, di modo che i nuovi scuolabus siano, sin dalla loro realizzazione, predisposti e, quindi, omologati per il trasporto di ragazzi maggiori di anni quattordici e fino al raggiungimento dell'età dell'obbligo scolastico. Trattandosi di normativa a contenuto tecnico, si fa rinvio all'emanazione di un regolamento governativo che si faccia carico di disciplinare gli aspetti pratici della questione.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ...

*(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione e tutela della sicurezza dei minori mediante semplificazione delle regole sul trasporto scolastico)*

1. Al fine di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e tutelare la sicurezza dei minori di età, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche e le specifiche costruttive affinché gli autobus di prima immatricolazione da adibire al trasporto scolastico prevedano un numero, non inferiore al dieci per cento dei posti a sedere disponibili, di sedili di dimensioni non ridotte compatibili con la seduta di passeggeri che abbiano raggiunto la maggiore età, affinché possano prendere posto in sicurezza gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado fino ai sedici anni di età.



TRASPORTO  
PERSONE, BUS, TAXI,  
NCC



# SUPERAMENTO DELL'OBBLIGO NCC DEL RIENTRO NELLA PROPRIA RIMESSA IN CONTINUITA DI SERVIZIO

## PROBLEMA

A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'obbligo di termine e inizio di ogni servizio presso la rimessa (Corte Cost. n. 50/2020), nel noleggio con conducente l'inizio di un nuovo servizio può sempre avvenire senza l'onere del ritorno in sede là dove detto servizio risulti previamente prenotato. Ad ogni modo, sebbene l'art. 11, co. 4-ter, della l. n. 21/1992 consenta «la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso», nei comuni dove sia prestato il servizio taxi, è vietato lo stazionamento su aree pubbliche da parte dei vettori NCC se non in costanza di servizio. Tradotto: non possono, a stretto rigore normativo, rimanere a disposizione dell'utenza al di fuori dalla propria rimessa, neppure nell'ipotesi in cui il rientro in rimessa si risolve, in effetti, in un aggravio gestionale e organizzativo. Per converso, nei comuni in cui non è svolto il servizio taxi, è facoltà del singolo ente del governo territoriale autorizzare i veicoli NCC allo stazionamento su aree pubbliche purché *expressis verbis* "destinate al servizio di taxi".

Sicché, per i vettori NCC, lo stazionamento, ancorché temporaneo, in luogo diverso dalla rimessa risultante nella propria disponibilità è di fatto precluso da un intrico di eccezioni e misure protezionistiche, che per un verso coartano la competitività del servizio e, per altro verso, incentivano o quanto meno non appaiono capaci dal dissuadere il compimento di condotte illecite. Questo, nei comuni in cui sussista il servizio taxi. In quelli in cui non v'è, invece, lo stazionamento è consentito financo su suolo pubblico, purché in teoria assentito al servizio taxi.

## PROPOSTA

Il vincolo imposto dal legislatore statale agli NCC di rientro in rimessa, solo in parte derogabile sulla scorta del giudicato costituzionale, obbliga gli operatori della mobilità non di linea con conducente a fare sempre ritorno in sede in carenza di prenotazione immediatamente eseguibile.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



201

VI EDIZIONE OSSERVATORIO BUROCRAZIA



## SEMPLIFICAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE E TENUTA FOGLIO DI SERVIZIO ELETTRONICO NCC

### PROPOSTA

Pertanto, la presente proposta, in una logica di politica legislativa razionalmente orientata a disciplinare le rimesse utilizzabili dal vettore NCC, in modo adeguato e proporzionato in rapporto al fine perseguito e agli obiettivi attesi, punta ad evitare che gli NCC debbano, per forza di cose, compiere dei viaggi di ritorno “a vuoto”. È tempo di rimuovere in radice un obbligo travalicante il limite della stretta necessità, con ciò favorendo la libera iniziativa economica privata e la concorrenza “nel mercato”. Orbene, ferma restando la necessità di una sede o di una rimessa come base dell'attività aziendale, la sosta, dietro compenso, dei mezzi NCC in locali appositamente adibiti ed attrezzati per la custodia temporanea dei veicoli costituirebbe una ragionevole alternativa al rientro in rimessa sic et simpliciter, che, il più delle volte, finisce con l'assurgere a comportamento diseconomico rispetto alla domanda di mobilità e incongruente a proposito di un servizio comunque prenotabile a mezzo di strumentazione tecnologica.

Rivolgendosi ad un'utenza specifica con corrispettivo soggetto a libera negoziazione, il servizio NCC conserverebbe intatte le caratteristiche sue proprie, senza sovrapporsi al servizio pubblico di piazza che soggiace, per converso, alla doverosità della prestazione e ad obblighi tariffari. D'altra parte, a detta dei giudici costituzionali, gli NCC assumono connotati sui generis, qualificandosi come servizi privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica (Corte cost. n. 206/2024).

A ciò si aggiunga che l'esigenza di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni è già di fatto superata, senza che ciò generi interferenze con il servizio di piazza, grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in oggetto, di utilizzare gli strumenti tecnologici. Ciò, a maggior ragione, se si tiene conto del bisogno di dare corso ad un'appropriata regolamentazione dell'attività svolta dalle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, demandata dal co. 8, dell'art. 10-bis, del d.l. 135/2028 a un d.P.C.M.



## SEMPLIFICAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE E TENUTA FOGLIO DI SERVIZIO ELETTRONICO NCC

Art. ...

*(Obblighi dei titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), capoverso comma 3, secondo periodo, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo le parole: «previa comunicazione ai comuni predetti» sono aggiunte le seguenti: «o comunque usufruire nel medesimo ambito sovracomunale di rimesse temporanee, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3».

2. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «In detti comuni, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sostano a disposizione dell'utenza all'interno della rimessa nella loro disponibilità ovvero all'interno di altre rimesse ad uso temporaneo. Nei comuni in cui il servizio taxi non sia esercitato, è sempre consentita la sosta a disposizione dell'utenza dei veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sulle aree pubbliche destinate al medesimo servizio»;

1) il comma 5 è abrogato;

2) al comma 6, le parole da: «possono, nei suddetti ambiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, individuano e delimitano, nei suddetti ambiti, le aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, destinate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente».

3. All'articolo 158, comma 2, lettera d), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone».

**MODIFICA  
NORMATIVA**

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**CENTRI DI REVISIONE**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



CENTRI DI REVISIONE



# ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLA TARIFFA PER LE REVISIONI ESEGUITE DALLE OFFICINE AUTORIZZATE

## PROBLEMA

Il mancato o l'estemporaneo aggiornamento delle tariffe amministrative attinenti alle operazioni di revisione periodica sui veicoli a motore eseguite dalle imprese di cui all'art. 80, co. 8, del d. lgs n. 285/1992 (Codice della strada), atteso il costante adeguamento dei locali delle officine, delle attrezzature necessarie, delle tecnologie utilizzate e delle competenze impiegate imposto dallo svolgimento del servizio di verifica e controllo, costituiscono un fattore di grave incertezza programmatica e iniquità economico-finanziaria per i centri di controllo privati.

A titolo esemplificativo, il protocollo informatico MCTCNet2 adottato in sede ministeriale ai fini del monitoraggio del procedimento di revisione e del tracciamento dei relativi esiti, il quale ha comportato, per i centri di controllo privati autorizzati, l'impegno di considerevoli investimenti, dal che un incremento netto dei costi fissi annuali.

Per contro, le tariffe stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le operazioni di revisione svolte dai centri di controllo privati sono ferme al 2007. Da questo punto di vista, la novella recata dall'art. 1, co. 705, della l. n. 178/2020, ("Legge di bilancio" per il 2021), atta ad aumentare la tariffa di un importo pari a 9,95 euro, per quanto valida nel merito, ha esibito alcune non sottovalutabili criticità: a) in primo luogo, lungi dal perfezionare un puntuale meccanismo di rivalutazione, ha sancito una maggiorazione una tantum dell'ammontare della tariffa; b) in secondo luogo, lascia impregiudicato il mancato adeguamento per il periodo pregresso.

## PROPOSTA

Nel superare l'iniquo e avalutativo parametro dell'invarianza, la proposta in oggetto punta a fissare un criterio oggettivo di aggiornamento automatico delle tariffe, affinché l'amministrazione pubblica si assuma l'impegno di investire, secondo periodicità, nella sicurezza stradale e nella tutela costituzionale dell'ambiente. Il rovescio della medaglia di tale proposta sta dunque nel fatto che le officine autorizzate sarebbero poste nella condizione di poter programmare i propri investimenti secondo razionalità temporale, potendo contare su un atto amministrativo dotato della capacità di produrre certezza pubblica.



## ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLA TARIFFA PER LE REVISIONI ESEGUITE DALLE OFFICINE AUTORIZZATE

### PROPOSTA

Trattasi, in sostanza, di un intervento motivatamente ragionevole, posto che una operazione “ben fatta” di revisione di un veicolo a motore restituisce alla collettività un indubbio valore aggiunto, rispondendo al pubblico interesse della salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, nonché della integrità e della salubrità dell’ambiente (in quanto operazione tecnico-professionale intesa a limitare l’inquinamento atmosferico e acustico).

Di qui, l’inserzione di una regola legislativa nel tessuto normativo del Codice della strada per cui la tariffa prevista dall’art. 2, co. 1, del decreto del Ministro dei trasporti, n. 161/2007 venga triennialmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT rispetto al triennio precedente.

In altre parole, si suggerisce di collegare la quantificazione della tariffa di revisione all’inflazione accertata ogni anno dall’Istituto nazionale di statistica, dal momento che, in una logica di sostenibilità d’impresa, la sicurezza stradale non può prescindere da un ritorno commisurato ai costi sostenuti e al lavoro svolto, considerate le strutture, le attrezzature e le professionalità impiegate.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ...

*(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)*

1. Al comma 12, dell’articolo 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La tariffa prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è rivalutata ogni tre anni sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT rispetto al triennio precedente».



CENTRI DI REVISIONE



# RAZIONALIZZAZIONE DELLA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI SULLA CAPACITÀ FINANZIARIA DELLE OFFICINE AUTORIZZATE

## PROBLEMA

La disciplina regolamentare concernente le revisioni dei veicoli a motore prescrive alle officine autorizzate il possesso di una adeguata capacità finanziaria, la cui conservazione nel tempo può diventare oggetto di controlli da parte dell'autorità pubblica.

Importa precisare sin da subito che trattasi non già di accertamenti di natura tecnica in ordine all'idoneità dei locali e al funzionamento delle necessarie attrezzature a tutela della corretta estrinsecazione del servizio di revisione, e, quindi, a presidio della sicurezza stradale, quanto, piuttosto, di un mero accertamento relativo alla stabilità finanziaria delle imprese, in un comparto, quale quello delle revisioni, in larghissima parte costituito da micro e piccole imprese. Ad ogni modo – è bene sottolinearlo – la menzionata attività di verifica nulla ha a che vedere con i fondamentali controlli relativi all'effettuazione delle revisioni in conformità alle prescrizioni vigenti.

## PROPOSTA

La proposta intende colmare, in chiave eminentemente razionalizzatrice, una zona d'ombra esistente nel campo della sorveglianza circa la sostenibilità finanziaria dei centri di controllo privati autorizzati alla revisione dei veicoli a motore. L'attività di sorveglianza finanziaria, se non appropriatamente appuntata alla stretta necessità e alla proporzionalità del potere pubblico, può finire, infatti, con l'inficiare (bloccandola) la pianificazione di attività e investimenti, specie delle imprese più piccole, la cui liquidità è essenziale per il prelevamento delle risorse destinate a spese produttive. Ed allora, la proposta in oggetto afferma che le imprese autorizzate a svolgere le revisioni dei veicoli a motore, sia che operino singolarmente sia che agiscano sotto forma di consorzi o società consortili, debbano dimostrare di possedere adeguata capacità finanziaria, fissata (nel quantum) dal decreto ministeriale n. 170/1995, mediante un'attestazione di affidamento rilasciata al fine di poter portare a termine le predette operazioni (cfr. l'art. 239, co. 2, lett. b), del d.P.R. n. 495/1992, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"),



## RAZIONALIZZAZIONE DELLA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI SULLA CAPACITÀ FINANZIARIA DELLE OFFICINE AUTORIZZATE

PROPOSTA

potendo però contare su una sicura efficacia temporale dell'atto (l'attestazione di affidamento è rilasciata per prassi dal proprio istituto di credito).

Sicché, onde sottrarre l'attività economica all'erraticità dell'esercizio del potere di controllo in costanza di rapporto concessorio e arginare le attività speculative di sovente realizzate da società finanziarie, l'autorità competente (vale a dire la provincia), in linea con l'attribuzione a rilasciare il titolo concessorio (oggi autorizzazione) e in ragione delle verifiche circa il possesso dei requisiti tecnico professionali a ciò preordinati, può richiedere all'impresa una sola volta chiarimenti sulla capacità finanziaria. In altre parole, è ragionevole che lo faccia, come già oggi accade, al momento del rilascio del titolo.

MODIFICA  
NORMATIVA

Art. ...

*(Razionalizzazione della periodicità dei controlli sulla capacità finanziaria dei centri di controllo privati)*

1. Al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 239, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia che operino singolarmente sia che agiscano sotto forma di consorzi o società consortili, dimostrano di possedere adeguata capacità finanziaria stabilita ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, mediante un'attestazione di affidamento su cui l'autorità competente può chiedere chiarimenti solo all'atto di verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali finalizzato al rilascio del titolo concessorio.

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**ACCONCIATORI ED ESTETISTI**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



ACCONCIATORI ED  
ESTETISTI



# REGOLE PIU' SEMPLICI PER L'AFFITTO DI CABINA E POLTRONA

## PROBLEMA

Il modello contrattuale dell'affitto di poltrona prende le mosse dall' "Avviso comune" del 3 ottobre 2011. Documento sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, che reca alcuni criteri per gli imprenditori per esercitare l'attività nello stesso locale.

È un contratto di godimento della cosa produttiva, in base al quale vengono stabiliti diritti e doveri di entrambe le parti nello svolgimento della prestazione.

L'affitto di cabina o poltrona, sebbene sia stato previsto per contrastare il lavoro nero e per offrire maggiori possibilità agli operatori di avviare la loro impresa, al momento imbriglia eccessivamente la disciplina, attraverso una serie di divieti (limite alle cabine/poltrone, eccessivo lasso temporale dai licenziamenti fissato in 24 mesi).

Per incentivarne l'utilizzo, alcuni comuni hanno previsto misure più favorevoli rispetto ai criteri fissati nell'avviso comune del 2011, tuttavia la restante parte applica l'avviso senza alcuna modificazione.

## PROPOSTA

Introdurre una semplificazione alle regole contenute nell'Avviso comune del 2011, adeguando la normativa all'evoluzione del settore.

## MODIFICA NORMATIVA

Alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2 *bis*. L'attività di estetista può essere svolta attraverso un affitto di cabina. Nel contratto di affitto di cabina il titolare di un salone di estetica si impegna a concedere in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, un'area del proprio locale, una cabina, ad un'altra impresa sprovvista di locali, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. È consentito l'affitto di cabina nel rispetto dei seguenti limiti: una cabina per le imprese che hanno fino a due addetti; due cabine per le imprese che hanno da 3 a 6 addetti; tre cabine per le imprese che hanno almeno 7 addetti.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia





## REGOLE PIU' SEMPLICI PER L'AFFITTO DI CABINA E POLTRONA

Non è consentito l'affitto di cabina ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi dodici mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato. L'affitto di cabina può essere utilizzato, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti, nonché a tatuatori, onicotecnici, make-up artist e altre attività afferenti all'area del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali previsti."

Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, all'articolo 2, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante un affitto di poltrona. Nel contratto di affitto di poltrona il titolare di un salone di acconciatura si impegna a concedere in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, un'area del proprio locale, una poltrona, ad un'altra impresa sprovvista di locali, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. È consentito l'affitto di poltrona nel rispetto dei seguenti limiti: una poltrona per le imprese che hanno fino a due addetti; due poltrone per le imprese che hanno da 3 a 6 addetti; tre poltrone per le imprese che hanno almeno 7 addetti. Non è

consentito l'affitto di poltrona ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi dodici mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti. Nelle Regioni nelle quali sono previsti percorsi formativi per tatuatori, onicotecnici, make-up artist e altre attività afferenti all'area del benessere, è consentito l'affitto di poltrona a condizione che questi risultino in possesso dei requisiti professionali previsti."

**MODIFICA  
NORMATIVA**



ACCONCIATORI ED  
ESTETISTI



# SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA RESPONSABILE TEMPORANEO

## PROBLEMA

Nelle imprese di estetica ed acconciatura si è riscontrata negli ultimi anni la necessità di introdurre una figura intermedia di responsabile tecnico, da nominare nei momenti in cui il titolare o il responsabile tecnico designato siano impossibilitati a prestare la loro attività, per motivi debitamente documentati.

Le leggi di settore dell'estetica e dell'acconciatura prevedono che a ricoprire il ruolo del responsabile tecnico al momento sia esclusivamente un soggetto in possesso dell'abilitazione professionale, ma non viene contemplata alcuna fattispecie nella quale l'essenza del titolare sia più breve e nel caso in cui nel salone non vi sia un soggetto provvisto dell'abilitazione professionale.

In un mercato del lavoro in evoluzione e flessibile, si rende sempre più impellente ripensare ai limiti imposti dall'attuale normativa, che di fatto impone la chiusura dell'attività, e prevedere figure in grado di coprire vuoti manageriali temporanei dovuti principalmente a motivi di salute, quali malattie, infortuni o maternità.

## PROPOSTA

Ampliare la casistica del responsabile tecnico, prevedendo la possibilità di nomina di un responsabile tecnico temporaneo in possesso della sola qualifica o dell'esperienza professionale, per un determinato periodo di tempo.

## MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 3, comma 01, è aggiunto in fine il seguente periodo "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente."



## SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA RESPONSABILE TEMPORANEO

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, all'articolo 3, al comma 5-bis dopo le parole: "certificata di inizio attività" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente."



# REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

## Esclusione settore benessere

### PROBLEMA

La normativa sul Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ha definito un ambito di applicazione estremamente ampio.

Sarebbe stato certamente più coerente prevedere un ambito di applicazione incentrato ad esempio sul solo fronte dei rifiuti pericolosi, valutando eventualmente delle esclusioni “dimensionali” rivolte alle microimprese, almeno per i produttori.

Tra le attività che sono state incluse in questo nuovo obbligo, vi sono quelle appartenenti al settore benessere (acconciatori, estetisti, tatuatori), che in passato avevano potuto beneficiare di alcune semplificazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, alla luce delle ridotte quantità prodotte degli stessi.

Con le attuali disposizioni, questi soggetti finiscono per essere obbligati a iscriversi al RENTRI (e pagarne i relativi contributi) senza dover poi di fatto interagire con lo stesso nella tenuta di Registro e formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) né per il conseguente invio dei dati al sistema.

### PROPOSTA

Escludere dagli obblighi di iscrizione al RENTRI gli operatori del benessere di cui all'articolo 190, comma 6, indicando per gli stessi una semplice registrazione al sistema (come previsto in altri casi), senza alcuna implicazione di oneri economici.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 190, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo:

“I soggetti che adottano tali modalità sono esonerati dagli obblighi di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-bis e dalla relativa contribuzione economica, e partecipano allo stesso tramite apposita registrazione.”

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**AUDIOVISIVO**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



# REGISTRO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

## Proporzionalità adempimenti alla dimensione d'impresa

Il Registro delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) rappresenta lo strumento immaginato dal legislatore per consentire: a) ai produttori e alle imprese cinematografiche o audiovisive di iscrivere le opere e, al contempo, di depositare (per le opere già iscritte) i relativi atti a fini oppositivi e di pubblicità; b) ad ogni utente la consultazione dei contenuti del Registro a fini informativi e di trasparenza.

Tuttavia, la prassi ha lasciato spazio ad un eccesso di discrezionalità da parte degli enti coinvolti, creando un vero e proprio “sindacato di merito” sulla validità o meno dei contratti oggetto di registrazione. Molto spesso, infatti, il procedimento di registrazione comporta una lievitazione dei costi e una maggiorazione degli oneri in capo alle imprese, preoccupate di rispondere correttamente alle eccezioni sollevate dalle strutture deputate alla tenuta dello stesso.

Questo sistema non tiene conto dei criteri di proporzionalità e differenziazione cui dovrebbe essere informata la distribuzione del carico burocratico in capo alle imprese. Tant'è che ad essere ignorate sono la dimensione dell'impresa e la materiale portata del progetto di produzione. Con ciò, tuttavia, si finisce col prescindere dall'oggettiva disponibilità finanziaria della singola realtà d'impresa, dalla capacità manageriale (della stessa) di fare fronte a sopravvenute e ulteriori incombenze di natura amministrativa e dal valore economico dell'opera audiovisiva.

Alla luce delle criticità sopra richiamate, si conviene sull'opportunità di individuare, con urgenza, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.

Semplificare l'iscrizione al registro delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA), previsto all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in modo da graduare gli adempimenti rispetto alla dimensione dell'impresa secondo il principio di proporzionalità.

**PROBLEMA**

**PROPOSTA**



# REGISTRO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

Proporzionalità adempimenti alla dimensione d'impresa

**MODIFICA  
NORMATIVA**

All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220 dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro".

**FOCUS**

A titolo esemplificativo, l'ammontare complessivo dovuto per la registrazione della documentazione di un'opera non può risultare il medesimo per una serie da 25 milioni di euro e un cortometraggio da 25 mila euro. In particolare, in questo ultimo caso la creazione della "chain of title" dovrebbe avvenire attraverso il deposito al PRCA di un atto notorio di ricognizione, che contenga tutti i dati dei contratti di cessione di diritti che viene registrato in Agenzia delle Entrate e poi al PRCA senza dover registrare singolarmente ogni singolo accordo.



AUDIOVISIVO



# MODELLO UNICO DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

## PROBLEMA

Attualmente, i progetti cinematografici e audiovisivi che accedono agli strumenti di sostegno pubblico gestiti dal Ministero della Cultura (ad esempio contributi selettivi, contributi automatici e tax credit), sono soggetti a differenti modalità e requisiti di certificazione dei costi.

Nello specifico, alcune Regioni possono richiedere documentazione aggiuntiva. Ad esempio, la regione Sicilia prevede l'obbligo di conseguire una certificazione ambientale per i progetti finanziati, al fine di promuovere pratiche sostenibili nella produzione. Questo comporta ulteriori adempimenti e potenziali costi per le imprese.

Al contempo, le stesse Regioni possono adottare moduli e procedure differenti per la presentazione delle domande e la rendicontazione. Ad esempio, la regione Toscana richiede l'utilizzo di moduli conformi agli allegati specifici per la presentazione dei progetti. Questo può comportare per le imprese la necessità di adattarsi a diverse procedure burocratiche a seconda della Regione.

Le differenze a livello locale possono comportare per le imprese:

- Aumento dei costi amministrativi, poiché per conformarsi ai diversi requisiti implica l'assunzione di consulenti specializzati per ciascuna giurisdizione, aumentando i costi.
- Maggior impegno in termini di tempo, in quanto la preparazione di documentazione diversa per ogni ente finanziatore richiede tempo aggiuntivo, rallentando potenzialmente l'avvio o la prosecuzione dei progetti.

L'adozione di un modulo unico di certificazione a livello nazionale potrebbe semplificare queste procedure, riducendo i costi e gli oneri amministrativi per le imprese, e favorendo una maggiore uniformità nei processi di rendicontazione.

## PROPOSTA

Armonizzare i criteri e le modalità di certificazione dei costi per i prodotti cinematografici e audiovisivi, che accedono a diverse forme di sostegno pubblico, garantendo uniformità, trasparenza e semplificazione.



## MODELLO UNICO DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

### PROPOSTA

Occorre definire un modello unico di certificazione riconosciuto e valido per tutti gli strumenti di sostegno pubblico (selettivi, reinvestimento automatici, tax credit). Il modello unico deve contenere tutte le informazioni richieste per ciascun tipo di sostegno, senza duplicazioni.

Attraverso un sistema unificato, verrà garantito:

- Una unica verifica preliminare sull'ammissibilità del progetto, eliminando la necessità di ripetere valutazioni identiche per strumenti di sostegno diversi.
- Maggiore trasparenza e certezza giuridica, assicurando che tutti i progetti finanziati rispettino criteri standard.
- Riduzione dei tempi e dei costi amministrativi per le imprese e per l'amministrazione pubblica, migliorando l'efficienza nella gestione delle risorse.
- Una gestione più coerente, equa ed efficace delle risorse pubbliche destinate al settore audiovisivo, favorendo un sistema di finanziamento agile e accessibile.

### MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo l'articolo 27, è inserito il seguente

*"Articolo 27 bis. Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi.*

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro. per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.

2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

- a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;
- b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;



## MODELLO UNICO DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

**MODIFICA  
NORMATIVA**

c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della Cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.

4. Con decreto del Ministero della Cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza unificata.

5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi."



AUDIOVISIVO



# MODULO STANDARD NAZIONALE PER RENDICONTAZIONE SPESE

## PROBLEMA

La legge 220/2016, disciplina il sostegno pubblico alla produzione cinematografica e audiovisiva in Italia. Uno degli aspetti di maggiore interesse è senza dubbio la rendicontazione delle spese sostenute durante la realizzazione di un progetto audiovisivo, necessaria per ottenere contributi e agevolazioni. Parallelamente ogni Regione gestisce strumenti di sostegno alle produzioni, sia direttamente che per il tramite delle Film Commission. Un prodotto cinematografico e audiovisivo utilizza sempre una pluralità di forme di sostegno che coesistono nel budget. I modelli di richiesta di sostegno e di rendiconto delle spese variano tra Stato e Regioni e da Regione a Regione, poiché ogni amministrazione può stabilire specifiche modalità di accesso ai fondi e criteri di rendicontazione e certificazione delle spese.

Nel dettaglio, il riferimento va al modello di richiesta di sostegno e al rendiconto delle spese.

Quanto al modello, questo è utilizzato per fare domanda di contributo e deve includere:

- Dati anagrafici e fiscali del richiedente: Produzione, regista, responsabile del progetto.
- Descrizione del progetto audiovisivo: Titolo, sinossi, genere, obiettivi artistici e culturali.
- Piano finanziario: Budget preventivo, con suddivisione tra fonti di finanziamento pubbliche e private.
- Cronoprogramma: Tempistiche di pre-produzione, riprese, post-produzione e distribuzione.
- Documentazione artistica e tecnica: Sceneggiatura, storyboard, cast e troupe, piano di lavorazione.
- Piano di spesa dettagliato: Preventivo delle spese, suddiviso per voci di costo.
- Impatto sul territorio (se richiesto dalla Regione): Eventuale utilizzo di risorse locali, come maestranze, location, servizi.

Dopo la realizzazione del progetto, per ottenere il contributo o la liquidazione, è necessario presentare un rendiconto delle spese sostenute, che includono:

- Spese di pre-produzione
- Spese di produzione



## MODULO STANDARD NAZIONALE PER RENDICONTAZIONE SPESE

### PROBLEMA

- Spese per location (affitto, permessi, allestimenti).
- Spese di viaggio, vitto e alloggio per la troupe e il cast.
- Assicurazioni sul set.
- Spese di post-produzione.
- Spese amministrative
- Spese bancarie per fidejussioni o anticipazioni di cassa.
- Costi di rendicontazione e revisione contabile.

La DG Cinema del MiC e le Regioni richiedono formati diversi per la documentazione o stabiliscono particolari vincoli sulla spesa (ad esempio possono essere richieste maestranze locali; alcune Regioni privilegiano progetti con ricadute turistiche o culturali specifiche, in alcuni casi è richiesto un monitoraggio continuo delle spese, in altre solo a progetto concluso).

### PROPOSTA

Predisporre un modello standard, eventualmente da integrare e differenziare sulla base delle specificità territoriali, al fine di evitare inutili aggravii burocratici in capo alle imprese.

### MODIFICA NORMATIVA

Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 25, dopo il comma 1 *ter* è aggiunto il seguente "1 *quater*. Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nel corso di realizzazione del progetto.



## MODULO STANDARD NAZIONALE PER RENDICONTAZIONE SPESE

### FOCUS

Differenze tra la Lombardia e il Lazio per quanto riguarda i moduli di richiesta di sostegno e di rendicontazione delle spese audiovisive.

La Regione Lombardia si affida principalmente alla Film Commission Regione Lombardia per la gestione del sostegno alle produzioni audiovisive. I contributi sono divisi in diverse categorie: per la produzione cinematografica, per la distribuzione e per i progetti di valorizzazione culturale.

La domanda di contributo deve essere presentata seguendo il modulo ufficiale pubblicato annualmente dalla Film Commission Lombardia, che prevede una prima parte di richiesta di ammissione ai contributi, seguita dalla rendicontazione delle spese. Le spese devono essere documentate in modo dettagliato e devono essere supportate da fatture, contratti e buste paga. I contributi vengono erogati solo a fronte di una rendicontazione che comprovi l'effettivo utilizzo delle risorse per la produzione, nel rispetto delle spese ammissibili.

L'invio della documentazione avviene principalmente in formato digitale tramite il portale dedicato, ma la firma dei documenti di rendicontazione può essere digitale o in alcuni casi olografa (soprattutto per documenti interni all'azienda).

Dopo la presentazione del rendiconto, la Film Commission Lombardia effettua un controllo dei documenti.

L'erogazione del contributo può avvenire in due o tre tranche: una parte all'inizio del progetto e il saldo al termine della rendicontazione.

Infine, la Regione Lombardia richiede che una certa percentuale delle spese venga investita sul territorio lombardo (ad esempio, per il coinvolgimento di maestranze locali, location, ecc.).

Nel Lazio, la Regione Lazio gestisce i fondi per la produzione audiovisiva (avvalendosi di Lazio Innova per quanto riguarda il bando Lazio Cinema International) e stabilisce moduli e regolamenti annuali per la presentazione delle richieste di contributo.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di richiesta ufficiale, che include informazioni dettagliate sul progetto, il piano finanziario e il cronoprogramma delle attività. I progetti vengono valutati principalmente in base al loro impatto culturale, alla qualità artistica e alla ricaduta economica sul territorio.



## MODULO STANDARD NAZIONALE PER RENDICONTAZIONE SPESE

### FOCUS

Il Lazio può privilegiare progetti con un forte impatto internazionale o che favoriscano la promozione del patrimonio culturale della Regione.

Come per la Lombardia, anche nel Lazio è necessario presentare una rendicontazione accurata delle spese. Tuttavia, ci sono alcune differenze nelle modalità di compilazione e invio dei documenti. Si richiede una firma digitale su tutti i documenti, inclusi i contratti, la rendicontazione finale e la domanda di contributo (firma olografa su documenti di tipo amministrativo). Le scadenze per la presentazione della documentazione di rendicontazione possono essere annuali (solitamente intorno a fine anno) e devono rispettare le linee guida di ciascun bando annuale.

Viene richiesto un controllo molto accurato sulle spese legate alle produzioni, come gli stipendi, le attrezzature, i diritti d'autore.

Una delle priorità del Lazio è che i progetti generino ricadute sul territorio, quindi viene richiesta una rendicontazione che attesti il coinvolgimento di professionisti, fornitori e location locali.

I contributi vengono solitamente erogati in due tranches: una iniziale per l'avvio del progetto e la seconda alla conclusione della produzione e della verifica della documentazione di rendicontazione.

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**MODA**  
**TESSILE, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



# VALORIZZAZIONE VALUE CHAIN CAP PER LE MICRO IMPRESE

## PROBLEMA

Il "value chain cap" è un concetto introdotto dalla Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) dell'Unione Europea.

Nello specifico, nella catena di valore, ogni attività di un'impresa contribuisce a creare valore per il cliente ed è costituita da attività primaria (approvvigionamenti, produzione, trasformazione, distribuzione, marketing e vendite, assistenza) e attività in supporto (amministrazione, gestione delle risorse umane, sviluppo tecnologico, forniture). La value chain per le micro e piccole imprese riguarda il modo in cui queste creano valore attraverso le loro attività, che avviene in maniera semplificata rispetto alle grandi imprese. Esse si concentrano sull'efficienza dei costi e delle risorse, sul veloce adattamento ai cambiamenti del mercato e alle relazioni dirette con clienti e fornitori.

Le grandi imprese nell'UE devono rispettare, invece, normative stringenti sulla rendicontazione non finanziaria che riguarda sostanzialmente l'impatto ambientale, le pratiche sociali e di governance (ESG) e la catena di fornitura sostenibile.

Ora, le micro e piccole imprese, anche se non direttamente obbligate a tali rendicontazioni, spesso ne subiscono l'effetto perché fanno parte della catena di fornitura delle grandi imprese perché ne collaborano come fornitori.

Questo vuol dire che dovrebbero fornire alle grandi imprese la sostenibilità delle loro pratiche o fornire dati sulle condizioni di lavoro, impatto ambientale o pratiche etiche, o dimostrare di avere alcune certificazioni. Le micro imprese spesso non hanno sistemi digitalizzati per la raccolta di questi dati sulla sostenibilità, allo stesso tempo non sono sempre in possesso delle certificazioni e raramente dispongono di figure specializzate in rendicontazione e compliance.

Pertanto, è necessario introdurre un tetto massimo di dettaglio delle informazioni che le grandi imprese possono raccogliere dalle PMI nella loro catena del valore per preparare le loro dichiarazioni di sostenibilità.



## VALORIZZAZIONE VALUE CHAIN CAP PER LE MICRO IMPRESE

PROPOSTA

Armonizzare gli obblighi di informazione lungo la filiera tessile, evitando oneri sproporzionati per le piccole imprese e i subfornitori rispetto ai grandi brand.

MODIFICA  
NORMATIVA

Al Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, articolo 3, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente “8 *bis*. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al comma precedente tengono conto delle difficoltà che le micro e piccole imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, come previsto all'articolo art 29 ter della Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022.”



# DEFINIZIONE DI RIFIUTO TESSILE

## PROBLEMA

Le criticità legate al gap normativo sugli scarti tessili rappresentano un ostacolo significativo alla gestione della sostenibilità nei processi produttivi e al riciclo.

Questi problemi derivano dalla mancanza di regolamentazioni chiare, uniformi e aggiornate che disciplinino la raccolta, il trattamento e il riutilizzo dei tessili.

Aspetti cruciali riguardano:

- Stallo sulla definizione di obblighi di responsabilità estesa (EPR) per i tessili.
- Status legale "incerto" dei materiali in uscita: non esiste un regolamento europeo o nazionale che definisca uno standard End of Waste per i tessili, ovvero un momento in cui un rifiuto smetta di essere considerato tale. Questo limita il commercio e il riutilizzo dei materiali recuperati.

Pertanto, gli scarti tessili sono spesso classificati come "rifiuti" ai sensi del d.lgs. 152/2006, comportando oneri burocratici e costi elevati per il loro smaltimento.

Mancano, altresì, linee guida per le aziende che vogliono trasformare gli scarti in nuovi materiali.

## PROPOSTA

Definizione di rifiuti tessili per superare le attuali incertezze giuridiche legate alla classificazione previste dal Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, comma 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente "3 bis. Si intende per "rifiuti tessili": oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:

a) rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);



## DEFINIZIONE DI RIFIUTO TESSILE

**MODIFICA  
NORMATIVA**

- a) rifiuti da fibre tessili grezze;
- b) rifiuti da fibre tessili lavorate;
- c) rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;
- d) componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso.
- e) prodotti tessili
- f) abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo
- g) limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo.”

Attualmente, oltre alle criticità di natura ambientale dovute al mancato riutilizzo degli scarti, lo smaltimento dei rifiuti tessili in discarica o inceneritore ha un costo medio che varia da 150 a 300 euro/tonnellata, a seconda della località e del tipo di rifiuto. Con il riciclo e il riutilizzo, questi costi si riducono o vengono eliminati, poiché i materiali possono essere valorizzati economicamente.

Con l'introduzione di una definizione chiara e regolata dei rifiuti tessili, le piccole imprese beneficerebbero di semplificazioni e incentivi per favorire la gestione corretta dei rifiuti in relazione a:

- Pratiche amministrative, in quanto potrebbero prevedere una procedura semplificata per la registrazione dei rifiuti tessili (soprattutto per piccole imprese) rispetto agli smaltimenti generali, riducendo i documenti e le dichiarazioni obbligatorie.
- Formazione e assistenza.
- Corretto svolgimento dell'adempimento volto ad evitare sanzioni, con multe che variano da 500 fino a 50.000 euro.

Stima del risparmio annuale per una piccola impresa

Immaginando una piccola impresa che produce 10 tonnellate di rifiuti tessili all'anno può variare tra 3.000 e 7.500 euro all'anno.



## DEFINIZIONE DI RIFIUTO TESSILE

### FOCUS

Stima del risparmio per un distretto tessile

Immaginando un distretto tessile che gestisce 1.000 tonnellate di rifiuti tessili all'anno (circa 10-20 piccole imprese):

- Risparmio sui costi di smaltimento: 100.000 - 200.000 euro all'anno (con gestione centralizzata).
- Entrate dal riciclo e vendita di materiali: 50.000 - 150.000 euro all'anno.
- Incentivi fiscali e fondi per l'innovazione: 20.000 - 50.000 euro all'anno.
- Risparmio energetico (se presente impianto di recupero): 10.000 - 30.000 euro all'anno.
- Risparmio totale stimato tra i 180.000 e 430.000 euro annui.



# SOTTOPRODOTTO

## Semplificazione requisiti per la dimostrazione

### PROBLEMA

La disciplina del sottoprodotto rappresenta un tassello fondamentale dell'economia circolare, poiché permette, a determinate condizioni, di valorizzare uno scarto senza trattarlo come rifiuto

La tematica è da sempre caratterizzata da difficoltà interpretative e applicative.

Ciò comporta numerosi ostacoli alle imprese che intendono utilizzare i sottoprodotti nel proprio ciclo produttivo senza incorrere in sanzioni o contestazioni per gestione illecita di rifiuti.

Con riferimento al settore Moda, i distretti tessili evidenziano da tempo che la gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti non consente di chiudere il cerchio a causa di un grosso margine di indeterminatezza normativo ed interpretativo da parte degli organi di controllo.

Oltre l'80% delle imprese dichiara di avere problemi con la disciplina del sottoprodotto e in particolare evidenziano:

- normativa complessa;
- difformità interpretative da parte degli organi di controllo;
- rigidità lungo la filiera (comunque legata alle incertezze normative);
- difficoltà a gestire l'evidenza documentale comprovante l'applicazione del sottoprodotto secondo norma e, più in generale, difficoltà nel rispetto delle 4 condizioni previste dall'articolo 184 bis es. la normale pratica industriale o utilizzo nel processo di produzione).

Ciò comporta che una quota significativa degli scarti di lavorazione che potrebbero essere valorizzati come sottoprodotto - in linea con l'economia circolare - vengono invece gestiti come rifiuti, a discapito dell'ambiente e con maggiori costi a carico delle imprese.

### PROPOSTA

Prevedere, al pari di come avviene per le biomasse residuali, percorsi semplificati e schede standard per alcune tipologie di scarti del settore tessile e calzaturiero facilmente classificabili come sottoprodotto.



## SOTTOPRODOTTO

### Semplificazione requisiti per la dimostrazione

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 184 bis, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti

*2 bis.* Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti, l'operatore si avvale della scheda tecnica e della dichiarazione di conformità del prodotto rese ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente Della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto nell'Allegato L septies.

*2 ter.* Le imprese che operano nel riutilizzo dei sottoprodotti fanno riferimento alle schede tecniche per la dimostrazione della conformità ai requisiti normativi, riducendo il rischio di difformità nelle valutazioni da parte delle autorità competenti.

*2 quater.* Le Regioni e gli enti di controllo devono adeguare le proprie prassi ispettive alle schede nazionali entro sei mesi dall'adozione delle stesse."

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Allegato L *Septies* (articolo 184 bis, comma 2 bis)

SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
SOTTOPRODOTTO

(rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni:

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

- Denominazione sociale - CF/P.IVA;
- Indirizzo della sede legale e della sede operativa
- Impianto di produzione
- Indirizzo
- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)
- Informazioni sul sottoprodotto
- Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
- Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto



## SOTTOPRODOTTO

Semplificazione requisiti per la dimostrazione

Destinazione del sottoprodotto

- Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;
- Impianto o attività o di destinazione
- Riferimenti di eventuali intermediari

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- Modalità di trasporto

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione

Dichiarazione di conformità

- Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
- Tipologia del sottoprodotto e descrizione
- Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
- Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
- Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
- Luogo e data (gg/mm/aaaa)
- Sottoscrizione

Per una piccola impresa il tempo e il risparmio economico derivanti dal riconoscimento di un materiale come sottoprodotto, anziché rifiuto, dipendono da vari fattori, tra cui la tipologia di materiale, le dimensioni dell'impresa e la complessità del processo di riconoscimento. Il tempo richiesto per ottenere il riconoscimento di un materiale come sottoprodotto può variare in base alla legislazione locale e alla complessità del materiale stesso.

MODIFICA  
NORMATIVA

FOCUS



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## SOTTOPRODOTTO

### Semplificazione requisiti per la dimostrazione

La preparazione della documentazione potrebbe richiedere dalle 2 alle 6 settimane, a seconda della complessità del materiale e della disponibilità delle informazioni necessarie.

La valutazione da parte delle autorità competenti può richiedere da 1 a 3 mesi, a seconda del carico di lavoro e della tipologia del materiale.

Una volta che tutte le condizioni sono verificate, l'autorizzazione ufficiale può essere concessa, con una durata che dipende dalle normative locali, ma in genere avviene entro 1-2 mesi.

Quindi, complessivamente, per una piccola impresa, il processo completo può durare tra i 2 e i 6 mesi, considerando tutte le fasi (preparazione, valutazione e autorizzazione).

Il risparmio economico per una piccola impresa in base alla proposta di semplificazione può essere significativo (tra il 20% e il 60% sui costi di smaltimento, intorno al 30-50% per il trasporto, del 10-20% sui costi di stoccaggio, a seconda delle quantità e delle normative locali).

Prendiamo a riferimento una piccola impresa che produce materiali tessili di scarto. Se la gestione dei rifiuti tessili (come gli scarti di produzione) costa annualmente 10.000 euro, la riduzione dei costi di smaltimento e trasporto grazie al riconoscimento come sottoprodotto potrebbe portare a un risparmio del 30%, ovvero 3.000 euro all'anno.

**FOCUS**



# SOTTOPRODOTTO

## Chiarimento sul requisito della normale pratica industriale

### PROBLEMA

Il sottoprodotto è l'istituto più importante dell'economia circolare, poiché si pone in cima alla gerarchia della gestione dei rifiuti (prevenzione). Usarlo bene significa contribuire a ridurre lo spreco di materie prime.

Tuttavia, gli strumenti dell'economia circolare non trovano adeguata applicazione sul territorio nazionale sia per motivi di carattere normativo che interpretativo, tanto è vero che ad esempio, nel settore tessile, circa l'80% degli scarti viene considerato rifiuto.

Dal punto di vista normativo, l'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fissa, al comma 1, una serie di criteri per riconoscere il sottoprodotto.

Di questi la dimostrazione "dell'impiego nella normale pratica industriale" è senza dubbio il più controverso e al centro di un dibattito giurisprudenziale negli ultimi anni.

Al concetto vago dell'articolo 184 bis corrisponde una difficile interpretazione, peraltro non omogenea da parte delle autorità deputate al controllo.

### PROPOSTA

Agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la classificazione degli scarti come sottoprodotti e non come rifiuti, soprattutto nel settore tessile e non lasciare la valutazione alle autorità deputate al controllo che procedono secondo la logica del "caso per caso".

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 184 bis, comma 1, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo "Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede, ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo), come le operazioni: di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione."



# SEMPLIFICAZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEL SOTTOPRODOTTO

La normativa prevista all'articolo 184 bis del testo unico sull'ambiente (d.lgs. 152/2006), richiede una documentazione complessa e ridondante per il trasporto di sottoprodotti, che può comportare un notevole carico amministrativo per le imprese.

Il trasporto di sottoprodotti è, infatti, un processo che coinvolge numerosi attori e una documentazione semplificata permetterebbero di velocizzare le operazioni. Con la riduzione delle informazioni obbligatorie e l'adozione di codici standardizzati, le aziende potrebbero completare le pratiche in tempi più rapidi, migliorando la produttività e ottimizzando le risorse.

La problematica principale riguarda la difficoltà di gestione connessa al foglio di trasporto per sottoprodotti e alla correlata documentazione, che spesso risulta essere eccessiva o difficile da seguire, con conseguenti oneri amministrativi elevati per le imprese, specialmente quelle di piccole dimensioni.

Particolati criticità:

- **Eccessiva documentazione:** le normative vigenti spesso richiedono una documentazione dettagliata e formale che, oltre a risultare lunga e complessa, può generare confusione. Le imprese devono rispettare una serie di procedure, raccogliere informazioni specifiche e compilare più documenti separati, rallentando le operazioni quotidiane e aumentando i costi operativi.
- **Rischio di errori e omissioni:** l'elevato numero di dati richiesti e l'obbligo di rispettare rigorosi modelli di compilazione aumentano il rischio di errori, imprecisioni o dimenticanze nelle informazioni da fornire, con potenziali conseguenze legali o sanzioni.
- **Tempi lunghi:** la compilazione manuale e l'approvazione dei documenti cartacei richiedono tempo significativo.
- **Tracciabilità:** le informazioni sui prodotti sono disperse su documenti cartacei o in formati non facilmente integrabili con altri sistemi aziendali. La gestione manuale dei dati comporta la possibilità di errori, duplicazioni o difficoltà nell'aggiornamento delle informazioni, rendendo complesso il monitoraggio del flusso di materiali e il rispetto delle normative ambientali.

**PROBLEMA**



## SEMPLIFICAZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEL SOTTOPRODOTTO

- Sanzioni: la non corretta gestione del foglio di trasporto o la sua mancata compilazione, può portare a violazioni delle normative ambientali e di sicurezza, con relative sanzioni. La difficoltà di interpretazione delle leggi e la loro applicazione possono aumentare il rischio di multe e danni reputazionali per le imprese.
- Mancanza di uniformità nelle pratiche: le diverse modalità di redazione dei fogli di trasporto per sottoprodotti creano confusione tra le imprese e gli enti di controllo. Non tutte utilizzano gli stessi modelli o pratiche, il che rende difficile per le autorità monitorare e gestire in modo efficace il trasporto dei sottoprodotti.
- Digital divide: non di rado le imprese di piccole dimensioni utilizzano ancora moduli cartacei o a seguono processi manuali per la gestione dei sottoprodotti.

Il costo degli adempimenti relativi al foglio di trasporto dei sottoprodotti varia considerevolmente a seconda delle dimensioni dell'impresa, del volume di sottoprodotti trattati e dei processi interni già esistenti.

I costi per una piccola impresa potrebbero variare tra 1.000 e 10.000 euro all'anno a seconda del volume dei sottoprodotti, della complessità della documentazione richiesta, di tecnici consulenti e della modalità di gestione (manuale o digitale). Questi costi, uniti al rischio di sanzioni e alle inefficienze operative, possono rappresentare un ostacolo considerevole alla competitività delle piccole imprese, rendendo necessaria una revisione dei processi e una semplificazione delle normative per ridurre il carico amministrativo.

### PROBLEMA

Snellire la procedura di compilazione del foglio di trasporto dei sottoprodotti, ridurre il carico burocratico e promuovere l'adozione di tecnologie digitali, mantenendo la tracciabilità e la sicurezza.

### PROPOSTA

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 193, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti "20 bis. Al fine di semplificare le procedure amministrative il foglio di trasporto per i sottoprodotti è sostituito da una dichiarazione semplificata, redatta in formato digitale o cartaceo, che deve contenere esclusivamente le seguenti informazioni essenziali:

### MODIFICA NORMATIVA



## SEMPLIFICAZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEL SOTTOPRODOTTO

MODIFICA  
NORMATIVA

a) Identificazione del produttore del sottoprodotto (ragione sociale, codice fiscale e sede legale); b) Descrizione sintetica del sottoprodotto, inclusa la quantità e la classificazione merceologica; c) Destinatario del sottoprodotto (ragione sociale, codice fiscale e sede legale); d) Data e ora del trasporto; e) Mezzo di trasporto utilizzato e identificativo del vettore (se diverso dal produttore o dal destinatario).

20 *ter*. La dichiarazione semplificata può essere trasmessa anche tramite strumenti elettronici di facile accesso, come e-mail certificata (PEC) o piattaforme digitali riconosciute, senza necessità di firma digitale avanzata.

20 *quater*. È escluso l'obbligo di allegare documentazione tecnica o analisi di laboratorio al foglio di trasporto, salvo nei casi espressamente richiesti dalla normativa europea per specifiche categorie di sottoprodotti.

20 *quinquies*. Le imprese che operano con volumi annui di sottoprodotti inferiori a una soglia stabilita con decreto ministeriale, sono esentate dall'obbligo di conservazione decennale dei documenti di trasporto, riducendo tale periodo a tre anni."

FOCUS

Prendiamo in considerazione una piccola impresa del settore della pelle e del cuoio, che produce borse, scarpe e accessori. Durante il processo di lavorazione, si generano sottoprodotti come scarti di pelle, scarti di cuoio (residui di taglio), che devono essere trattati secondo le normative vigenti. Questi sottoprodotti devono essere trasportati a impianti di trattamento o di recupero.

Attualmente, l'impresa deve gestire un foglio di trasporto per ogni sottoprodotto che invia a un impianto di recupero o smaltimento. Ogni volta che un sottoprodotto viene movimentato, il processo burocratico comporta la creazione di una documentazione dettagliata, che include informazioni come:

- Descrizione del sottoprodotto (ad esempio, scarti di pelle),
- Quantità del sottoprodotto,
- Destinazione (impianto di recupero),
- Dettagli del trasportatore (nome, partita IVA, etc.),
- Data di consegna e firma di ricezione.



## SEMPLIFICAZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEL SOTTOPRODOTTO

### FOCUS

- Personale per gestire e preparare i fogli di trasporto,
- Formazione e consulenza sulle normative ambientali e sul corretto trattamento dei sottoprodotti. Se questo comporta una spesa di 1.000 euro per consulenze legali o corsi di formazione, questi costi potrebbero ridursi con la semplificazione, ma attualmente sono inevitabili.

Con la semplificazione, l'impresa del settore pelle e cuoio potrebbe risparmiare oltre 1.700 euro all'anno.

Inoltre, l'introduzione di un sistema digitale di gestione ridurrebbe notevolmente il rischio di errori e multe, aumentando l'efficienza operativa e permettendo all'impresa di concentrarsi maggiormente sul core business.

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**ALIMENTARE**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



# ABROGARE IL REGISTRO PER L'UTILIZZO DI ALCOOL ETILICO AD ACCISA ASSOLTA

## PROBLEMA

Le imprese che utilizzano alcol etilico per uso alimentare ad accisa assoluta hanno l'obbligo di tenuta di registri contabili cartacei e telematici.

Le attività produttive che utilizzano questa materia prima pagano l'alcool già comprensivo di accisa al produttore o al grossista che poi provvede a destinarla all'erario.

In base alla legislazione vigente una materia prima come l'alcool ad uso alimentare viene trattata alla stregua delle altre materie prime senza considerare il fatto di essere stata già sottoposta ad imposizione fiscale.

Questa contabilità specifica è un onere burocratico che non ha alcun impatto sulle entrate dello Stato, ma complica inutilmente la vita alle imprese, in particolare alle piccole.

## PROPOSTA

È necessario eliminare l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sui registri cartacei e telematici per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare.

La soppressione dell'obbligo di tenere la contabilità specifica con registri cartacei e telematici per le imprese descritte non produrrebbe alcun danno all'Erario, né inciderebbe sulla disciplina dei controlli, effettuati a monte, ma comporterebbe esclusivamente una semplificazione per le aziende.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4 *bis*. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici".



## ABROGARE IL REGISTRO PER L'UTILIZZO DI ALCOOL ETILICO AD ACCISA ASSOLTA

### FOCUS

Si può stimare che il costo di queste operazioni vada da un minimo di 700 euro/anno (nel caso in cui l'impresa provveda in modo autonomo alla tenuta dei registri) a circa 2.000 euro nel caso in cui deleghi il compito a soggetti esterni con un ruolo consulenziale.

Si tratta di obblighi uguali per tutti e questo fa sì che le micro e piccole imprese siano di fatto esposte alla concorrenza sleale delle imprese più grandi, per le quali questi costi incidono in maniera irrisoria sui loro fatturati.

Le imprese più grandi possono inoltre abatterli o annullarli quasi completamente disponendo di personale amministrativo in grado di provvedere autonomamente. In pratica le diverse economie di scala rendono questi obblighi ampiamente sopportabili per le medie e grandi imprese mentre rappresentano un onere penalizzante per gli operatori di piccola e piccolissima dimensione.

Un ragionamento analogo si può applicare alle sanzioni amministrative nel caso di errori, inesattezze, inadempienze. Anche in questo caso, se l'entità della sanzione è uguale per tutti lo stesso non può dirsi per il suo "peso" sui bilanci delle imprese.



# CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO PER LE IMPRESE ARTIGIANE ALIMENTARI

## PROBLEMA

Sul finire degli anni novanta si è avviata in Italia una stagione di liberalizzazione delle attività economiche, terminata con l'emanazione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il decreto Bersani. L'articolo 4 del decreto liberalizza l'attività di panificazione, consentendo ai titolari di impianti di panificazione l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione e il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Mentre l'attività di panificatore, fortemente rappresentativa della realtà artigiana, ha visto riconosciuta la propria specificità, lo stesso non vale per le altre attività artigiane di produzione ascrivibili al settore alimentare. Il decreto, i provvedimenti ministeriali e la normativa regionale continuano ingiustificatamente a porre su piani diversi operatori commerciali e artigiani, alterando l'assetto concorrenziale del mercato.

## PROPOSTA

Consentire l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, a tutte le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare, in conformità a quanto già previsto per l'attività di produzione del pane dall'art. 4 del DL n. 223/06, convertito nella legge n. 248/06.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente

*"Articolo 3 bis. Disposizioni per le imprese artigiane.*

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti,



## CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO PER LE IMPRESE ARTIGIANE ALIMENTARI

MODIFICA  
NORMATIVA

purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.”;

b) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato.



# MICROBIRRIFICI ARTIGIANALI

Semplificazioni svolgimento attività

## PROBLEMA

La Legge 154/2016, all'articolo 35, ha introdotto la definizione di birra artigianale.

La birra si definisce, quindi, artigianale se generata da piccoli birrifici indipendenti che producono meno di 200.000 ettolitri di birra l'anno e non utilizzano tecniche di pastorizzazione o microfiltrazione.

Tale normativa è fondamentale per distinguere la produzione artigianale da quella industriale, agevolando il riconoscimento dei birrifici artigianali e facilitando le loro operazioni sul mercato.

La produzione e la vendita di birra, così come gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento dell'attività di impresa, sono regolamentati da diverse normative che riguardano vari aspetti del processo produttivo e della commercializzazione.

Per la gran parte dei casi, i birrifici artigianali non possono vendere birra per il consumo diretto nei propri locali, a meno che non abbiano una licenza aggiuntiva per la somministrazione.

Alcune Regioni hanno previsto normative specifiche per incentivare la produzione di birra artigianale locale, quali ad esempio contributi e agevolazioni per lo sviluppo di microbirrifici e per la promozione di prodotti tipici regionali. Infine va fatta presente la differenza rispetto ai birrifici agricoli, i quali rientrano nel regime delle aziende agricole e devono produrre almeno il 51% delle materie prime (orzo, luppolo, ecc.) in proprio. Per cui è consentita la vendita diretta e il consumo sul posto dei prodotti aziendali senza titoli abilitativi ulteriori, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

## PROPOSTA

Consentire ai microbirrifici artigianali le mescite nei locali di produzione o ad essi contigui e la vendita del prodotto, che sarebbe strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, al fine di uniformare la disciplina nazionale a quella prevista nelle diverse Regioni.



## MICROBIRRIFICI ARTIGIANALI

Semplificazioni svolgimento attività

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, articolo 2, dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente “4 *ter*. I microbirrifici hanno facoltà di svolgere attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione, anche per il consumo immediato sul posto, purché questi avvengano nei locali di produzione, o ad essi contigui, e tale vendita sia strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, ferma restando l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, i microbirrifici imprese artigiane non sono tenuti alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



ALIMENTARE



# MATERIALE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

## Proporzionalità delle sanzioni per micro imprese

### PROBLEMA

Il Decreto Legislativo 29/2017 contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti comunitari in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA).

Le sanzioni amministrative, previste per la violazione delle norme sui materiali a contatto con gli alimenti (c.d. MOCA), dal d.lgs. 29/2017, si aggiungono, peraltro, alla tutela già prevista dal diritto civile e penale per le possibili conseguenze che siano attribuibili al trasferimento di sostanze pericolose per la salute negli alimenti.

L'adeguamento ai MOCA riguarda diversi aspetti sia di carattere tecnico che amministrativo, relativi alle analisi di conformità dei materiali, all'adeguamento della tracciabilità, ad eventuali consulenze specialistiche e a corsi di formazione.

Le sanzioni in caso di violazione degli obblighi vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

L'impianto sanzionatorio del decreto appare decisamente sproporzionato rispetto alla platea dei destinatari, per la maggior parte micro imprese e alla gravità dell'infrazione.

Per una realtà di piccole dimensioni una multa anche nella fascia più bassa può rappresentare un costo difficile da sostenere.

Oltre all'impatto economico diretto va ricordato che vi sono altri effetti. Anzitutto, dopo una sanzione spesso le imprese devono investire in consulenza, formazione o aggiornamenti per evitare ulteriori infrazioni. In alcuni casi poi l'autorità di controllo potrebbe richiedere il ritiro dei prodotti non conformi, con perdite legate al blocco o alla rimozione del mercato. Senza dimenticare possibili danni reputazionali, in quanto la violazione normativa potrebbe minare la fiducia dei clienti.



# MATERIALE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

## Proporzionalità delle sanzioni per micro imprese

**PROPOSTA**

Riduzione a un terzo degli importi minimi e massimi della sanzione edittale per le micro imprese.

Come stabilito dallo stesso articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1935/2004, le sanzioni imposte dagli Stati membri devono essere proporzionate alla violazione. Sicché si ritiene che l'eccessivo ammontare delle sanzioni previste dal legislatore italiano non tiene conto dell'effettiva entità della violazione.

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo»



# SEMPLIFICAZIONE AUTODICHIARAZIONE PER I CONTROLLI SUGLI ALIMENTI

## PROBLEMA

Il Decreto Legislativo n. 32/2021, ha modificato le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, stabilendo nuove fasce per le tariffe forfettarie annue. Gli operatori alimentari, che in data antecedente all'1 luglio 2021 hanno iniziato una o più attività di produzione alimentare tra quelle elencate in allegato 2, sezione 6, tabella A del d.lgs. 32/21, in base alle nuove disposizioni, sono obbligati a corrispondere le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce, a seconda del loro grado di rischio (basso 200,00 euro, medio 400,00 euro, alto 800,00 euro) che verrà stabilito dall'ASL dopo gli accertamenti.

L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 32/2021 prevede l'adempimento della preventiva autodichiarazione a carico di tutte le imprese elencate nell'Allegato 2 sezione 6 tabella A, e non soltanto di quelle che debbono versare la tariffa per via del superamento del 50% del prodotto commercializzato all'ingrosso.

L'autodichiarazione per i controlli sugli alimenti è un documento in cui l'operatore del settore alimentare, come ristoratori, produttori o distributori, attesta di rispettare le normative in materia di sicurezza alimentare, etichettatura e tracciabilità degli alimenti. È utilizzata per dimostrare la conformità alle regolazioni di controllo e vigilanza, come quelle stabilite dalle autorità sanitarie locali o nazionali e attiene a:

- Origine e qualità degli alimenti.
- Tracciabilità.
- Conformità igienica
- Etichettatura.

L'autodichiarazione può essere richiesta a seguito di controlli o ispezioni, o per attività di registrazione presso autorità locali, e solitamente va firmata dal responsabile dell'attività. Per cui, le imprese che omettono in buona fede di compilare l'autodichiarazione, poiché non soggette al versamento delle tariffe, sarebbero inserite d'ufficio da parte dell'ASL tra quelle obbligate con relativa ingiusta richiesta di pagamento, alla quale le imprese dovrebbero opporsi producendo ulteriore documentazione a discarico.



## SEMPLIFICAZIONE AUTODICHIARAZIONE PER I CONTROLLI SUGLI ALIMENTI

### PROPOSTA

Limitare l'obbligo dell'autodichiarazione soltanto a quelle imprese che hanno superato nell'anno precedente il 50% della produzione commercializzata all'ingrosso.

La proposta mira a razionalizzare l'obbligo di comunicazione, esentando le imprese che, nell'anno precedente, hanno destinato meno del 50% della loro produzione alla commercializzazione all'ingrosso.

L'obiettivo è ridurre gli oneri burocratici per le micro imprese e gli operatori che operano prevalentemente nel commercio al dettaglio, senza compromettere la sicurezza alimentare. Concentrando l'obbligo di registrazione sulle aziende che distribuiscono i loro prodotti su larga scala, si garantisce un sistema di controllo più efficiente e mirato, evitando inutili appesantimenti amministrativi per le realtà minori.

Tale modifica mantiene inalterata l'obbligazione generale di conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e materiali a contatto con alimenti, assicurando che tutti gli operatori del settore rispettino i requisiti di legge.

### MODIFICA NORMATIVA

All'art. 13 comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, primo periodo, è inserito in fine il seguente: "solo nel caso in cui commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto".



# ELIMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE SSICA PER LE PICCOLE IMPRESE

## PROBLEMA

La Stazione Sperimentale per L'industria delle Conserve Alimentari - Fondazione Di Ricerca (SSICA) è nata nel 1922 come ente di ricerca e svolge attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nella scienza applicata al settore produttivo della conservazione degli alimenti.

Pur essendo stato soppresso nel 2010, le sue funzioni sono state assorbite dalla Camera di Commercio di Parma che, costituita un'azienda speciale e poi una fondazione, continua ad imporre un contributo obbligatorio a tutte le imprese che effettuano qualsiasi forma di trasformazione.

L'articolo 23 del R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523, che prevede un contributo obbligatorio per le imprese conserviere alla Stazione Sperimentale di Parma, è stato oggetto di parziale abrogazione con il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, il quale ha lasciato in vigore il solo contributo proporzionale per le imprese.

Tale contributo ha un ammontare compreso tra 274 e 8mila euro, particolarmente gravoso per le micro e piccole imprese che, di fatto, risultano dei meri finanziatori in quanto non ricevono alcuna prestazione da parte della SSICA. Le attività che la Fondazione svolge sono, infatti, per loro stessa natura, sono rivolte esclusivamente ai fabbisogni delle imprese più strutturate.

## PROPOSTA

Eliminare il contributo per le piccole imprese, che occupano fino a 49 addetti.

## MODIFICA NORMATIVA

Al Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente "Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti ad eccezione delle imprese fino a 49 addetti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione alla loro capacità di produzione".

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**STRUTTURE RICETTIVE**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



# SEMPLIFICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CIN LOCAZIONI TURISTICHE

## PROBLEMA

Ai sensi dell'art. 13-ter, del d.l. 145/2023, convertito dalla l. 191/2023, debbono richiedere il codice identificativo nazionale (CIN), onde contrastare le forme irregolari di ospitalità e assicurare, al contempo, il coordinamento statistico-informatico dei dati delle amministrazioni statale, regionali e locali: a) i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; b) i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; c) i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'arti. 4 del d.l. 50/2017. Fatto sta che, già prima dell'introduzione della citata normativa, diverse Regioni e Province autonome avevano provveduto a disciplinare l'attribuzione di specifici codici identificativi avuto riguardo a unità immobiliari variamente destinate all'uso turistico-ricettivo. Tanto è vero che, sulla base dell'ordito normativo vigente, là dove non si sia in possesso di un codice identificativo regionale, sebbene sia previsto dalla Regione o Provincia autonoma di ubicazione della struttura, occorre entrarne in possesso prima di richiedere il CIN. A titolo esemplificativo, per ottenere il CIN in Abruzzo è necessario: 1) essere già in possesso del Codice identificativo regionale (CIR) rilasciato dalla Regione con l'iscrizione nel SITRA (Sistema Informativo della Regione Abruzzo); 2) verificare la correttezza dei dati riportati nell'anagrafica della struttura sul SITRA (consistenza ricettiva, CF del titolare/gestore) e che, eventualmente, siano corretti prima di procedere alla richiesta di CIN; 3) effettuare l'accesso tramite identità digitale (SPID) alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR Nazionale). La struttura sarà visualizzata nella Banca dati nazionale (BDSR) e associata al CF del titolare/gestore. A livello pratico, dunque, il risvolto della vicenda è quello di un adempimento che ridonda, in negativo, ripercuotendosi su cittadine e imprese, a causa di un imperscrutabile rapporto di presupposizione fra titoli e procedure e, più in generale, a motivo di una incerta giustapposizione fra sfere di competenza facenti capo a Stato e Regioni.



## SEMPLIFICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CIN LOCAZIONI TURISTICHE

### PROPOSTA

La ratio ispiratrice della seguente proposta risiede nel semplificare l'iter burocratico di rilascio del codice identificativo necessario per le locazioni brevi. Ad essere abbracciata, nella proposta de qua, è la logica del risultato. Questo, in quanto, l'adozione di un'unica procedura in luogo delle due oggi esistenti (regionale e nazionale) recherebbe – lato utenza – un indubbio risparmio di tempi e di costi, contribuendo a dare forma ad una amministrazione semplice e vicina a cittadini e imprese.

Segnatamente, l'attuazione dell'art. 13-ter, co. 13 del d.l. 145/2023, da cui è scaturita l'emanazione del decreto del Ministro del turismo del 6 giugno 2024, volto a disciplinare l'interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e le banche dati regionali e delle province autonome, potrebbe costituire lo strumento più idoneo a ridurre, da due ad uno, gli adempimenti per l'ottenimento del codice in questione. Ciò senza che siano pregiudicati il coinvolgimento collaborativo delle Regioni, l'assetto delle relazioni e il raccordo delle attribuzioni fra Stato e Regioni, assicurato dalla previsione di una preventiva intesa.

### MODIFICA NORMATIVA

Art. ...

*(Semplificazioni ai fini dell'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale per le locazioni brevi)*

1. All'articolo 13-ter, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «possono essere individuate» sono sostituite con le seguenti «sono individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è definita una procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale, che sostituisce gli specifici codici identificativi attribuiti a livello regionale e di Province autonome di Trento e di Bolzano. La procedura unica si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.».



# MARINA RESORT

## Linee guida per la classificazione

### PROBLEMA

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6 luglio 2016 ha individuato i requisiti minimi che devono possedere, per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio d'acqua appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, cosiddette "Marina resort".

Da qui, ogni Regione ha definito ulteriori criteri e procedure per qualificare tali strutture ricettive come marina resort, nonché la modulistica necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e cessazione di attività da presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP.

Con successivi provvedimenti, le Regioni hanno provveduto a disciplinare in dettaglio i livelli di classificazione delle strutture contrassegnati da segni distintivi, le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico rilevanti ai fini della classificazione, nonché il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

In tale contesto, si riscontrano marcate differenze a livello regionale nella qualificazione di una struttura come marina resort.

### PROPOSTA

Armonizzazione delle disposizioni regionali di dettaglio per la classificazione delle strutture ricettive come Marina Resort.

Nonostante l'esistenza di normativa nazionale, le Regioni conservano competenze specifiche in materia di turismo e possono adottare regolamenti aggiuntivi o specifici. Per questo, sarebbe auspicabile l'implementazione di linee guida uniformi attraverso un coordinamento tra governo centrale e amministrazioni regionali, al fine di armonizzare le disposizioni esistenti e future.

L'adozione di linee guida uniformi a livello nazionale potrebbe portare a una serie di benefici.



# MARINA RESORT

## Linee guida per la classificazione

### PROPOSTA

In primo luogo, la definizione di criteri e requisiti comuni per la classificazione e la gestione dei marina resort garantirebbe uniformità nell'offerta turistica e maggiore chiarezza per gli operatori del settore.

Inoltre, procedure omogenee faciliterebbero l'avvio e la gestione delle attività, oltre ad investimenti nel settore.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente "2 bis. Per garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono linee guida e buone prassi in materia di Marina Resort, ai fini della classificazione e adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni relative all'avvio dell'attività."

### FOCUS

La regolamentazione dei marina resort è composta sia da normative nazionali che da disposizioni regionali a cui si aggiungono ulteriori differenze territoriali.

Per avviare un marina resort, è necessario presentare una SCIA, che consente l'immediato inizio dell'attività nel rispetto delle normative vigenti. Tuttavia, gli adempimenti specifici possono variare a seconda della Regione, ad esempio può essere richiesta l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli scarichi delle acque reflue.

Dall'analisi comparata effettuata su tre Regioni (Puglia, Campania ed Emilia Romagna) emergono svariate differenze. Anzitutto, per quanto attiene alla modulistica utilizzata, la Puglia utilizza una SCIA del modello approvato in Conferenza Unificata ed i requisiti dei Marina Resort sono quelli specificati nel Decreto Ministeriale 6 luglio 2016. L'Emilia Romagna, invece, utilizza un modulo proprio, così come la Campania.

Per quanto attiene alla classificazione dei marina resort in Campania e in Emilia Romagna, si osserva quanto segue.



## MARINA RESORT

Linee guida per la classificazione

La classificazione delle strutture in Emilia Romagna avviene in “stelle”, mentre in Campania in “ancore”, assegnate in ambedue i casi a seconda della presenza o assenza di determinati servizi

La Regione Campania prevede un punteggio (21) in base alla sussistenza dei requisiti minimi prescritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (decreto ministeriale 6 luglio 2016). Inoltre, la delibera di approvazione della classificazione dei Marina Resort esplicita la relazione tra il numero di “ancore” ottenute dalla struttura e il punteggio totalizzato.

Per la Regione Emilia Romagna, inoltre, è stabilito che, essendo i Marina Resort strutture precedentemente non normate, le attività già esistenti vengono considerate nuove strutture e per essere considerate Marina Resort, si dovrà presentare al SUAP la SCIA relativa, unitamente alla dichiarazione di classificazione.

Ulteriori differenze sono riscontrabili nei punteggi attribuiti ai singoli servizi ed alle modalità di erogazione e disponibilità dei suddetti. Ad esempio:

La presenza di rete Wireless in Emilia Romagna è valutata con 1,2,3 stelle se presente solo in reception e 4 se anche nello specchio acqueo, mentre in Campania il wifi (gratuito) è valutato con 1 punto se è in reception e 2 se è nello specchio acqueo.

Il servizio di ricevimento in Emilia Romagna è suddiviso in 10h/24 (1 stella), 14h/24 (2 stelle), 18h/24 (3 stelle), 24h/24 (4 stelle), mentre in Campania la suddivisione prevede la presenza del servizio ricevimento 12h/24 (1 punto), +12h/24 (2 punti), con presenza di staff multilingue (2 punti), con supporto informatico per le esigenze dei turisti e degli ospiti e con possesso di materiale informativo (2 punti).

In Emilia Romagna, occorre compilare il numero dei WC per imbarcazione, con un minimo di 1 ogni 20 imbarcazioni. A seconda del rapporto, saranno attribuite 1, 2, 3 o 4 stelle. In Campania, invece, la presenza di almeno 1 wc ogni 50 imbarcazioni sarà valutato con 1 punto, mentre la presenza di più wc ogni 50 imbarcazioni sarà valutato con due punti.

In Emilia Romagna, per quanto riguarda le docce, la presenza di 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni sarà valutata 1 stella, ogni 40 imbarcazioni 2 stelle, ogni 30 imbarcazioni 3 stelle, ogni 20 imbarcazioni 4 stelle.

**FOCUS**



## MARINA RESORT

Linee guida per la classificazione

### FOCUS

Infine, in Campania non è presente il criterio “acqua calda”, mentre in Emilia Romagna l'erogazione di acqua calda è valutata con 1 stella o 2 stelle se presente nel 30% delle docce e lavabi, e con 3 stelle o 4 stelle se presente nel 100% delle docce e lavabi.

Lo scarico delle acque nere in Emilia Romagna è valutato con 1, 2, 3, 4 stelle ed è richiedibile dal gestore o da proprietario dell'imbarcazione, mentre in Campania è valutato con 1 punto se il servizio è attivabile su richiesta e 2 punti se l'impianto è a servizio fisso.

In Campania è previsto il criterio della pulizia dello specchio acqueo con raccolta della plastica (valutato 2 punti), assente in Emilia Romagna.

In Emilia Romagna è previsto il requisito della presenza di pontili per l'accesso alle imbarcazioni, mentre in Campania è assente.

**PARTE II - PROPOSTE  
DEI SETTORI PRODUTTIVI**

**100 semplificazioni**

**DRAFI, FOTOGRAFI E ODONTOTECNICI**



**OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025**



ORAFI, FOTOGRAFI E  
ODONTOTECNICI



# IMPRESE ORAFE

## Meno adempimenti per chi svolge anche l'attività di compro oro

### PROBLEMA

Le imprese artigiane orafe che svolgono in via secondaria l'attività di compro oro sono soggette a numerosi ed ulteriori adempimenti rispetto a quelli richiesti per il consueto svolgimento dell'attività primaria di produzione.

Adempimenti introdotti dal decreto legislativo n. 92 del 2017, adottato con la finalità di contrastare la proliferazione dell'attività di compro oro, che non di rado nascondono proventi frutto di attività illecite (ricettazione).

Pur condividendo tale finalità, va evidenziato che le norme intervenute non hanno debitamente tenuto conto della distinzione tra i compro oro tout court e le imprese orafe che svolgono l'attività di compro oro in via residuale. Queste ultime, infatti, sono già sottoposte al rispetto di obblighi stringenti che mettono al riparo da eventuali scopi illeciti.

### PROPOSTA

Esonero per le imprese orafe artigiane, il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro inferiore al 20% del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare, dagli adempimenti correlati all'attività di compro oro.

### MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli obblighi del presente articolo non si applicano per le imprese artigiane il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.»;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole «500 euro» sono sostituite dalle seguenti «1000 euro»;

c) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per le imprese artigiane il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.»;

d) all'articolo 10, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione è proporzionalmente ridotta per le imprese artigiane in relazione al volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro.»



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



## IMPRESE ORAFE

Meno adempimenti per chi svolge anche l'attività di compro oro

Elenco adempimenti per le imprese orafe che svolgono attività di compro oro:

1. Iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro (OAM): è obbligatorio iscriversi al Registro tenuto dall'Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM). Per l'iscrizione, è necessario:

1. Possedere una PEC (Posta Elettronica Certificata).
2. Ottenere un'attestazione dalla Questura che certifichi il possesso e la validità della licenza di Pubblica Sicurezza.
3. Presentare un'istanza elettronica all'OAM con le informazioni richieste e la documentazione necessaria.
4. Versare un contributo d'iscrizione, il cui importo varia in base alla natura giuridica dell'operatore e al numero di sedi operative.

A. Identificazione della Clientela: Prima di ogni operazione, è obbligatorio identificare il cliente compilando una scheda numerata progressivamente. Questa documentazione deve essere conservata per 10 anni per garantire la tracciabilità delle transazioni.

B. Tracciabilità dei Pagamenti: Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro devono essere effettuate esclusivamente tramite mezzi di pagamento tracciabili, diversi dal contante, che garantiscano l'univoca riconducibilità al disponente.

C. Conto Corrente Dedicato: E' necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato esclusivamente alle transazioni finanziarie relative all'attività di compro oro.

D. Segnalazione di Operazioni Sospette: Gli operatori sono tenuti a inviare segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia, in conformità alle disposizioni vigenti.

E. Comunicazione delle Variazioni: Qualsiasi variazione dei dati comunicati all'OAM deve essere notificata entro 10 giorni per l'aggiornamento del registro.

Se un orafo fa 20 transazioni a con 30 minuti per ogni operazione, spenderebbe circa 10 ore alla settimana solo per questi adempimenti, circa 20 ore al mese, ovvero circa 2-3 giorni lavorativi in meno ogni mese, che potrebbero essere dedicati all'attività primaria.

Inoltre, per rispettare tutte le normative antiriciclaggio e fiscali, un orafo potrebbe dover ricorrere a consulenti esterni o software complessi per gestire la parte burocratica (servizi dal costo di 500-1000 euro al mese).

FOCUS



ORAFI, FOTOGRAFI E  
ODONTOTECNICI



# DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

## Trasmissione digitale delle fototessere

### PROBLEMA

La carta di identità elettronica (CIE) e il documento digitale unificato sono strumenti di riconoscimento volti a sostituire i documenti di identità in formato cartaceo.

L'attuale procedura di consegna delle foto per documenti ufficiali è manuale e cartacea e comporta diversi problemi.

In primo luogo errori di conformità, con fotografie non idonee frequentemente rifiutate dagli uffici pubblici.

Inoltre, tale modalità si espone a rischi di alterazione e falsificazione, legati alla manipolazione delle immagini stampate.

Da ultimo, i maggiori disagi sono per i cittadini, che devono stampare, trasportare e sostituire le foto in caso di rifiuto.

Proprio in riferimento a tale ultimo caso, sarebbe auspicabile un progetto di partnership tra gli operatori della fotografia e la Pubblica Amministrazione per offrire un servizio di qualità a tutta la cittadinanza, come avviene in alcune realtà europee.

### PROPOSTA

Agevolare la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e garantire il rispetto degli standard tecnici richiesti dalla normativa per le fototessere, attraverso l'abilitazione dei terminali digitali in possesso degli operatori fotografici, in modo da consentirgli, una volta terminata la fase di ripresa fotografica, l'invio direttamente all'ufficio pubblico competente ad emettere il documento di riconoscimento (anagrafe dei comuni) attraverso una pec.

Tale procedura comporterebbe innegabili vantaggi:

- abbreviazione dei tempi di rilascio del documento, poiché l'ufficiale incaricato dovrebbe soltanto limitarsi a certificare i dati del soggetto richiedente, senza dover valutare l'attendibilità e la qualità della fotografia;
- maggiore fruibilità per l'utente;
- rispetto dei requisiti richiesti dalle norme ICAO, in quanto l'immagine risulterebbe nitida e leggibile.



## DOCUMENTI DI RICONOCIMENTO

Trasmissione digitale delle fototessere

**MODIFICA  
NORMATIVA**

Al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, articolo 3, dopo il comma 5 è inserito il seguente “5 *bis*. I fotografi professionisti iscritti alla Camera di Commercio sono abilitati all’invio diretto delle fotografie destinate a documenti di identità, passaporti, patenti di guida e altri titoli abilitativi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Gli uffici pubblici preposti al rilascio dei documenti predispongono un indirizzo PEC dedicato per la ricezione delle fotografie, garantendo la tracciabilità e la sicurezza delle immagini trasmesse. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’Interno definisce con decreto le modalità di abilitazione al servizio da parte delle Prefetture, nonché le specifiche tecniche relative al formato, alla risoluzione e ai criteri di conformità delle fotografie d’intesa con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).”



ORAFI, FOTOGRAFI E  
ODONTOTECNICI



# CHIARIMENTO SULLA PROCEDURA DI RECLAMO DEI DISPOSITIVI MEDICI

## PROBLEMA

Con riferimento ai dispositivi medici di cui al Regolamento (UE) 2017/745, trasposto nel decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 137, è necessario chiarire la differenza che intercorre tra il reclamo e gli incidenti relativi ai dispositivi immessi sul mercato.

L'articolo 2 del d.lgs. 137/2022 utilizza la definizione di reclamo contenuta nella norma tecnica EN ISO 13485:2016, intesa come "la comunicazione scritta, in formato elettronico o orale che dichiara carenze correlate a identità, qualità, durabilità, affidabilità, usabilità, sicurezza o prestazioni di un dispositivo medico o relative ad un servizio che influisce sulle prestazioni di tali dispositivi medici."

Tale previsione nella pratica risulta molto complicata, in quanto sembra non distinguersi in modo netto dalle nozioni di incidente ed incidente grave, contenute ai punti 64) e 65) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/745.

Stante l'indeterminatezza delle definizioni contenute nel decreto legislativo 137/2022, il Ministero della Salute con la circolare del 6 giugno 2023 ha tentato di definire le linee di indirizzo per la segnalazione dei reclami sui dispositivi medici, tuttavia permane ancora molta incertezza tra gli operatori del settore. Incertezza che, nel campo dei dispositivi medici "su misura", rischia di esporre le imprese odontotecniche, in qualità di fabbricanti, a iter di segnalazione e/o sanzioni non dovuti e a una scarsa semplificazione nell'interpretazione e applicazione della norma.

## PROPOSTA

È necessario introdurre una chiara distinzione tra gli istituti di reclamo e di incidente relativamente ai dispositivi medici che sia uniforme sul territorio nazionale.

## MODIFICA NORMATIVA

Al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente "2 bis. Il reclamo non prevede un coinvolgimento del paziente/utilizzatore o di un'altra persona e attiene ad eventi riscontrati prima dell'uso del dispositivo. L'incidente si riferisce ad eventi riscontrati durante o dopo l'uso del dispositivo."



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

# INFOGRAFICHE

# Insegne di esercizio



## ENTI COINVOLTI PER L'INSTALLAZIONE DI UN'INSEGNA:

- COMUNE
- SOPRINTENDENZA
- REGIONE
- PROVINCIA
- ANAS
- ENTE PARCO
- RISERVA NATURALE
- SOCIETÀ AUTOSTRADALE

### ZONA SEMI-CENTRALE

RICHIESTA TRAMITE  
AUTORIZZAZIONE  
ENTE RIFERIMENTO: COMUNE O SUAP

COSA SERVE: DIRITTI DI  
ISTRUTTORIA, DESCRIZIONE  
DELL'INSEGNA ED EVENTUALI  
ELABORATI GRAFICI



30-60 GG

### VICINO AUTOSTRADA O SS

RICHIESTA TRAMITE SCIA  
ENTE RIFERIMENTO: COMUNE,  
ANAS, SOCIETÀ AUTOSTRADALE,  
PROVINCIA

COSA SERVE: DIRITTI COMUNALI,  
NULLA OSTA ANAS, ISTRUTTORIA  
E SOPRALLUOGO, CANONE  
ANNUALE ANAS, TECNICO PER  
PRATICHE E GRAFICI



60-90 GG

### ZONA TUTELATA

RICHIESTA TRAMITE  
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  
ENTE RIFERIMENTO: COMUNE,  
SOPRINTENDENZA (SE VINCOLO  
STORICO-ARTISTICO), REGIONE  
(SE VINCOLO PAESAGGISTICO),  
ANAS (SE STRADA STATALE), ENTE  
PARCO/RISERVA (SE IN AREA  
PROTETTA)

COSA SERVE: DIRITTI DI  
ISTRUTTORIA, DESCRIZIONE  
DELL'INSEGNA ED EVENTUALI  
ELABORATI GRAFICI  
PRATICHE TECNICHE PER  
L'AUTORIZZAZIONE DELLA  
SOPRINTENDENZA



90-120 GG

*problema*

LA DISCIPLINA PER L'AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI COINVOLGE NUMEROSI ENTI LOCALI E SPESSO SI TRADUCE IN GRAVOSE PERDITE DI TEMPO E RISORSE

*soluzione*

CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE CON UNA SEMPLICE SCIA DEFINENDO UN QUADRO CHIARO E UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, EVITANDO DISPARITÀ TRA I COMUNI

CON LA MODIFICA PROPOSTA L'INSTALLAZIONE DELL'INSEGNA POTREBBE AVVENIRE IMMEDIATAMENTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

# Industria insalubre



## COSTI AMMINISTRATIVI DI ISTRUTTORIA

20-100 €

PARERE ASL/ARPA

200-500 €

PLANIMETRIA CON LAYOUT DEI MACCHINARI E IMPIANTI

150-500 €

CERTIFICAZIONE IMPIANTI

300-1000 €

RELAZIONE TECNICA AMBIENTALE

500-2000 €

EVENTUALE ANALISI DELLE EMISSIONI

300-1500 €

CONTRATTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

300-1500 €

**COSTI TOTALI MEDI € 3000**

*problema*

**15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ È NECESSARIO PRESENTARE AL SINDACO UNA DICHIARAZIONE DI INDUSTRIA INSALUBRE**

*soluzione*

**ELIMINARE TALE DICHIARAZIONE, CHE SI SOSTANZIA NELLA PRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI GIÀ RICHIESTE DALLA NORMATIVA AMBIENTALE**



**È UNA DICHIARAZIONE INTRODOTTA NEL 1934 QUANDO ERA L'UNICO MODO PER ATTESTARE LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI**



**ABROGAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE CHE NON HA NÉ NATURA AUTORIZZATIVA, NÉ DI SILENZIO ASSENSO**



**RISPARMIO DI ALMENO IL 50%**

# Porti: autorizzazione unica



CNA  
Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia  
OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025

7



## IMPRESA CHE RIPARA LE VELE SULLE IMBARCAZIONI

PER OPERARE IN UN PORTO, OGNI IMPRESA DEVE ESSERE **AUTORIZZATA** E RISULTARE **ISCRITTA IN UN APPOSITO REGISTRO** TENUTO DALL'AUTORITÀ PORTUALE, CON **REGOLE, DOCUMENTI E DURATA DIVERSI** PER CIASCUN PORTO.



FINO A **20**  
DOCUMENTI  
DA PRESENTARE

NOSTRO ESEMPIO:

- 6** PORTI
- 4** AUTORITÀ DIFFERENTI
- 4** MODALITÀ DIVERSE
- 4** MODULI DIVERSI



TEMPI DI  
AUTORIZZAZIONE  
**DIVERSI**

*problema*

LE PICCOLE IMPRESE CHE SVOLGONO ALL'INTERNO DEI PORTI ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE SULLE IMBARCAZIONI HANNO AGGRAVI BUROCRATICI DERIVANTI DALL'ITER AUTORIZZATIVO DIVERSO PER CIASCUN PORTO

*soluzione*

**AUTORIZZAZIONE UNICA PER PRESTARE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEI PORTI**

AL FINE DI CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI NON RIPRESENTARE EX NOVO LA STESSA ISTANZA E POTER LAVORARE IN PORTI DIVERSI

# Piattaforma appalti



OLTRE

50



PIATTAFORME

A CUI ACCREDITARSI PER  
**PARTECIPARE** AGLI  
**APPALTI**

CIRCA

200



EURO DI ISCRIZIONE A  
PIATTAFORMA



1-2 ORE IN MEDIA  
PER PIATTAFORMA



REPLICARE SU TUTTE LE  
PIATTAFORME GLI STESSI  
DOCUMENTI



ES. UNA PICCOLA IMPRESA CHE SI  
ISCRIVE IN MEDIA A 25 PIATTAFORME  
SOSTIENE SPESE FINO A

€ 5000

5 + GIORNI LAVORO  
+ GIORNI FORMAZIONE

*problema*

GLI OPERATORI ECONOMICI SONO COSTRETTI  
A PRESIDARE CIASCUNA PIATTAFORMA

*soluzione*

REGISTRO UNICO DEI FORNITORI  
ACCREDITATI



UNICA  
PIATTAFORMA



RISPARMIO DI  
COSTI E TEMPI

# Super SUAP



CNA  
Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia  
OSSERVATORIO  
BUROCRAZIA 2025

45  
TF5



APERTURA  
DI UN FORNO



PER LE PRATICHE AMMINISTRATIVE E PRESENTAZIONE SCIA IL RIFERIMENTO È LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



PER LE PRATICHE EDILIZIE IL RIFERIMENTO È LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA O L'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ASSENZA DEL PRIMO. IN TALUNI CASI, ENTRAMBI.



PER GLI ASPETTI SANITARI L'ENTE DI RIFERIMENTO È L'ASL DEL TERRITORIO



PER GLI ASPETTI AMBIENTALI L'ENTE DI RIFERIMENTO È L'ARPA O L'UFFICIO AMBIENTE COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI SCARICHI.



MENTRE PER LE EMISSIONI, PUR TRATTANDOSI DI ASPETTI AMBIENTALI, CAMBIA COMUNQUE IL RIFERIMENTO CHE DIVENTA LA PROVINCIA O LA CITTÀ METROPOLITANA



PER GLI ASPETTI DI SICUREZZA COME IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CI SI RIFERISCE AI VIGILI DEL FUOCO.

*problema*

NONOSTANTE L'OBIETTIVO DEGLI SPORTELLI UNICI SIA LA SEMPLIFICAZIONE, I PROCEDIMENTI RISULTANO ANCORA FRAMMENTATI E ARTICOLATI

*soluzione*

PREVEDERE L'ACCORPAMENTO DIGITALE DEGLI SPORTELLI UNICI (SUAP, SUE E SPORTELLO AMBIENTALE): UN UNICO PUNTO DI ACCESSO TRA IMPRESE, CITTADINI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Super SUAP*



CON LO SPORTELLO UNICO INTEGRATO, L'IMPRESA VEDREBBE RIDURSI DELLA METÀ IL TEMPO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. DA UNA MEDIA DI 60-90 GIORNI A **30-45 GG**



# Privacy: data breach piccole imprese



4 DIPENDENTI




**DATABASE CLIENTI**  
DATI PERSONALI PER  
CONSEGNE A DOMICILIO  
**NON SENSIBILI**

## NEGOZIO DI FIORI

UN DIPENDENTE DI UN NEGOZIO DI FIORI PERDE UN TABLET CONTENENTE I DATI DEI CLIENTI PER LE CONSEGNE.

**VIENE CONSIDERATO DATA BREACH**  
**LA VIOLAZIONE VA NOTIFICATA AL GARANTE PRIVACY ENTRO 72 ORE**  
**PENA SANZIONE PER LA MANCATA NOTIFICA**

## PERDITA DI UN TABLET AZIENDALE



SEBBENE I DATI NON SIANO SENSIBILI LA VIOLAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATA AL GARANTE PRIVACY ENTRO



**72 ORE**

PER OGNI DATA BREACH MINORE LA MICROIMPRESA POTREBBE EVITARE SPESE DELL'ORDINE DI 350-500 € PER LA CONSULENZA ESTERNA, OLTRE A RIDURRE IL CARICO DI LAVORO INTERNO E IL TEMPO IMPIEGATO PER LA GESTIONE DELL'EVENTO

*problema*

LE MICRO IMPRESE INCONTRANO DIFFICOLTÀ NEL RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI CHE PREVEDONO TEMPISTICHE STRINGENTI E ADEMPIMENTI DIFFICILI DA GESTIRE

*soluzione*

INTRODURRE UNA ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA PER LE VIOLAZIONI MINORI DI DATI NON SENSIBILI DA PARTE DELLE MICROIMPRESA

INTRODUCENDO UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI NOTIFICA E SUPPORTANDO LE IMPRESE NELLA VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

# Scarti tessili



DISCARICA

300 €  
LA TONNELLATA



UNA PICCOLA  
IMPRESA CHE  
PRODUCE 10 T DI  
RIFIUTI TESSILI  
L'ANNO SPENDE  
3 - 7,5K

RICICLO

INCERTEZZA

*problema*

GLI SCARTI TESSILI SONO  
SPESSO CONSIDERATI RIFIUTI

COMPORTANDO ONERI  
BUROCRATICI E COSTI ELEVATI  
PER IL LORO SMALTIMENTO

*soluzione*

CHIARA DEFINIZIONE  
DI RIFIUTI TESSILI

PER SUPERARE LE ATTUALI  
INCERTEZZE GIURIDICHE LEGATE  
ALLA CLASSIFICAZIONE E  
CONSENTIRE UN NORMALE RICICLO

## potenziali effetti per un distretto di 15 imprese



RISPARMIO



1000

TONNELLATE  
ANNO



RISPARMIO COSTI  
DI SMALTIMENTO  
100-200K



INCENTIVI FISCALI  
E FONDI INNOVAZ.  
20-50K



RICICLO E VENDITA  
MATERIALI  
50-150K



RISPARMIO  
ENERGETICO  
10-30K



SNELLIMENTO  
BUROCRATICO



MINORI PRATICHE  
AMMINISTRATIVE



MINORI  
SANZIONI



MINORI COSTI  
COLLETTIVITA'



MINORE  
INQUINAMENTO



ZERO SPRECHI E  
ATTENZIONE AMBIENTE

FINO A 430 MILA EURO  
DI RISPARMIO ANNUO

# Rendicontazione spese cinema



## DIFFERENZE NELLE MODALITÀ DI **COMPILAZIONE E INVIO** DEI **DOCUMENTI**



OGNI REGIONE O FILM COMMISSION LOCALE SI AVVALE DI UN PROPRIO MODELLO CON RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DIVERSA



ES. INFORMAZIONI MOLTO DETTAGLIATE SUL PROGETTO, PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA', FIRMA OLOGRAFA, DETTAGLI SU STIPENDI, ATTREZZATURE E RIPARTIZIONE DIRITTO D'AUTORE

*problema*

I MODELLI DI RICHIESTA DI SOSTEGNO E DI RENDICONTO DELLE SPESE VARIANO DA REGIONE A REGIONE

*soluzione*

PREDISPORRE UN MODELLO STANDARD PER EVITARE ALLE IMPRESE INUTILI AGGRAVI BUROCRATICI



**UNICO  
MODELLO**



**RISPARMIO DI  
COSTI E TEMPI**



IL REGISTRO PER L'UTILIZZO DI  
ALCOOL ETILICO AD ACCISA  
ASSOLTA  
COMPLICA INUTILMENTE LA  
VITA ALLE IMPRESE DI  
TRASFORMAZIONE  
ALIMENTARE



DUPLICAZIONE  
REGISTRAZIONE  
ACCISA



DA 700 A 2K  
COSTI ANNUI



TEMPO  
DEDICATO  
ALLA TENUTA  
DEL REGISTRO

*problema*

LE IMPRESE CHE UTILIZZANO ALCOOL ETILICO PER USO ALIMENTARE AD ACCISA ASSOLTA HANNO L'OBBLIGO DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI CARTACEI E TELEMATICI

*soluzione*


ELIMINARE L'OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ SPECIFICA PER LE IMPRESE CHE UTILIZZANO ALCOOL ETILICO A SCOPO ALIMENTARE

# Imprese Orafe



UNA PICCOLA IMPRESA ORAFA CHE SVOLGE ATTIVITÀ SECONDARIA DI COMPRO ORO CON UN VOLUME D'ACQUISTO INFERIORE AL 20% DEL TOTALE

## DEVE COMUNQUE



*problema*

LE IMPRESE ARTIGIANE ORAFE CHE SVOLGONO IN VIA SECONDARIA L'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO SONO SOGGETTE A NUMEROSI ED ULTERIORI ADEMPIMENTI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI PER L'ATTIVITÀ PRIMARIA DI PRODUZIONE

*soluzione*

ESONERO PER LE IMPRESE ORAFE ARTIGIANE DAGLI ADEMPIMENTI CORRELATI ALL'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO

PER QUELLE IMPRESE IL CUI VOLUME D'ACQUISTO DELL'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO RISULTI INFERIORE AL 20% DEL TOTALE DEL VOLUME DEGLI ACQUISTI REALIZZATO NELL'ANNO SOLARE



25-35 GG/ANNO  
RECUPERATI



6K-12K €/ANNO  
RISPARMIATI

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.







**Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia**